



PAT.2022

COMUNE DI MAROSTICA

Piano di Assetto del Territorio (PAT)

L.R. 11/2004 - L.R. 14/2017 Variante di adeguamento alla Legge Regionale n. 14/2007 sul contenimento del consumo di suolo

PROGETTO

Norme Tecniche

maggio 2026

Adeguato al
C.T.I.
Argomento N. 01 del 20/02/2026
Parere favorevole del 25/02/2026
Allegato A

Elaborato 41



APPROVAZIONE

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Responsabile Area 5 - Edilizia/Urbanistica

Servizio Urbanistica

GRUPPO DI LAVORO

Progettazione urbanistica

Urbanista Raffaele GEROMETTA

Urbanista Daniele RALLO

Gruppo di Lavoro

Urbanista Valeria POLIZZI

Urbanista Lisa DE GASPER

Urbanista Fabio VANIN

Urbanista Marco ROSSATO

Gruppo di Valutazione

Ingegnere Elettra LOWENTHAL

MATE Engineering

Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)

Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714

Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)

Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000

e-mail: mateng@mateng.it

ORDINE **RAFFAELE**
ARCHITETTO **GEROMETTA**
Raffaele Gerometta

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI.....	5
Art. 1 – Finalità, obiettivi e contenuti generali	5
Art. 2 – Elaborati del PAT	6
Art. 3 – Efficacia ed attuazione	8
TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI	9
Art. 4 – Perequazione urbanistica	9
Art. 5 – Credito edilizio	11
Art. 6 – Compensazione urbanistica	13
Art. 7 – Accordi tra soggetti pubblici e privati	14
TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	15
Parte I: Vincoli.....	15
Art. 8 – Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004.....	15
Art. 9 – Siti di interesse archeologico.....	17
Art. 10 – Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 – ex 1089/1939 e Ville Venete	18
Art. 11 – Vincolo idrogeologico forestale	19
Art. 12 – Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003.....	20
Parte II: Pianificazione di livello superiore	22
Art. 13 – Ambito del Piano di Area dell’altopiano dei Sette Comuni	22
Art. 14 – Ambiti naturalistici di interesse regionale	23
Art. 15 – Centri storici.....	24
Parte III: Altri elementi	27
Art. 16 – Idrografia e tutele PAI e PGRA	27
Art. 17 – Depuratori.....	30
Art. 18 – Cave	31
Art. 19 – Pozzi di prelievo ad uso idropotabile.....	32
Art. 20 – Viabilità	34
Art. 21 – Reti tecnologiche principali	35
Art. 22 – Cimiteri	36
Art. 23 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	36
Art. 24 – Allevamenti intensivi	38
Art. 24bis – Aree percorse da incendi	39
TITOLO IV: INVARIANTI	40
Art. 25 – Invarianti di natura paesaggistica	40
Art. 26 – Invarianti di natura ambientale	41
Art. 27– Invarianti di natura storico-monumentale e/o architettonica	43
TITOLO V: FRAGILITA’	45
Art. 28– Compatibilità geologica ai fini edificatori e Compatibilità Sismica.....	45
TITOLO VI: TRASFORMABILITA’	69
Parte I: Azioni strategiche	69
Art. 30 – Urbanizzazione consolidata.....	69
Art. 31 – Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza	72
Art. 32– Infrastrutture di maggior rilevanza.....	73
Art. 33 – Edificazione diffusa	74
Art. 34 – Aree di riqualificazione e riconversione	76

Art. 35 – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi	78
Art. 36 – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e alla riconversione	79
Art. 37– Linee preferenziali di sviluppo insediativo	84
Art. 38 – Limiti fisici alla nuova edificazione	85
Parte II: Valori e tutele	86
Art. 39 – Aree agricole	86
Art. 40 – Rete ecologica	88
Art. 41 – Elementi storici tutelati	90
TITOLO VII: FORMAZIONE DEI PI	93
Art. 42 – Norme specifiche per il PI	93
Art. 43 – Norme specifiche per le ATO/R e quantità massima di suolo consumabile	94
Art. 44 – Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive	103
Art. 45 – Localizzazione delle strutture di vendita	105
Art. 46– Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS	106
Art. 47 – Accorgimenti e misure di mitigazione e compensazione in riferimento VAS.....	109
TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA	111
Art. 48– Approvazione del PAT	111
Art. 49 – Misure di salvaguardia	111
COMPENDIO OPERATIVO	112
COMPATIBILITA' GEOLOGICA E SISMICA AI FINI EDIFICATORI	112

Nota:

il presente documento contiene:

- Modifiche inserite a seguito del parere motivato VAS n. 267 del 16/12/2025 e pareri dei soggetti competenti in materia ambientale.
- Modifiche inserite a seguito del parere del Comitato Tecnico Intersettoriale del 20 febbraio 2026.

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità, obiettivi e contenuti generali

1. Il Piano Regolatore Comunale (PRC) del Comune di Marostica si articola in disposizioni strutturali, contenute nel presente Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).
2. Il PAT del Comune di Marostica norma le trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio comunale in attuazione alle prescrizioni e alle direttive della LR n. 11/2004 avendo come finalità la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali.
3. In applicazione della normativa nazionale e regionale vigente e ai Piani di carattere sovraordinato (regionale, provinciale, intercomunale e di settore), e secondo gli obiettivi del Documento Preliminare approvato dalla Giunta Comunale con Delibera Giunta Comunale n° 72 del 07.06.2012, il PAT disciplina le trasformazioni del suolo, dell'edificato consolidato, delle infrastrutture e dell'ambiente naturale.
4. In applicazione della Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», il PAT individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della LR 14/2017 e determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'Art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017.

Art. 2 – Elaborati del PAT**1. Gli elaborati costitutivi del PAT sono****ELABORATI CONOSCITIVI**

- 1.1 Pianificazione superiore - quadro regionale - PTRC
- 1.2 Pianificazione superiore - quadro regionale - PTCP
- 1.3 Pianificazione superiore - Infrastrutture e trasporti a scala regionale
- 1.4 Pianificazione superiore - Piano di Area Altopiano dei Sette Comuni
- 1.5 Inquadramento territoriale - mosaico prg comuni contermini
- 2.1 Carta Tecnica Regionale - Aggiornamento
- 2.2 Ortofoto
- 2.3 Morfologia del territorio - orografia e idrografia
- 2.4 Morfologia del territorio - infrastrutture
- 2.5 Morfologia del territorio - costruito
- 3.1 Uso del suolo
- 3.2 Carta semiotica
- 3.3 Superficie Agricola Utilizzata*
- 3.4 Carta della copertura dei suoli agricoli*
- 3.5 Carta dei sistemi ecorelazionali
- 3.6 Carta delle strutture primarie*
- 4.1 Pianificazione in atto - Stato di attuazione zone C
- 4.2 Pianificazione in atto - Stato di attuazione zone D
- 4.3 Pianificazione in atto - stato di attuazione aree a standard
- 4.4 Carta del tessuto insediativo - destinazioni prevalenti
- 4.5 Carta dello Sprawl urbano o della frammentazione
- 5.1 Territori della produzione
- 6.1 Sistema della mobilità: Sistema infrastrutturale a scala comunale
- 6.2 Sistema della mobilità: Flussi veicolari
- 6.3 Sistema della mobilità: Criticità del sistema
- 7.1 Carta geomorfologica
- 7.2 Carta geolitologica
- 7.3 Carta idrogeologica
- 7.4 Carta della compatibilità geologica, del dissesto idrogeologico e delle zone sismiche instabili

ELABORATI PROPOSITIVI

- 08.01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- 08.02 Carta delle invarianti
- 08.03 Carta delle fragilità
- 08.04 Carta della trasformabilità
- 08.04.1 Ambiti Territoriali Omogenei
- 08.04.2 AUC Perimetro del Territorio Urbanizzato

RELAZIONE**ILLUSTRATIVA NORME****TECNICHE***Altri elaborati***RELAZIONE AGROPAESAGGISTICA****RELAZIONE DI PARTECIPAZIONE****VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA****VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE****COMPATIBILITA' IDRAULICA**

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

2. Tra gli elaborati costitutivi del PAT, come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:
 - 08.01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
 - 08.02 Carta delle invarianti
 - 08.03 Carta delle fragilità
 - 08.04 Carta della trasformabilità
- Norme
Tecniche

Art. 3 – Efficacia ed attuazione

1. Il Piano Regolatore Generale vigente di cui alla LR n. 61/1985 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2153 del 14 luglio 2009, all'entrata in vigore del presente PAT, assume valore di PI, ai sensi del comma 5bis dell'Articolo 48 della LR 11/2004.
2. Il PAT detta regole e limiti cui devono attenersi i PI che individuano e disciplinano gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
3. Al fine della attuazione dei contenuti delle previsioni del PAT, le presenti NT sono suddivise in:
 - contenuti e finalità: volte a fissare obiettivi da raggiungere riconoscendo al PI e agli strumenti attuativi del PRC e di settore ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione dei contenuti;
 - direttive: disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione del PI e degli strumenti attuativi del PRC e di settore;
 - prescrizioni: disposizioni che hanno diretta efficacia sui beni disciplinati regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI

Art. 4 – Perequazione urbanistica

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 35.

DEFINIZIONE

1. La perequazione urbanistica è l’istituto giuridico attraverso il quale si persegue l’equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE

2. Il PAT stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica nelle aree destinate generalmente alla trasformazione e più specificatamente agli insediamenti tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
3. Modalità diverse da quelle specificate al presente articolo potranno essere definite dal Comune al fine di assumere nel PI proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’Art. 5 della LR n. 11/2004, senza procedere ad una variante al PAT, previa la predisposizione di un PUA che assuma i contenuti e l’efficacia di un Programma Integrato di cui all’Art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179.
4. Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzate dallo stesso, anche tramite alienazione delle stesse, per:
 - a) realizzazione di Opere Pubbliche;
 - b) realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - c) realizzazione di parchi e boschi urbani e rurali, fasce boscate ed altri interventi di piantumazione e riqualificazione ambientale con funzioni ricreative e paesaggistiche;
 - d) trasferimento dei diritti edificatori generati dal credito edilizio e dalle compensazioni urbanistiche riguardanti il trasferimento di attività economiche come previsto nelle presenti Norme Tecniche (NT);
 - e) servizi che eccedono le dotazioni minime previste dal PAT.
5. L’Amministrazione Comunale può concedere la monetizzazione delle aree da cedere ai fini perequativi sulla base del principio dell’equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi a quanto previsto nel comma 4 del presente Articolo.

ATTUAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA

6. Il PAT prevede l’attuazione dell’istituto della perequazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (PI);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
 - c) i Comparti Urbanistici;
 - d) gli atti di programmazione negoziata.
7. Il PI individuerà le aree interessate dalla perequazione urbanistica e le modalità di attuazione definendo le specifiche destinazioni d’uso, i parametri urbanistici e la quota di aree e la tipologia di opere da cedere al Comune sulla base di:
 - a) indirizzi e prescrizioni riportati nelle presenti Norme Tecniche (NT);
 - b) condizioni di fatto inerenti la localizzazione e le qualità specifiche delle singole aree articolate a titolo indicativo in:

- aree già destinate a usi urbani a maggiore o minore densità;
 - aree già destinate alle attività produttive;
 - aree dismesse o sottoutilizzate;
 - aree agricole con maggiore o minore vocazione alla trasformazione edificatoria;
 - aree di rilevante qualità ambientale;
- c) condizioni di diritto inerenti le destinazioni d'uso previste dal PRGC vigente alla data di approvazione del primo PAT per le singole aree articolate, a titolo indicativo, in:
- aree destinate alla residenza;
 - aree destinate alla produzione;
 - aree destinate a standard non attuati;
 - aree destinate all'agricoltura;
 - aree destinate alla riqualificazione urbana.
8. Le ZTO individuate nel PI, articolate in ambiti unitari di progettazione e attuazione, potranno riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non contigue, che tuttavia concorreranno alla organizzazione di parti di città, di quartiere o di territorio secondo un progetto coordinato.
9. Per ogni ambito di perequazione urbanistica, precisamente individuato dal PI, dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale, che definisca:
- la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi;
 - gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - i parametri dimensionali nel rispetto dei limiti del dimensionamento previsti dal PAT;
 - lo schema metaprogettuale per l'assetto complessivo dell'area, con indicate le aree per gli edifici, le destinazioni d'uso, la rete viaria, gli spazi di sosta e parcheggio, le aree da riservare a servizi e verde pubblico, le aree destinate a superficie pubblica.
10. Il PAT prevede, quale strumento di attuazione della perequazione, il "contributo straordinario" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001.
- Il contributo straordinario dovrà essere definito dai Piani degli Interventi e commisurato all'incremento di valore. Per incremento di valore economico, ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intende la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di produzione.

Art. 5 – Credito edilizio**LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 36, Art. 37. Art. 39

DEFINIZIONE

1. Il credito edilizio è l’istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che provvedono alla demolizione di opere incongrue, all’eliminazione di elementi di degrado, agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità.

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE

2. Il PAT stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.

ATTUAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO

3. Il PAT prevede l’attuazione dell’istituto del credito edilizio attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (PI);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
 - c) gli accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) gli accordi di programma.
4. Il PI individua la quota di edificabilità e le aree da riservare al credito edilizio.
5. Il PI, oltre a quanto previsto nel PAT, può individuare ulteriori ambiti e immobili incongrui sui quali è consentito l’utilizzo del credito edilizio nell’ambito delle seguenti categorie esemplificative:
 - interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell’ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti, ne risultano in contrasto;
 - elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
 - interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
 - completamento e razionalizzazione della rete viaria, quali la sistemazione ed allargamento di incroci stradali, adeguamento di tratti stradali, realizzazione di nuove strade, etc.;
 - elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all’allevamento zootecnico, dagli annessi rustici, dagli insediamenti produttivi fuori zona, etc.;
 - interventi riguardanti elementi in contrasto rispetto alla realizzazione della rete ecologica;
 - aree in cui la destinazione pubblica è preminente.
6. Gli ambiti e gli immobili individuati dal PI che potranno dar luogo al riconoscimento del credito edilizio, non potranno riguardare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.
7. Per ogni ambito che genera credito edilizio, individuato dal PI, dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale che definisca:
 - a) la localizzazione dell’intervento e la sua collocazione nell’ambito generale degli interventi del PI;

- b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella progettazione di dettaglio;
- c) l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto di:
 - tipologia e destinazione d'uso dell'immobile;
 - micro zona catastale di appartenenza;
 - vetustà;
 - stato di conservazione;
 - interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile.

Art. 6 – Compensazione urbanistica**LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 37

DEFINIZIONE

1. La compensazione urbanistica è l’istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, o di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione dell’area oggetto di vincolo all’Amministrazione, in alternativa all’indennizzo.

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE

2. Il PAT stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione della compensazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
3. La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata per quantità e destinazioni d’uso, sulla base dell’equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi.

ATTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA

4. Il PAT prevede l’attuazione dell’istituto della compensazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (PI);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
 - c) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) gli Atti di programmazione negoziata;
 - e) la progettazione delle Opere pubbliche.
5. Il PI determinerà la quota di edificabilità da riservare per finalità compensative negli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo individuati dal PAT.

Art. 7 – Accordi tra soggetti pubblici e privati**LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 6

DEFINIZIONE

1. L'Accordo tra soggetti pubblici e privati è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla LR n. 11/2004, l'AC può assumere nel PI proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. I tempi e le modalità per la conclusione degli Accordi definiti al precedente comma 2 del presente Articolo sono i seguenti:
 - a) l'Amministrazione Comunale rende nota la possibilità (attraverso avvisi pubblici e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel PI proposte di accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
 - b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di accordo pubblico con i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e dati del soggetto proponente;
 - oggetto dell'accordo esplicitato con elaborati grafici;
 - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di accordo si propone di soddisfare;
 - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di accordo;
 - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 - c) l'AC raccoglie tutte le proposte di accordo e le presenta al Consiglio Comunale per un esplicito giudizio di merito;
 - d) le proposte di accordo che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del PI e saranno soggette alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. Gli accordi vengono recepiti con il provvedimento di adozione del PI e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano approvato.
3. Per quanto non disciplinato dalla LR n. 11/2004 e dalle presenti NT, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Parte I: Vincoli

Art. 8 – Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Elab. n.33 Tav. n. 08.02, Carta delle invarianti
- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della

Trasformabilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 08.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale” e sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 sono:
 - a) le “bellezze panoramiche” ai sensi dell’Art. 136 Comma 1 Lettera c) del D.Lgs 42/2004;
 - b) le “bellezze panoramiche” ai sensi dell’Art. 136 Comma 1 Lettera c) del D.Lgs 42/2004 – Decreto 22 Febbraio 2012 *“Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, compresi centri e nuclei storici”*;
 - c) i “corsi d’acqua” ai sensi dell’Art. 142 Comma 1, Lettera c) D.lgs 42/2004;
I corsi d’acqua individuati sono:
 - Torrente Longhella;
 - torrente La Valletta;
 - Torrente Laverda;
 - Torrente Silano;
 - d) le “zone boscate” ai sensi dell’Art. 142 Comma 1, Lettera g) D.lgs 42/2004 – aree individuate nella Carta Forestale Regionale.

DIRETTIVE

2. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli paesaggistici di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
3. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il PI, precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica quali:
 - a. il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
 - b. la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
 - c. il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all’Art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

5. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

Art. 9 – Siti di interesse archeologico**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142 Lett. m)
- Studio della Provincia di Vicenza

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione

territoriale CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 08.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale” coincidono con le aree nelle quali la Provincia di Vicenza ritiene probabili ritrovamenti archeologici nonché delle aree di interesse archeologico individuate dalla Carta delle zone archeologiche del Veneto.
2. I siti di interesse archeologico rappresentati fanno riferimento sia ad ambiti oggetto di vincolo che ambiti non ancora vincolati.

DIRETTIVE

3. Il PI:
 - a. recepisce e aggiorna il quadro delle aree di interesse archeologico adeguandolo allo stato di fatto;
 - b. provvede a dettare norme di tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e delle aree limitrofe previa concertazione con la competente Soprintendenza e con la Provincia.
4. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Art. 10 – Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 – ex 1089/1939 e Ville Venete**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Artt. 10-

11 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Elab. n.33 Tav. n. 08.02, Carta delle invarianti
- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della

Trasformabilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. Riguarda tutti gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e gli immobili vincolati ai sensi dell’Art. 4 ex L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 42/2004 nonché le Ville Venete così come da Catalogo regionale IRVV, di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti.

DIRETTIVE

2. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli monumentali di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
3. Il PI detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Gli interventi ammessi su tali ambiti dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all’art. 135 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e le indicazioni della DGRV n.986 del 14 marzo 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”.
5. Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del presente Articolo devono:
 - a. garantire la protezione e conservazione dei caratteri dell’impianto originario;
 - b. definire la sistemazione delle aree scoperte circostanti l’immobile vincolato con particolare attenzione agli elementi arborei ed arbustivi;
 - c. prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito.
6. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

Art. 11 – Vincolo idrogeologico forestale

- STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- R.D. n. 3267 del 30.12.1923
- R.D. n. 1126 del 16.05.1926
- Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge forestale regionale”.
- Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1348 del 12 febbraio 2008.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il vincolo – idrogeologico e riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e delle leggi regionali di settore.

DIRETTIVE

2. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli idrogeologici e forestali di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
3. Il PI provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale a integrazione di quanto previsto dal PAT e secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, completando la ricognizione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Le opere da realizzarsi nell’ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate all’autorizzazione preventiva di cui al R.D. n. 1126 del 16.05.1926 e della legislazione regionale in materia.
5. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Art. 12 – Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003

Classificazione sismica

- OPCM n. 3274/2003 – zonazione
- OPCM n. 3519/2006 – zonazione definite nazionale –direttive per le Regioni
- DGRV n. 244/2021 – Aggiornamento classificazione sismica dei Comuni – elenco
- DGRV n. 1381/2021 – Microzonazione sismica
- Normativa

antisismica Normativa

antisismica

- Legge n. 64/1974
- Legge Regionale n. 38/2004
- DPR 380/2001 – capo IV– Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
- D.M. 17/01/2018 – Norme Tecniche Costruzioni –capitoli 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11
- DGRV n. 3645/2003 - Categorie di edifici strategici di competenza regionale e indicazione verifiche.
- DGRV n. 3308/2008 - Prescrive studio di compatibilità sismica per zone 1 e 2

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La classificazione sismica del territorio comunale è finalizzata a disciplinare la progettazione e costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza degli interventi di miglioramento o adeguamento su edifici od opere esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni.
2. Dal punto di vista del rischio sismico, alla luce dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n. 3274, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”, tutto il territorio comunale di Marostica è classificato sismico di seconda categoria (Zona 2).

DIRETTIVE

3. L’intero territorio comunale è classificato in zona sismica 2, per effetto del OPCM n.3519 del 28 aprile 2006 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.244 del 09 marzo 2021, pertanto in fase di redazione di piani attuativi (PI, PUA) dovranno essere espletate le procedure relative alla microzonazione sismica anche con riferimento all’art.89 del DPR 380/2001.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Gli interventi dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di edificazione antisismica. In particolare vige obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti, sono disciplinate dai competenti provvedimenti statali e regionali in materia
5. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l’errata indicazione

di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

6. L'attuazione del presente PAT è da ritenersi sospesa sia tramite pianificazione attuativa (PI, PUA) che diretta, limitatamente all'area di espansione C2.1/144 di PRG. Tale condizione di sospensione verrà a decadere a seguito dell'approvazione dei relativi studi di microzonazione sismica di livello II e III. La sospensione comporta l'inedificabilità dell'area.

Parte II: Pianificazione di livello superiore**Art. 13 – Ambito del Piano di Area dell’altopiano dei Sette Comuni**

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Area dell’altopiano dei sette

comuni CONTENUTI E FINALITÀ

1. I contenuti e le finalità sono quelli previsti dalle Norme di Attuazione del Piano di Area dell’altopiano dei Sette Comuni.

DIRETTIVE

2. Il PI recepisce le direttive previste dalle Norme di Attuazione del Piano di

Area. PRECRIZIONI E VINCOLI

3. Il PI deve conformarsi e dare attuazione alle prescrizioni previste dalle Norme di Attuazione del Piano di Area.

Art. 14 – Ambiti naturalistici di interesse regionale**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Art. 19 delle Norme di Attuazione

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della

Trasformabilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni degli artt. 19 e 31 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) contenenti rispettivamente “Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali”.
2. Il PAT assume le aree del territorio comunale qualificate come ambiti naturalistici di interesse regionale all’interno del proprio campo di applicazione, qualificandoli come carattere di contenuto rilevante e qualificante del proprio territorio.

DIRETTIVE

3. Il PI sulla base delle previsioni del PTRC e nel rispetto del presente PAT persegue i seguenti obiettivi di salvaguardia:
 - a. conservazione dell’ecosistema rappresentato dall’insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l’equilibrio naturale;
 - b. salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
 - c. gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l’utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e la riproduzione;
 - d. creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto.

Art. 15 – Centri storici**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 40
- Atlante Regionale dei Centri Storici
- Piano Regolatore Generale vigente
- Decreto 22 Febbraio 2012 “Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, compresi centri e nuclei storici”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Elab. n. 33 Tav. n. 08.02, Carta delle invarianti
- Elab. n. 34 Tav. n. 08.04, Carta della Trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. I Centri Storici sono evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, e fanno riferimento ai seguenti borghi e nuclei storici:
 - a. Boli
 - b. Borgo Panica
 - c. Borgo Pieve
 - d. Bressani-Fodati (Val Speron)
 - e. Caribollo
 - f. Carrare
 - g. Costame
 - h. Crosara
 - i. Marostica
 - j. Pedalto (Flori)
 - k. Piazzette
 - l. Placca
 - m. S.Luca
 - n. Valle San Floriano
 - o. Vallonara

Rispetto alla classificazione di cui all’Art.42 delle NTA del PTCP sono così articolati:

- a. Centri storici di notevole importanza: Sono classificati come tali i centri storici che conservano in larga parte il tessuto storico urbano ed architettonico e presentano emergenze storico – artistiche di particolare rilevanza:
 - Marostica;
- b. Centri Storici di grande interesse: Sono classificati come tali, i Centri Storici che conservano in buona parte il tessuto storico urbano ed architettonico:
 - Borgo Panica;
 - Borgo Pieve;
 - Bressani-Fodati (Val Speron);
 - Carrare;
 - Costame;
 - Crosara;
 - Piazzette;
 - Placca;
 - S.Luca;
 - Valle San Floriano;
 - Vallonara.

- Centri Storici di medio interesse: Sono classificati come tali, i Centri Storici che conservano solo in parte il tessuto storico urbano ed architettonico e tuttavia mantengono una identità storica peculiare.
 - Boli;
 - Caribollo;
 - Pedalto (Flori).

DIRETTIVE

2. Il PI verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo Art 41, per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.
3. Il PI dovrà definire:
 - a. le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente ferma restando la validità e l'applicazione delle Schede del PRG sino alla loro modifica;
 - b. gli ambiti da assoggettare a PUA;
 - c. la disciplina delle nuove possibilità edificatorie;
 - d. gli spazi a parcheggio, a servizi, le piazze, i collegamenti pedonali e gli elementi significativi da valorizzare;
 - e. gli eventuali interventi di riqualificazione e riconversione di volumi ed attività incompatibili;
 - f. la disciplina degli interventi richiesti dai sistemi ambientale, della mobilità ed infrastrutturale;
 - g. il prontuario per la disciplina degli interventi nei centri storici.
4. Il PI sulla base delle categorie di seguito individuate a titolo esemplificativo provvederà ad attribuire a ciascun immobile la corrispondente modalità di intervento:
 - a. edifici di notevole valore storico, artistico ed architettonico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna;
 - b. edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, e costituenti un insieme organico;
 - c. edifici di discreto valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto ambientale circostante, di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi esterni;
 - d. edifici di valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto circostante, di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne;
 - e. edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale che non costituiscono motivo di disagio urbano;
 - f. edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale turbativi dell'ambiente urbano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Per gli edifici vincolati oltre agli indirizzi formulati nell'Art. 41 delle presenti NT, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a. il grado di protezione degli edifici è quello definito dal PRG Vigente alla data di adozione del PAT;
 - b. la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il PI se motivata da opportuna analisi storico-morfologica.
6. Per gli ambiti inclusi nei suddetti centri storici e per i quali sono già stati approvati e sono ancora vigenti strumenti urbanistici attuativi (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati ecc.) rimangono in vigore le norme di maggior dettaglio contenute nei Piani stessi, sino alla loro decadenza o alla loro sostituzione.

7. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.
8. Il P.I. dovrà provvedere alla definizione di misure e azioni per la valorizzazione del commercio nel centro storico, già istituito nel territorio comunale.

Parte III: Altri elementi**Art. 16 – Idrografia e tutele PAI e PGRA****STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- R.D. n. 368 del 08.05.1904
- R.D. n. 523 del

05.07.1904 INDIVIDUAZIONE

CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523 /1904 per corsi d'acqua pubblici artt. dal 93 al 99.

DIRETTIVE

2. Il PI recepisce e aggiorna il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Tutti i corsi d'acqua in Gestione al Consorzio ed in generale i corsi d'acqua pubblici sono soggetti a fascia di rispetto (misurata dal limite demaniale o dell'acqua o dall'unghia arginale lato campagna) pari a m. 10 per i fabbricati e a m. 4 per piantagioni e movimenti terra, nonché alle ulteriori precisazioni esplicitate nel R.D. 368/1904 e 523/1904.
4. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001.
5. Per i canali di cui agli elenchi del comma 2, vale anche una fascia di metri 100,00 dall'unghia esterna dell'argine principale individuata ai sensi del comma 1 lettera g) dell'Art. 41 della L.R. 11/2004. Il Pi può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1 lettera g) dell'Art. 41 della L.R. 11/2004 e dal PAT.
6. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione PAI**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs 152/2006 artt. 67 e 68
- L.R. 11/2004 art. 46 comma 2 lett a)
- DGRV n.828/2006

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione PAI individua nel territorio del proprio bacino idrografico aree soggette a pericolo di natura geologica e da valanga a scopo preventivo per la pubblica incolumità e per danni a edifici ed infrastrutture dovuti a dissesti.
2. Oltre ad aree la cui pericolosità è riconosciuta e classificata secondo la gravità della stessa, sono individuate anche "zone di attenzione" ovvero "porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità".
3. Nel territorio del Comune di Marostica sono presenti:
 - Aree soggette a pericolosità geologica P2 Media e P3 elevata;
 - Zone di attenzione geologica individuate con aree, linee o punti.

PRESCRIZIONI

4. In sede di attuazione del PRC (PAT e PI) sia diretta che tramite pianificazione attuativa, nelle aree classificate a pericolosità geologica e in presenza di zone di attenzione geologiche dovranno essere rispettate le specifiche norme tecniche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione PAI. Si precisa comunque che tali individuazioni rappresentano un vincolo dinamico la cui variazione non rappresenta una Variante del PAT.

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni PGRA**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Direttive 2007/60/CE
- D.Lgs 49/2010 art. 7 comma 6 lett a)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PGRA individua nel territorio di competenza del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali aree soggette a pericolo di natura idraulica a scopo preventivo per la pubblica incolumità e per danni a edifici ed infrastrutture dovuti ad alluvioni.
2. Oltre ad aree la cui pericolosità è riconosciuta e classificata secondo la gravità della stessa, sono individuate anche "zone di attenzione" ovvero "porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità".
3. Nel territorio del Comune di Marostica sono presenti zone di attenzione idraulica individuate con aree.

DIRETTIVE

4. In fase di attuazione del PAT (PI, PUA ed interventi diretti) si dovrà tener conto delle classi di rischio moderato R1, R2, R3 e R4 individuate nella carta del rischio idraulico del PGRA in corrispondenza delle zone di attenzione idrauliche.

PRESCRIZIONI

5. Gli interventi nelle aree a rischio idraulico R1, R2, R3, R4 dovranno rispettare quanto prescritto rispettivamente agli artt. 12, 13 e 14 delle norme di attuazione del PGRA redigendo, quando richiesto, verifiche di compatibilità idraulica anche tramite gli ausili tecnici messi a disposizione dall'Autorità Distrettuale (carte delle altezze idriche, software SIGMA e schede allegato A - 2.1 e 2.2 norme di attuazione).
6. Il Comune, nel rilasciare il certificato di destinazione urbanistica attesta, ai sensi dell'art. 7 punto 2 delle norme di attuazione del PGRA, l'eventuale presenza di classi di rischio.
7. Le classi di rischio costituiscono condizioni di riferimento per le attività di trasformazione e uso del territorio.
8. Le classi di rischio costituiscono altresì riferimento per la programmazione degli interventi di mitigazione strutturali o non strutturali e per i piani di emergenza di protezione civile.

Art. 17 – Depuratori**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.
- Decreto Comitato Interministeriale del

04.02.1977 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione

territoriale CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto di impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo ubicati in prossimità:
 - a) Crosara;
 - b) Pradipaldo;
 - c) Loc.

Bressani. DIRETTIVE

2. Il PI aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento.
4. In ogni caso la larghezza di tali fasce di rispetto non può essere inferiore ai 20 (venti) metri dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.
5. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
6. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all'Art. 3, comma 1, lett. a),b),c) del DPR 380/2001.
7. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Art. 18 – Cave**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 13/2018, Norme per la disciplina dell'attività di cava INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi di aree di sedime di cave autorizzate e relative aree di rispetto.
2. Trattasi di aree di cave dismesse o abbandonate ai sensi della L.R. 13/2018 – Titolo V Aree di cava degradate. La finalità da perseguire è la ricomposizione ambientale, intesa come l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di una cava (anche se dismessa o abbandonata), aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

DIRETTIVE

3. Il PI può ammettere, nell'ambito delle cave, la realizzazione e gestione di impianti mobili o smontabili di trasformazione dei materiali scavati, condizionata - mediante atto unilaterale d'obbligo ai sensi Art. 11 legge 241/90 - alla loro demolizione entro i termini previsti per l'attuazione del progetto di ricomposizione ambientale della cava come previsti nell'atto che autorizza la coltivazione.
4. Il PI provvede, per i siti sprovvisti di tale strumento (cave e/o discariche abbandonate), alla loro individuazione quali zone di recupero, soggette alla obbligatoria formazione di PUA che assume i contenuti e l'efficacia del Piano di Recupero, in attesa dei quali sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli compresi e disciplinati nelle autorizzazioni per attività di cava già rilasciate e ancora efficaci.
5. Il PUA di iniziativa privata o pubblica, richiamato al comma precedente, dovrà essere finalizzato prioritariamente a:
 - a. recupero e riqualificazione ambientale;
 - b. recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - c. rendere possibili le destinazioni previste dal Piano Urbanistico.
6. Il PI aggiorna il censimento delle cave autorizzate, ne recepisce il perimetro.
7. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Art. 19 – Pozzi di prelievo ad uso idropotabile**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
- Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
- Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, “Direttiva nitrati”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione

territoriale CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità dei pozzi di prelievo per uso idropotabile ubicati nel territorio comunale.
2. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo dei terreni collocati in prossimità dei pozzi.
3. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.
4. Il PAT recepisce le perimetrazioni delle aree di salvaguardia e protezione totale dei punti di captazione idropotabile così come individuate dal Consiglio di Bacino Brenta, relative ai punti di captazione del gestore acquedottistico ETRA S.P.A. (Art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006; Art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii.; DGR n.1621/2019”).

DIRETTIVE

5. Il PI aggiorna il censimento dei pozzi, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all’edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006. Il PI inoltre individua e perimetra le aree di ricarica di falda di cui al rilievo ricognitivo del PAT.
6. In sede di PI e di concessioni a scarichi, depositi potenzialmente inquinanti, emungimenti d’acque a scopi idropotabili, energetici o irrigui, occorrerà valutare la modellazione idrogeologica del sottosuolo al fine di conoscere con maggior dettaglio la situazione e la posizione degli acquiferi e quindi provvedere alla loro salvaguardia.
7. Ai fini della tutela della risorsa idrica per usi idropotabili nei territori compresi nella fascia di ricarica degli acquiferi con acquifero principale indifferenziato (Piano Regionale di Tutela delle Acque), è necessario provvedere attraverso attente ed adeguate concessioni, in linea con quanto disciplinato dall’art. n. 94 del D.Lgs. n. 152/2006.

PRESCRIZIONI

8. Il PAT definisce le seguenti fasce di rispetto:
 - a. fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul pozzo;
 - b. fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro sul pozzo.
9. Nella fascia di rispetto assoluto sono:
 - a) vietati:
 - l’insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati.
 - b) consentiti:
 - costruzioni di servizio ed opere di presa;
 - interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sui

fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge.

10. Nella fascia di rispetto allargata sono

a) vietati:

- l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
- la dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
- l'accumulo di concimi organici;
- la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- le aree cimiteriali;
- lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- l'apertura di cave e pozzi;
- le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- gli impianti di trattamento di rifiuti;
- il pascolo e stazzo di bestiame;
- l'inserimento e mantenimento di pozzi perdenti.

b) consentiti:

- gli interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;
- la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
- l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo a nel rispetto del quadro normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola" (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati).

11. Per gli insediamenti o le attività di cui alla comma 9 preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

12. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Art. 20 – Viabilità**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”.
- Piano Regionale Trasporti del Veneto.
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04 Carta della

trasformabilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione, classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:
 - a) viabilità sovracomunale: sono le reti di importanza sovracomunale che si sviluppano esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza. Fanno parte di questa categoria:
 - SP 111;
 - SP 248;
 - b) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e mettono in comunicazione i centri e sono destinate al traffico di media distanza;
 - c) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;
 - d) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all'interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati.

DIRETTIVE

2. Il PI completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
3. Il PI recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all'interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell'Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
4. Il PI individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio di cui al comma successivo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. A norma dell'Art. 37 della LR n. 11/2004 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della LR n. 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.
6. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse

esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

Art. 21 – Reti tecnologiche principali

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge n. 36 del 22.02.2001, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
- D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale"
- DPCM 08.02.2003
- Delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977
- Legge Regionale n. 27 del 30.06.1993, "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
- D.M. Interno 24.11.1984

INDIVIDUAZIONE

CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione

territoriale CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi delle fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione di seguito elencati:
 - a) n. 1 da 380 kV;

DIRETTIVE

2. Il PI aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all'edificazione.
3. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT :
 - a. provvede a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti e gasdotti anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali;
 - b. stabilisce i criteri e le modalità per la delocalizzazione di costruzioni esistenti in contrasto con elettrodotti e gasdotti, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. La localizzazione di nuovi elettrodotti e gasdotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti e della legislazione regionale di attuazione vigente.
5. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

Art. 22 – Cimiteri**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Regio Decreto n. 1265, 27 luglio 1934.
- D.P.R. n. 285, 10 settembre 1990
- Legge n. 166, 1 agosto

2002 INDIVIDUAZIONE**CARTOGRAFICA**

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto ubicati in territorio comunale.

DIRETTIVE

2. Il PI provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

3. PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e dell'Art. 28 della L. n. 166/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- L. 36/2001, Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e Art. 8, comma 1, lettera e)
- D.Lgs. n. 259, 1 agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche"
- D.P.C.M. 8 luglio 2003
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione

territoriale CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT individua i seguenti impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico localizzati in corrispondenza:
 - a. n.5 impianti in località Marostica;
 - b. n.2 impianti nella zona produttiva sud;
 - c. n.1 impianti situato in collina, nord di Marsan..
2. Il PAT, in relazione alle previsioni dell'Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'Art. 8, comma 1, lettera e) della L. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'Art. 13, comma 1, lett. q) della LR n. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

DIRETTIVE

3. Il PI, anche attraverso la previsione di piani di settore, dovrà regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale:
 - a) ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
 - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc.);
 - area di pregio storico-architettonico;

- area di pregio paesaggistico-ambientale;
 - elemento significativo da salvaguardare;
 - edificio di valore storico-ambientale;
 - ambito di rispetto elementi/edifici tutelati;
 - ambito di sostegno dei valori immobiliari (in cui la localizzazione di un impianto ne determina una forte riduzione);
 - ambito di salvaguardia delle relazioni visive con i centri edificati;
 - elementi naturali di pregio;
- b) ambiti in cui la localizzazione è limitata e può avvenire solamente previa deliberazione del Consiglio Comunale basata, a titolo esemplificativo, sui seguenti criteri:
- preferenza per gli ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio;
 - salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e gli interessi storici, artistici e architettonici;
 - mitigazione, per quanto possibile, dell'impatto visivo e salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici;
 - tutela visiva rispetto ai locali con permanenza di persone;
 - dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della continuità del campo elettromagnetico rispetto alle "zone di potenziale localizzazione";
- c) ambiti di potenziale localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:
- zone produttive;
 - zone per impianti tecnologici
 - in cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica ed ambientale.

Art. 24 – Allevamenti intensivi**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Regio decreto 27.07.1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
- Ministero della Sanità, Decreto ministeriale 05.09.1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.
- D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale"
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Decreto ministeriale 07.04.2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina Regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
- Atti di Indirizzo di cui alla lettera d) art. 50 LR 11/04, approvati con D.G.R.V. 3178 del 3 ottobre 2004;
- D.G.R. 856/2012.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi degli allevamenti zootecnici esistenti individuati ai sensi degli "Atti di Indirizzo, lettera d) in attuazione dell'art. 50 LR 11/04. E' stato individuato n.1 allevamenti di tipo intensivo, situato in Via Ponte Cattaneo.
Per allevamento zootecnico intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad un'azienda agricola.

DIRETTIVE

2. Il PAT demanda al PI l'individuazione degli ambiti di territorio idonei per l'inserimento di nuove strutture agricolo-produttive destinate ad allevamenti zootecnico-intensivi
3. Gli interventi sulle altre strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della G.R. di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), punto 4 della L.R. n.11/2004.
4. A norma dell'articolo 36 della L.R. n.11/2004, la demolizione di edifici non in conformità ai parametri individuati nel presente articolo, ricadenti nella fascia di rispetto e finalizzata a conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, determina il riconoscimento di un credito edilizio per la cui determinazione si rimanda al corrispondente articolo 53.
5. Negli ambiti di tutela degli allevamenti intensivi, determinati come alla richiamata disciplina nel comma 4 del presente articolo, non è consentita alcuna capacità edificatoria ma solo interventi di mitigazione da realizzarsi mediante barriere vegetali. Sono consentiti interventi di ampliamento volumetrico finalizzati alla riqualificazione edilizia dei nuclei esistenti.
6. Il PI dovrà individuare:
 - a. gli ambiti degli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento;
 - b. gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;
 - c. gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art.

5 delle presenti NT.

7. Il PI dovrà disciplinare la trasformazione degli allevamenti prescrivendo:
 - a. forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l'impatto visivo dell'intervento edilizio;
 - b. impiego di materiali tradizionali con preferenza a quelli con caratteristiche bioecologiche, e in grado di contenere il consumo energetico;
 - c. specifica redazione di valutazione di compatibilità ambientale correlata con la VAS;
 - d. forme architettoniche semplici, altezza limitata ad un piano o due piani fuori terra, utilizzo di coperture verdi e/o tradizionali, serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra lavorata a vista;
 - e. impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi naturali quali la fitodepurazione, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane, ecc.;
 - f. percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Nella attesa dell'approvazione del PI adeguato alle direttive del PAT, si applicano agli allevamenti le norme del PRGC vigente, ove non in contrasto con le disposizioni della LR 11/2004 e le norme igienico sanitarie vigenti.

Art. 24bis – Aree percorse da incendi

1. Nella tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale sono individuati gli eventi di incendio come segnalati dal Servizio Forestale Regionale.
2. Il PI aggiorna e completa l'individuazione di tali aree e ne prevede la rinaturalizzazione.
3. Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le procedure e le limitazioni urbanistiche e all'edificabilità previste dall'art. 10 della L 353/2000, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

TITOLO IV: INVARIANTI

Art. 25 – Invarianti di natura paesaggistica

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
- Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge forestale regionale”.
- Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”.
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di

Vicenza. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 33 Tav. n. 08.02, Carta delle

invarianti CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT definisce invarianti di natura paesaggistica gli ambiti e gli elementi riconducibili a:
 - a) Varchi ecologici da mantenere;
 - b) Coni visuali da mantenere e tutelare (*vedi combinato con Art.41 delle presenti NT*);
 - c) Siepi;
 - d) filari principali.
2. Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità paesaggistica, nonché di “risorsa di naturalità” per il territorio comunale.

DIRETTIVE

3. Il PI, sulla base di specifici elementi analitici, potrà meglio definire l’individuazione ed i perimetri degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, riconoscendo gli elementi detrattori che compromettono la qualità percettiva dei luoghi (attività produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti NT.
4. Il PI dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tav. n. 08.04 “Carta delle Trasformabilità”, gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a. eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali;
 - b. riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista paesaggistico;
 - c. controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
 - d. disciplina dell’attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 26 – Invarianti di natura ambientale**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
- Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge forestale regionale”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 33 Tav. n. 08.02, Carta delle

invarianti CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT definisce invarianti di natura ambientale gli ambiti e gli elementi riconducibili a:
 - a) gli ambiti di tutela ambientale – ambiti per la formazione di parchi e riserve naturali di interesse comunale;
 - b) le grotte (PTCP di Vicenza);
 - c) le sorgenti (PTCP di Vicenza);
 - d) il sistema dei grandi alberi (PTCP di Vicenza).
2. Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità naturalistica ed ecologica.

DIRETTIVE

3. Il PI sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti territoriali di importanza ambientale, individuando gli elementi che compromettono la qualità ambientale dei luoghi (usi impropri dei terreni, attività produttive in zona impropria, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti NT.
4. Il PI recepisce le grotte e le sorgenti individuate dal PTCP di Vicenza ed effettua una approfondita ricognizione degli stessi al fine di localizzarli con precisione distinguendo quelli già interessati da urbanizzazioni e/o situazioni di degrado, indicandone il livello di importanza, e disponendo specifica normativa di tutela e conservazione nonché per la fruibilità, nel rispetto della normativa di settore.
5. Il PI, con riguardo alle sorgenti individuate, salvaguarda l’assetto idrogeologico e l’equilibrio ecologico dell’ambito e delle falde acquifere interessate; qualora la sorgente sia captata per uso idropotabile dovrà essere verificata la compatibilità degli insediamenti esistenti e di progetto rispetto alla localizzazione della risorsa.
6. Il PI recepisce l’elemento relativo al “Sistema dei grandi alberi” così come definito dal PTCP di Vicenza, ed eventualmente integra l’elenco stesso di cui all’allegato C – PTCP di Vicenza, individuando altri Grandi Alberi presenti nel territorio comunale e stabilendo apposite misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione degli assetti vegetazionali arboreo-arbustivi presenti e dei sistemi ecologici in essi localizzati. Il PI potrà anche dettare misure specifiche per la tutela e la conservazione dei grandi alberi dell’elenco di cui all’allegato C e dei grandi alberi monumentali di cui alla LR 20/2002, vietando tutti gli interventi che possano comprometterne l’integrità, dettare norme che salvaguardino l’apparato radicale dei Grandi Alberi in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d’acqua.
7. Il PI dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tav. n. 08.04 “Carta delle Trasformabilità”, gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a. difesa dell’integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - b. incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con

- gli obiettivi di tutela definiti nel presente Articolo;
- c. riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico.

Art. 27– Invarianti di natura storico-monumentale e/o architettonica**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 33 Tav. n. 08.02, Carta delle invarianti
- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della

trasformabilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT definisce invarianti di natura storico monumentale:
 - a) i centri storici, di cui all’Art. 14 delle presenti NT;
 - b) gli edifici e i complessi di pregio storico-architettonico e monumentale di cui al D.Lgs 42/2004 *(vedi combinato con Art.41 delle presenti NT)*;
 - c) i contesti figurativi *(vedi combinato con Art.41 delle presenti NT)*;
 - d) le ville venete *(vedi combinato con Art.41 delle presenti NT)*;
 - e) il patrimonio del Novecento relativo allo stile Liberty *(vedi combinato con Art.41 delle presenti NT)*.
 - f) Altri beni culturali: musei, chiese, parchi di ville, castelli (siti fortificati) *individuati dal PTCP (All. D, art. 58 Norme)*
2. Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di testimonianza storico-culturale e valore paesaggistico.

DIRETTIVE

3. Il PI, provvederà a completare l’individuazione, la tutela e la valorizzazione degli edifici meritevoli di tutela per la particolare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per:
 - a. la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell’edificio e/o del complesso storico;
 - b. la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio;
 - c. il controllo delle altezze, l’uso dei materiali, l’esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni tecnologiche;
 - d. l’incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - e. l’incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed architettonici d'intervento nei centri storici;
 - f. la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
 - g. l’estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la riconfigurazione degli intorni e degli spazi ineditati contigui;
 - h. la valorizzazione dei manufatti di ingegneria idraulica di particolare interesse storico ambientale.
4. Il PI, provvederà a definire misure volte alla conservazione e valorizzazione, al recupero e all’eventuale riuso dei manufatti dell’archeologia industriale, purché compatibile.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Per le invarianti di natura storico-monumentale riferite ai Centri Storici valgono le seguenti prescrizioni:
 - a. il grado di protezione degli edifici è quello definito dal PRGC Vigente al momento dell'entrata in vigore del primo PAT;
 - b. la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il PI se motivata da opportuna analisi storico-morfologica.
6. Gli interventi sugli edifici e i luoghi riferite alle Ville Venete devono attenersi, alle seguenti prescrizioni:
 - a. la consistenza edilizia esistente non può venire modificata né in aumento né in diminuzione, salvo che per la demolizione di superfetazioni tardive e deturpanti;
 - b. non è consentito alcun intervento che si sovrapponga, annullandolo, all'impianto tipologico originario dell'edificio principale e degli edifici complementari alle preesistenze culturali, se ancora percepibili;
 - c. la costruzione principale e le costruzioni complementari di una preesistenza storico-testimoniale possono essere destinate alla residenza e/o ad attività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico al servizio degli abitanti dell'intorno insediativo, purché senza alterazioni deturpanti dell'impianto tipologico originario;
 - d. il cambio d'uso dovrà essere realizzato con opere che non alterino l'impianto e la tipologia distributiva e costruttiva originari;
 - e. non è consentito destinare a parcheggio il piano del suolo degli spazi prevalentemente ineditati di diretta pertinenza di preesistenze di carattere culturale. Sono consentiti se tecnicamente fattibili, ed idrogeologicamente compatibili, interventi per la formazione di parcheggi pertinenziali delle singole attività, usi, funzioni cui gli immobili sono destinati. In tal caso essi potranno essere realizzati in interrato negli spazi ineditati circostanti e nei modi convenuti con l'Amministrazione comunale.
7. Agli interventi sugli edifici del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al DM 9 giugno 1999 - Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione.

TITOLO V: FRAGILITA'

Art. 28– Compatibilità geologica ai fini edificatori e Compatibilità Sismica

COMPATIBILITA' GEOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".
- D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008 Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (LR 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio").
- L. 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- Circ. LL. PP. 24.09.1988, n. 30483 "Norme tecniche per terreni e fondazioni - Istruzioni applicative".
- Circ. Reg. 05.04.2000, n. 9, "Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione di opere pubbliche e private. Obblighi derivanti dalla L. 02.02.1974, n. 64 e dal D.M. 11.03.1988".
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica".
- Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto "Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive".
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»".
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.09.2005, "Norme tecniche per le costruzioni".
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 34 Tav. n. 08.03, Carta delle

fragilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penali ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento:

- a. alle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche del sottosuolo;

- b. alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico;
 - c. alla stabilità dei versanti;
 - d. alla capacità di drenaggio locale;
 - e. alla profondità della superficie di falda;
 - f. alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori.
2. Sono individuate ai sensi del precedente comma 1 del presente Articolo, tre categorie di terreno:
- a. "aree idonee";
 - b. "aree idonee a condizione" ;
 - c. "aree non idonee".
3. Relativamente alle classi citate, in generale, per le superfici destinate ai futuri interventi di pianificazione urbanistica (P.I., P.U.A., ecc.), a prescindere dal grado di idoneità dell'area in cui essi ricadono, è necessario che siano adeguatamente definiti, con un grado di approfondimento ad una scala adeguata all'intervento urbanistico: il modello geologico e geotecnico dei terreni, nonché le condizioni idrogeologiche e/o idrauliche e la caratterizzazione sismica, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
- In particolare, il modello geologico "deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio".
- La caratterizzazione geotecnica sarà finalizzata alla parametrizzazione del terreno ed all'analisi delle interazioni terreno-struttura.
- Sia il modello geologico che quello geotecnico saranno basati su indagini specifiche. Il grado di approfondimento delle indagini geologiche e geotecniche sarà funzione, oltre che dell'importanza dell'opera, delle condizioni morfologiche, geologiche, idrogeologiche ed idrauliche del contesto in cui l'intervento si inserisce.
4. Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità/rischio idrogeologico-idraulico, gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le direttive contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT facenti capo alla DGR 2948/2009 e le eventuali indicazioni e prescrizioni integrative fornite dagli Enti esaminatori competenti (PAI, PTCP, PE, PGRA). Si dovrà inoltre effettuare la Caratterizzazione Sismica del sito ai sensi della normativa vigente nazionale (DM 14.01.2008) e regionale (DGR 1572/2013), tenendo conto delle condizioni stratigrafiche, morfologiche (topografiche) e tettonico-strutturali e del possibile manifestarsi di fenomeni di amplificazione sismica ad esse connessi.
5. Il P.I. definirà in maniera specifica le condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole zone.

Classe di compatibilità I° – Terreni idonei

Contenuto

- 6. Si tratta di aree in cui gli aspetti morfologici, geomorfologici, geologici-geotecnici, idrogeologici ed idraulici non penalizzano in modo più o meno importante l'uso del territorio.
- 7. Il livello medio della falda freatica si trova normalmente a profondità maggiore dei volumi di sottosuolo interessato dalle normali opere fondali delle strutture.

Direttive

- 8. Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

9. In queste zone si prescrive la predisposizione di relazione geologica e geotecnica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riguardo alle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e successiva Circ. Min. 617/2009; nonché all'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 in materia sismica, assieme deliberazioni regionali vigenti (D.C.R. n. 67 del 3 dicembre 2003, D.G.R. n. 71/2008, D.G.R. n. 1572/2013).
10. La relazione geologica e geotecnica che accompagnerà ogni intervento dovrà fornire elementi quantitativi, ricavati da indagini geologiche e prove dirette con grado di approfondimento adeguato all'importanza dell'opera.
11. Tali indagini dovranno mettere in evidenza la presenza di falda freatica se intercettata e riportarne la profondità. Rimane, comunque, ~~vietato~~ sconsigliato costruire vani interrati. Per eventuali opere in sotterraneo già esistenti è opportuno realizzare adeguati sistemi di drenaggio e di impermeabilizzazione; gli eventuali accessi in sotterraneo e le bocche di lupo dovranno essere realizzati con aperture sopraelevate rispetto al piano campagna.
12. In caso di scavi profondi a scopo edilizio o di sfruttamento geo-economico (es. cave), gli emungimenti (es. well-points o pozzi) devono tener conto dell'estensione dei coni d'influenza e delle spinte idrauliche sulle pareti, che dovranno essere opportunamente sostenute con interventi provvisori o definitivi in funzione dell'opera.
13. Qualora i nuovi interventi urbanistici siano ubicati nelle immediate vicinanze di fossati, scoli e rogge è bene prevedere la sopraelevazione del piano terra finito degli edifici, come indicato negli studi di Valutazione di Compatibilità Idraulica e del Piano delle Acque.

Classe di compatibilità II° – Terreni idonei a condizione

Contenuto

14. Si tratta di aree in cui gli aspetti morfologici, geomorfologici, geologici-geotecnici, idrogeologici ed idraulici tendono a condizionare e penalizzare in modo più o meno importante l'uso del territorio, in particolare ai fini edificatori.
15. L'analisi degli elementi di criticità e la definizione degli interventi preventivi o volti all'eliminazione/mitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio dovranno essere approfondite sulla base di indagini specifiche alla scala dei singoli interventi. Comprendono buona parte del territorio dei rilievi e pedecollinare, ma anche l'area di pianura.
16. In funzione della natura dei fattori condizionanti vengono distinte:
 - aree di pianura e di fondovalle
 - aree del rilievo e della fascia pedecollinare

Area idonea a condizione - indicazioni generali

Contenuto

17. Si tratta di aree non condizionate da criticità idraulica PAI e non, ma che per le condizioni geomeccaniche dei terreni, per la relativa soggiacenza della falda, per la potenziale suscettibilità sismica limitano e vincolano le azioni urbanistiche nel territorio.

Direttive

18. Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

19. L'analisi degli elementi di criticità e la definizione degli interventi preventivi o volti all'eliminazione/mitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio dovranno essere approfondite sulla base di indagini specifiche attuate in sede di Piano degli Interventi (PI) o alla scala dei singoli interventi.
20. Tali indagini dovranno essere adeguate per quantità, qualità e profondità all'importanza dell'intervento ed al contesto in cui si inserisce, nonché in funzione dell'ubicazione e della tipologia dell'intervento stesso, accompagnate da valutazioni idrogeologiche e/o idrauliche, da verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione.
21. Nel caso di condizioni fortemente penalizzanti, gli interventi dovranno essere subordinati ad una modellazione sufficientemente estesa anche alle aree circostanti in modo da poter avere una visione d'insieme dell'area di intervento e dovranno individuare l'elemento, o gli elementi, predominanti di criticità che penalizzano il territorio.
22. Per interventi che ricadono all'interno di una perimetrazione di aree soggette a dissesto idrogeologico, anche non classifica PAI, ogni intervento dovrà essere accompagnato da adeguato studio idraulico a firma di un tecnico abilitato, come da DGR 2948/2008.
23. Per ogni intervento edificatorio si dovrà determinare e verificare:
- la presenza di eventuali dissesti pregressi o già in atto, analizzando le possibili soluzioni per la stabilizzazione;
 - la tipologia dei terreni, sia sciolti che litoidi, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e idrogeologiche, al fine di valutare le geometrie e le tipologie delle fondazioni;
 - la stabilità degli eventuali fronti di scavo, suggerendo eventuali interventi di protezione e consolidamento;
 - la risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente;
 - il regime della circolazione idrica sotterranea ed in particolare eventuali abbassamenti artificiali della falda;
 - il regime della circolazione idrica superficiale, mettendo in evidenza eventuali processi erosivi estesi o localizzati, adottando opportuni accorgimenti per la regimazione delle acque, così da evitare fenomeni di dilavamento ed erosione dovuti alla concentrazione degli scarichi al suolo.
24. Saranno, inoltre, condotte adeguate indagini idrogeologiche per valutare le possibili interferenze tra la falda superficiale e l'opera in progetto con riferimento alla vulnerabilità dell'acquifero periodicamente prossimo al piano campagna.
25. Ai fini della salvaguardia della falda, dovranno essere adeguatamente protette le superfici attraverso le quali si possono verificare infiltrazioni di contaminanti nel sottosuolo, prevedendo eventuali idonei sistemi di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto nelle fasce perimetrali ai corsi d'acqua, nelle zone a prevalente componente sabbiosa e dove la soggiacenza della falda libera è minima (<1,0 m).
26. Nelle aree caratterizzate da dissesto idrogeologico e in particolare da problemi di ristagno idrico e/o di allagamenti, devono essere condotte adeguate indagini idrogeologiche e geotecniche per valutare i possibili problemi che possono verificarsi sia durante la realizzazione dell'opera (ad esempio innesco di pressioni neutre, decadimento delle proprietà meccaniche dei terreni in fase di scavo e per la sicurezza delle pareti degli stessi)

e sia durante l'esercizio dell'opera stessa in progetto.

27. In caso di scavi a scopo edilizio o di sfruttamento geo-economico (es. cave), gli emungimenti (es. well-points o pozzi) devono tener conto dell'estensione dei coni d'influenza e delle spinte idrauliche sulle pareti, che dovranno essere opportunamente sostenute con interventi provvisori o definitivi in funzione dell'opera.
28. Per le aree soggette ad allagamenti e/o ristagno idrico derivanti da diverse classificazioni (PAI, Consorzio Bonifica, etc) si rimanda ai paragrafi successivi.
29. Relativamente alla stabilità dei fronti di scavo ed alla movimentazione terre ci si atterrà alle seguenti prescrizioni per le fasce arginali:
 - a. Nelle fasce alla base dei rilievi arginali sono vietati scavi o altri interventi che costituiscano pericolo per la stabilità arginale.
 - b. Per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua, siano essi Collettori di Bonifica, "acque pubbliche", o fossati privati, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica competente. In particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica o alle acque pubbliche, ai sensi dell'art.134 del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni per le opere di qualsiasi natura (provvisoria o permanente) che si trovi entro le seguenti fasce:
 - tra 4 e 10 metri per i canali emissari e principali
 - tra 2 e 4 m per i canali secondari,
 - tra 1 e 2 m per gli altri misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.
30. Nel complesso i nuovi interventi edilizi in aree allagabili dovranno garantire la salvaguardia della rete idrografica di scolo, mantenendo o migliorandone la funzionalità, e prevedere misure compensative proporzionate alla variazione del coefficiente di infiltrazione del terreno indotta dagli interventi stessi. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Valutazione di Compatibilità idraulica e la Relazione Geologica che completato il PAT.
31. Ogni intervento edificatorio ed azione urbanistica terrà conto delle disposizioni del R.D. 523 /1904.
32. Tutta la caratterizzazione ottenuta con le adeguate indagini sarà illustrata in una Relazione geologica-geotecnica-sismica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riguardo alle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e successiva Circ. Min. 617/2009; nonché alle Ordinanze P.C.M. n. 3274 /2003 e n. 3519/2006 in materia sismica, assieme deliberazioni regionali vigenti (D.C.R. n. 67 /2003, D.G.R. n. 71/2008, D.G.R. n. 1575/2013, Dec. 69/2010).
33. Oltre alla relazione geologica-geotecnica dovrà essere presentata, per ciascun intervento citato ed a firma di tecnico abilitato, una Relazione idraulica conforme alla normativa vigente valida per la zona d'intervento.
34. Il PI nella sua stesura dovrà attenersi alle specifiche tecniche inerenti alle diverse condizioni trattate. Inoltre, dovrà attenersi a quanto prescritto dal parere di idoneità rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica e dall'Ufficio regionale del Genio Civile competente; documentazione allegata al fascicolo del PAT.
35. Infine, sono comprese nella condizione generica le aree che "fasciano" i rilievi collinari costituite da materiale poligenico ed a differente matrice.
36. Il loro sviluppo interessa l'intero "territorio di transizione" tra collina e pianura. Si tratta di materiale con spessore variabile anche >3 m con caratteristiche mediocri e pendenze

variabili ($>$ e $<$ di 10°). Possono essere soggette a puntuali condizioni di instabilità, spesso di origine antropica.

Area idonea a condizione TIPO "I"

Contenuto

37. Si tratta di aree interessate da periodici allagamenti e/o ristagni idrici classificate dal Consorzio di bonifica. Occupano prevalentemente ampie superfici di pianura, ma anche ampi tratti dei fondovalle principali (Longhella e La Valletta). Questi ultimi a causa della morfologia della soggiacenza della falda e della litologia risentono anche degli effetti amplificativi e di instabilità dell'azione sismica (es. liquefazione). Si rimanda, per le ulteriori azioni mitigatrici, all'articolo specifico.

Direttive

38. Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

39. Poiché le aree soggette ad allagamenti hanno in genere una soggiacenza limitata a qualche metro da p.c., è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- prevedere la sopraelevazione del piano finito degli edifici
 - evitare di realizzare scantinati al di sotto del piano campagna;
 - per eventuali opere in sotterraneo già esistenti è opportuno realizzare adeguati sistemi di drenaggio e di impermeabilizzazione;
 - gli eventuali accessi in sotterraneo e le bocche di lupo dovranno essere realizzati con aperture sopraelevate rispetto al piano campagna;
 - nella scelta della tipologia di fondazioni si evitino quelle che possono comportare cedimenti differenziali in rapporto alle qualità del sottosuolo;
 - per falda con profondità minore di 1.0 metro nella scelta del sistema di depurazione degli scarichi reflui nel suolo si eviti il tipo a subirrigazione, privilegiando vasche a tenuta o la fitodepurazione;
 - i sistemi a fossa per l'inumazione nei cimiteri possono essere adottati se la falda ha una profondità come prescritta da normativa nazionale e regionale vigente. In caso di falda più superficiale sarà opportuno realizzare per i sistemi a fossa adeguati riporti di terreno o adottare sistemi di inumazione sopraelevati.

Area idonea a condizione TIPO "L" e "C"

Contenuto

40. Si tratta di modeste aree dove alla classe geologica di appartenenza si sommano le criticità locali di carattere sismico. I terreni presentano una consistenza medio-bassa, talora scadenti per basso addensamento. Si tratta di terreni potenzialmente suscettibili di liquefazione in caso di sisma, se ubicati in zone con falda alta o a cedimenti differenziali per densificazione o crollo.

Direttive

41. Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

42. Ogni utilizzo urbanistico dovrà essere supportato da indagini geologiche e sismiche, con adeguata Relazione geologico-tecnica. In particolare si prescrive:
- Indagine geognostica adeguatamente approfondita ed estesa, finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno e, specificatamente, la stratigrafia locale, nonché le condizioni idrogeologiche.
 - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente con particolare riguardo alla verifica di suscettibilità alla liquefazione o alla densificazione del sottosuolo.
 - Gli interventi edilizi dovranno salvaguardare la funzionalità della rete idrografica.
 - Si dovranno prevedere interventi di protezione e consolidamento dei fronti di scavo.
 - Adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrato esistenti (es.: drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ecc.) nonché valutazione degli impianti di emungimento della falda
43. Per le zone ricadenti all'interno delle "aree a dissesto idrogeologico", ad integrazione di quanto sopra riportato si dovrà fare riferimento anche alla normativa specifica.

Area idonea a condizione TIPO "Fr"

Contenuto

44. Si tratta di aree ubicate nei rilievi dove a causa di agenti esogeni, della morfologia, della litologia superficiale e sottostante in caso di evento sismico possono essere oggetto di incremento circa la condizione geologica all'urbanizzazione. La suscettibilità sismica locale in tali aree possono indurre anche condizioni di instabilità di carattere sismico, ma anche alla "non idoneità geologica" se esistente.

Direttive

45. Il P.I. ed ogni altra azione pianificatrice provvederanno a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

- 46.** Ogni utilizzo urbanistico dovrà essere supportato da indagini geologiche, con adeguata Relazione geologico-tecnica. In particolare si prescrive:
- Indagine geognostica adeguatamente approfondita ed estesa, finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno e, specificatamente, lo spessore dei terreni, nonché le condizioni idrogeologiche.
 - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente.
 - Analisi delle condizioni di stabilità del versante estese a monte ad un adeguato intorno in funzione del maggior grado di acclività.
 - Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o dei riporti, compresa la zona di messa in posto.
 - Gli interventi edilizi dovranno prevedere opere per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale onde evitare fenomeni di dilavamento ed erosione, nonché la salvaguardia della rete idrografica di scolo.
 - Per gli scavi di sbancamento in genere si dovranno prevedere interventi di protezione e consolidamento dei fronti di scavo.
 - Nel caso di filtrazione idrica, adozione di accorgimenti particolari per le strutture

interrate esistenti(es.: drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ecc

- Gli interventi edilizi dovranno salvaguardare la funzionalità della rete idrografica.
47. Per le zone ricadenti all'interno delle "aree a dissesto idrogeologico", ad integrazione di quanto sopra riportato si dovrà fare riferimento anche alla normativa specifica.
48. Per le specifiche prescrizioni di carattere sismico si rimanda all'apposito articolo.

Area idonea a condizione TIPO "M"

Contenuto

49. Si tratta delle aree classificate con "idoneità geologica condizionata", generale o specifica, alle quali sono sovrapposte più "condizioni" limitative derivanti dagli effetti sismici sul suolo.

Direttive

50. Il P.I. ed ogni altra azione pianificatrice provvederanno a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

51. Si rimanda alle prescrizioni legate alla singola condizione geologica e/o sismica trattata nei paragrafi precedenti.

Area idonea a condizione TIPO "S"

Contenuto

52. Si tratta di aree poco estese, ma che interessano sia le fasce perimetrali delle ex cave, sia le scarpate morfologiche, localizzate nei cigli superiori dei versanti ad elevata acclività distribuite nel territorio.

Direttive

- 53.** Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

54. Valgono, per le ex cave, le norme di legge statali e regionali vigenti per la loro ricomposizione e messa in salvaguardia.
55. Trattandosi di aree che sono state soggette ad attività estrattiva ed eventualmente ricomposte, per qualsiasi intervento edificatorio, si dovrà:
- esaminare il progetto di ricomposizione ambientale quale documento orientativo per le indagini geologico -tecniche e per le scelte dei siti di edificazione limitrofi;
 - redigere una dettagliata caratterizzazione geologica - geotecnica che preveda relazione geologica corredata da sondaggi a carotaggio continuo per verificare i tipi di materiali che costituiscono la stratigrafia locale (terreni naturali e di riporto), il loro grado di addensamento e le loro caratteristiche geotecniche eventualmente con prove in sito e/o in laboratorio;
 - in base alle risultanze dell'indagine sopra descritta, la stessa potrà essere estesa agli aspetti idrogeologici del sito d'intervento e di un congruo intorno;

- in caso di ritrovamento di rifiuti di qualsiasi natura, dovranno essere attuate le norme delle vigenti leggi in materia (attualmente parte quarta del D.Lgs 152/2006);
 - per le eventuali opere di urbanizzazione (parcheggi, viabilità di accesso etc.), dovrà essere particolarmente curata la regimazione delle acque superficiali e reflue, evitando possibili infiltrazione nel terreno e la formazione di fenomeni di ruscellamento concentrato o di dilavamento.
56. In tutte queste aree (scarpate naturali o artificiali) saranno possibili solo le azioni finalizzate alla manutenzione ed alla messa in sicurezza dei siti. Tutti gli interventi saranno finalizzati alla sola rinaturalizzazione ed stabilizzazione dei pendii, al solo ripristino dell'ambiente e del paesaggio, mantenendo le peculiarità morfologiche ante operam, in stretta correlazione con i caratteri geologici e idrogeologici della zona.

Classe di compatibilità III - Terreni non idonei

Area non idonea generalità

Contenuto

57. Questa classe interessa quasi esclusivamente le aree del rilievo collinare, mentre nelle aree di pianura è limitata principalmente agli alvei dei corsi d'acqua, nonché alle fasce di rispetto fluviale. Vengono classificate, a seconda della tipologia, in due classi, come esplicitato sotto sia per i rilievi che per le zone pianeggianti.

Direttive

58. Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree per le zone di pericolosità geologica e idraulica.

Prescrizioni

59. L'elevata criticità geologica, ma spesso anche associata a quella sismica, preclude per queste aree un utilizzo che comporti incrementi del carico urbanistico.
60. In generale, sono ammessi solo le opere e gli interventi volti alla riparazione ed al consolidamento dell'esistente, nonché alla gestione del territorio in genere ed in particolare alla mitigazione della pericolosità ed alla stabilizzazione del dissesto.
61. Pertanto, nelle aree non idonee sono vietati interventi di nuova edificazione. Sono invece consentiti:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e
 - ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative;
 - interventi di ampliamento per adeguamento a scopo igienico sanitario o per ricavo di locali
 - accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc..);
 - interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o rete tecnologiche;
 - interventi relativi ad infrastrutture non altrimenti ubicabili ed alla sentieristica;
 - opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere;
 - interventi di miglioramento fondiario pertinenti all'attività agricola o forestale e l'edificabilità di annessi rustici di modeste dimensioni (< 8 mq);
62. In sede di PI, nelle Aree non idonee saranno possibili solo le azioni finalizzate alla

manutenzione ed alla messa in sicurezza.

63. Gli interventi saranno finalizzati alla sola rinaturalizzazione ed stabilizzazione dei pendii, al solo ripristino dell'ambiente e del paesaggio, mantenendo le peculiarità morfologiche ante operam, in stretta correlazione con i caratteri geologici e idrogeologici della zona.
64. Per le zone di rilievo si raccomanda un'azione di periodico monitoraggio per rilevare eventuali fenomeni erosivi sulle pareti e abbassamenti o sprofondamenti del fondo.
65. Per le zone ad elevata acclività e nelle vallecole è necessaria una continua azione di monitoraggio, soprattutto dopo intensi eventi piovosi, per rilevare eventuali zone in erosione, movimenti gravitativi incipienti o in atto, accumuli di materiale nei solchi torrentizi e nelle vallecole, soprattutto se incombenti su zone abitate o infrastrutture.
66. Tutti gli interventi sono comunque subordinati ad uno studio completo di fattibilità basato su specifiche indagini geologico-sismiche e su studi idrogeologici e/o idraulici approfonditi ed adeguatamente estesi alle aree contermini, nonché alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio geologico-sismico e/o idraulico.

COMPATIBILITA' SISMICA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

O.P.C.M. n. 3431 del 03.05.2005 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»"

O.P.C.M. n. 3519 del 28.04.2006 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"

D.M. del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"

D.M. del 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"

Legge 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"

Circ. LL. PP. 24.09.1988, n. 30483 "Norme tecniche per terreni e fondazioni - Istruzioni applicative"

Circ. Reg. 05.04.2000, n. 9, "Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione di opere pubbliche e private. Obblighi derivanti dalla L. 02.02.1974, n. 64 e dal D.M. 11.03.1988"

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica"

D.G.R.V. n. 1572 del 03.09.2013 "Linee Guida Regionale per la Microzonazione Sismica"

Contenuto

67. La compatibilità geologica ed idrogeologica ai fini urbanistici del territorio comunale deriva dalla valutazione comparata dei tematismi riportati nelle tavole specialistiche allegate allo studio di Microzonazione sismica redatto nel 2012-2013 seguendo le direttive del dipartimento della Protezione Civile nazionale finanziatore del progetto, allora vigenti; ma integrandole man mano con le Linee Guida pubblicate dallo stesso Dipartimento, nonché dalla Regione Veneto.

Direttive:

68. Il P.I. ed ogni azione di piano provvederanno a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione delle aree come individuate nei successivi paragrafi, attenendosi alle disposizioni regionali vigenti in materia, nonché a quelle metodologiche nazionali .

AREE STABILI SUSCETTIBILI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA*Prescrizioni:*

69. In queste aree, dove si preveda di eseguire ristrutturazioni con modifiche strutturali, ampliamenti, nuove costruzioni ed opere infrastrutturali, si dovrà, oltre alle indicazioni normative citate sopra:
- A. Caratterizzare il terreno mediante indagini geologiche e geofisiche spinte fino a profondità tali da qualificare il volume significativo influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso.
 - B. Valutare l'effetto della risposta sismica locale (RSL) mediante specifiche analisi o in rapporto ad un approccio semplificato che si basa sull'individuazione di Categorie di Sottosuolo di riferimento. Il D.M. 14.01.08 raccomanda la misura diretta delle velocità di propagazione delle onde di taglio V_s e, per Categorie di Sottosuolo speciali o nel caso di specifiche analisi di risposta sismica locale, impone di approfondire le conoscenze del sottosuolo mediante specifiche indagini in sito e prove di laboratorio, nonché di eseguire analisi numeriche di RSL.
 - C. Come previsto dal DM 14.01.2008, qualora si addotti un approccio semplificato, la classificazione può essere basata sulla stima dei valori della velocità media delle onde sismiche di taglio " V_s " ovvero sul numero medio di colpi N_{spt} per terreni a grana grossa, e coesione non drenata media " c_u ", per terreni a grana fine. Le misure in foro dovranno essere eseguite almeno ogni tre metri di profondità fino a quella prevista dal DM 14.01.2008. Le misure dirette delle onde di taglio " V_s " acquisite con metodi geofisici di superficie sono da preferire ai metodi indiretti. Dovranno essere allegati alla relazione geologica i grafici di misura e d'interpretazione delle prove in sito.
 - D. Produrre uno studio finalizzato alla determinazione della profondità del bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo.
 - E. Evitare, d'accordo con il progettista, l'effetto di doppia risonanza suolo÷struttura. Infatti, è ormai consolidata la tesi che le strutture subiscono le sollecitazioni sismiche maggiori quando c'è coincidenza tra la frequenza di vibrazione naturale del terreno investito da un'onda sismica e quella dell'edificio.
 - F. Valutare le amplificazioni locali di carattere litostragafico qualora il bedrock sia a profondità superiore ai 3 metri. L'amplificazione potrà essere determinata come indicato dall'Eurocodice 8 (vedasi anche Indirizzi e criteri di microzonazione sismica – Febbraio 2008 – conferenza Stato e Regioni).
 - G. Nelle fasce di contatto tra litologie con caratteristiche elastiche molto diverse tra

loro, oltre a quanto detto ora si dovrà verificare, attraverso prove in sito, se i contatti tra queste formazioni possono causare cedimenti differenziali. Si dovrà, anche, evitare di porre le fondazioni dei fabbricati “a cavallo” di litologie con caratteristiche marcatamente diverse.

AREE INSTABILI

70. Come indicato dagli Indirizzi nazionali, le zone classificate di “instabilità” saranno la riproduzione fedele di quelle riportate nella Carta delle MOPS dello studio sismico, ovvero le Zone di Attenzione (ZA), in quanto in questo Livello (2) non si richiedono ulteriori approfondimenti.

In particolare, ci si riferisce soprattutto alle ZALQ, alle ZAFR e ZAFAC quando a ridosso dei nuclei abitativi, essendo quelle maggiormente interessate dall'attività antropica e/o relativamente edificate.

La norma indica che queste zone potranno avere geometrie, descrizioni e indicazioni diverse e aggiuntive nella Carta di MS di Livello 3, essendo state espletate indagini ed elaborazioni proprie di questo livello di approfondimento (ICMS, 2008).

71. Nel 3° Livello di approfondimento le zone suscettibili di instabilità (instabilità di versante, liquefazioni, faglie attive e capaci) potranno essere di 2 tipi:

- ZS: Zone di Suscettibilità
- ZR: Zone di Rispetto

Per entrambi i tipi di zone sarà possibile riportare un parametro che quantifichi il fenomeno. Concettualmente il significato dei due tipi di zone è il seguente:

- Zone di Suscettibilità (ZS): sono zone nelle quali, a seguito di una raccolta dati specifici per l'instabilità in esame e l'applicazione di specifici metodi di calcolo, anche semplificati, è possibile definire la pericolosità in termini quantitativi.
- Zone di Rispetto (ZR): sono zone nelle quali, a seguito di una raccolta dati specifica per l'instabilità in esame e l'applicazione di specifici metodi di calcolo, anche avanzati, è possibile quantificare con maggior accuratezza la pericolosità. Tale quantificazione è finalizzata all'analisi dettagliata di aree limitate sulle quali possono essere presenti opere vulnerabili.

72. I parametri per le instabilità di versante sono il massimo movimento (FRT, in centimetri) di una frana in terra e il massimo spostamento di blocchi (FRR, in metri) in una frana in roccia.
73. Il parametro che caratterizza una zona instabile per liquefazione è l'Indice del potenziale di liquefazione (IL), così come definito in Sonmez (2003). Relativamente alla Zone di Attenzione ZALQ1 presenti, le analisi di 2° Livello hanno permesso di confermare quanto definito con il 1° Livello, ampliando tale fenomeno anche ad una porzione in Località Pradal.
74. Per le faglie attive e capaci il parametro quantitativo richiesto è la dislocazione massima (DISL).
75. Rimane chiaro che, come indicato dalle L.G. nazionali, con il 2° Livello di approfondimento si arriva a semplici indicatori di danno dei manufatti, poiché le analisi si basano su metodi dinamici semplificati. Si deduce che ai fini urbanistici e pianificatori le zone devono essere

studiate con il 3° Livello di approfondimento.

76. Il territorio comunale, nello specifico, presenta “zone di attenzione” l.s. quindi “suscettibili d'instabilità”. Si danno le seguenti prescrizioni minime sotto gli aspetti di caratterizzazione sismica del sito, rimandando, comunque, a tutte le disposizioni normative inerenti le costruzioni come elencate all'inizio del capitolo, nonché come indicato nelle Linee Guida nazionali e regionali di indirizzo per gli studi di microzonazione sismica. In particolare, si fa riferimento e si raccomanda di assumere nella pianificazione e progettazione futura quanto disposto dalle Linee Guida citate.
77. La pianificazione urbanistica e territoriale in zone interessate dalla presenza di ZA è chiamata a disciplinare gli usi del suolo e le previsioni di trasformazione urbana, tenendo conto della relazione tra la pericolosità sismica e i diversi contesti insediativi.

ZONE DI ATTENZIONE ZAFAC

78. Il territorio comunale è interessato da “faglie attive capaci”, quindi “zone di attenzione ZAFAC”. In questo studio, seguendo la normativa nuova, è fissato planimetricamente un buffer di 400 metri a cavallo della linee di sviluppo indicata dall'ISPRA (progetto Ithaca):
79. Le Linee Guida per le FAC prescrivono una raccolta degli elementi informativi specifici con l'obiettivo di:
- valutare quanto recente sia la sua attività. In particolare per le faglie potenzialmente attive e capaci (cap.3), in questo livello di approfondimento si dovranno espletare le indagini necessarie per definire l'intervallo cronologico superiore della loro attività (indagini paleosismologiche e datazioni dei terreni fagliati);
 - localizzare *de visu* (direttamente in trincea e/o su sezioni geofisiche) la traccia in superficie della faglia attiva e capace;
 - definire la massima dislocazione attesa in superficie, la magnitudo attesa ed il tempo di ricorrenza della faglia;
 - stabilire la geometria della FAC_x, evidenziando eventuali diversi approcci in caso si operi in condizioni post-evento, con riferimento, ad esempio, a sistemi di monitoraggio degli spostamenti/cedimenti differenziali.

Prescrizioni ZAFAC

80. Con riferimento alle tre categorie di aree urbanistiche sopra definite e alle zone di faglia in cui esse ricadono, viene proposto un abaco di diverse tipologie di indicazioni urbanistiche (Tabella sotto). Nella tabella viene riportata anche una colonna relativa alle infrastrutture, come ambito distinto e in questa sede non approfondito.

CATEGORIE URBANISTICHE		AREE EDIFICATE (RECENTI O CONSOLIDATE)	AREE NON EDIFICATE (CON PREVISIONE DI TRASFORMAZIONE)	AREE NON URBANIZZATE A TRASFORMABILITÀ LIMITATA	INFRASTRUTTURE
Zone di faglia	ZA _{ac}	Obbligo di approfondimento (8.1.1)	Obbligo di approfondimento (8.2.1)		Programma Infrastrutture (8.3)
	ZS _{ac}	Programma Zone Instabili (8.1.2)	Intervento limitato (8.2.2)		
	ZR _{ac}		Intervento inibito (8.2.3)		

Indicazioni urbanistiche

81. Nel caso di ZAFAC, nelle Aree edificate (recenti o consolidate), per interventi di nuova edificazione (nei lotti vuoti) e per interventi sull'edificato esistente, devono essere

espletati i necessari approfondimenti geologici, propri del livello 3 (par. 4.2 della PARTE PRIMA delle L.G.), al fine di individuare le ZSFAC e le ZRFAC.

82. Per le ZSFAC e ZRFAC, nelle Aree edificate (recenti o consolidate), le amministrazioni locali, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e secondo le prescrizioni e gli indirizzi dei soggetti sovraordinati, individuano e perseguono uno o più obiettivi per il Programma Zone Instabili (PZI), assumendone i contenuti nelle forme opportune, al fine di mitigare le condizioni di rischio.

Il PZI rappresenta un programma d'intervento complesso in cui vengono definiti obiettivi e ambiti di intervento, fattibilità e modalità attuative. Il PZI riguarda più in generale tutte le aree suscettibili di instabilità, fra cui anche quelle interessate da FAC.

L'assenza di un PZI determina la seguente disciplina d'uso:

Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
Esistente	Limitato	Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente).
Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione.

83. Le Aree non edificate (con previsione di trasformazione) e le Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata, ricadenti in ZAFAC, sono soggette ad un regime di limitazione di edificabilità che non autorizza alcun intervento di trasformazione, fintantoché non vengano effettuati i necessari approfondimenti al fine di individuare le ZSFAC e le ZRFAC.

È ammessa in tali aree la sistemazione di spazi aperti, senza realizzazione di volumetrie, a servizio delle funzioni e delle attività presenti nelle aree limitrofe, insediate e urbanizzate, o per incrementare la dotazione urbana di aree verdi, spazi pubblici e verde privato attrezzato.

Pertanto, l'assenza di approfondimento determina la seguente disciplina d'uso:

Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
Esistente	Limitato	Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente).
Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione.

84. Nelle Aree non edificate (con previsione di trasformazione) e nelle Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata, ricadenti in ZSFAC è prevista la seguente disciplina d'uso:

Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
Esistente	Obbligatorio	Non è obbligatoria la delocalizzazione, ma viene favorita. Interventi obbligatori (nei tempi definiti dalla Regione): interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente), indipendentemente da richieste di manutenzione o altri tipi di richiesta.
Nuova costruzione	Limitato	È consentita la nuova edificazione solo per la classe d'uso I.

85. Nelle Aree non edificate (con previsione di trasformazione) e nelle Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata, ricadenti in ZRFAC, è ammessa la sistemazione di spazi aperti,

senza realizzazione di volumetrie, a servizio delle funzioni e delle attività presenti nelle aree limitrofe, insediate e urbanizzate, o per incrementare la dotazione urbana di aree verdi, spazi pubblici e verde privato attrezzato ed è prevista la seguente disciplina d'uso:

Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
Esistente	Obbligatorio	Non è obbligatoria la delocalizzazione, ma viene favorita. Interventi obbligatori (nei tempi definiti dalla Regione): interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente), indipendentemente da richieste di manutenzione o altri tipi di richiesta.
Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione.

86. Le infrastrutture, le opere connesse a sistemi infrastrutturali e, più in generale le lifelines in programma di realizzazione deve essere favorita la delocalizzazione. Se preesistenti, o non delocalizzabili, deve essere predisposto uno specifico programma, eventualmente nell'ambito del Programma Zone Instabili, per essere sottoposte a verifica, prevedendo specifici approfondimenti conoscitivi e interventi finalizzati alla minimizzazione dei rischi. In sintesi (App. 7 LG FAC):

APPENDICE A7

SCHEMI SINTETICI DI CLASSIFICAZIONE

A ciascuna indicazione urbanistica della tabella B1 (qui riportata nuovamente) vengono associate una o più indicazioni sulla tipologia di intervento per l'edilizia esistente o di nuova costruzione riportate nella tabella B2.

CATEGORIE URBANISTICHE		AREE EDIFICATE (RECENTI O CONSOLIDATE)	AREE NON EDIFICATE (CON PREVISIONE DI TRASFORMAZIONE)	AREE NON URBANIZZATE A TRASFORMABILITÀ LIMITATA	INFRASTRUTTURE
Zone di fascia	ZA _{ac}	Obbligo di approfondimento (8.1.1)	Obbligo di approfondimento (8.2.1)		Programma Infrastrutture (8.3)
	ZS _{ac}	Programma Zone Instabili (8.1.2)	Intervento limitato (8.2.2)		
	ZR _{ac}		Intervento inibito (8.2.3)		

Tabella B1> Indicazioni urbanistiche.

CATEGORIE URBANISTICHE		AREE EDIFICATE (RECENTI O CONSOLIDATE)	AREE NON EDIFICATE (CON PREVISIONE DI TRASFORMAZIONE)	AREE NON URBANIZZATE A TRASFORMABILITÀ LIMITATA	INFRASTRUTTURE
Zone di fascia	ZA _{ac}	EL – NI	EL – NI		Programma Infrastrutture
	ZS _{ac}	EL – NI (EL – NL)	EO – NL		
	ZR _{ac}	(EO – NL) (EO – NI) (EO – NI)	EO – NI		

Tabella B2 → Indicazioni sulle tipologie di intervento per l'edilizia esistente e per la nuova edificazione.

LEGENDA

Sigla	Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
EL	Esistente	Limitato	Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente).
EO	Esistente	Obbligatorio	Non è obbligatoria la delocalizzazione, ma viene favorita. Interventi obbligatori (nei tempi definiti dalla Regione): interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente), indipendentemente da richieste di manutenzione o altri tipi di richiesta.
EI	Esistente	Delocalizzazione	Non è consentito alcun intervento sull'edilizia esistente, perché oggetto di delocalizzazione obbligatoria.
NL	Nuova costruzione	Limitato	È consentita la nuova edificazione solo per le classi d'uso I.
NI	Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione.

ZONE DI ATTENZIONE ZALQ

87. Nelle aree a potenziale cedimento per liquefazione di terreni saturi (ZALQ), la suscettività a questo fenomeno dovrà essere valutata attraverso prove in situ adeguate (SPT, SCPTU, etc) oltre a analisi di laboratorio. Gli Indirizzi e criteri di microzonazione sismica – rapporto finale del Febbraio 2008 – conferenza Stato e Regioni prevedono che possa essere omessa tale verifica solo quando si presenta almeno una delle seguenti condizioni:

- sisma atteso con magnitudo inferiore a 5;
- accelerazione massime attese in superficie minori di 0,1g;
- accelerazione massima attesa in superficie minore di 0,15g e terreni ricadenti in una delle seguenti categorie:
- frazione fine passante al setaccio 200 ASTM FC maggiore del 20% con Indice plastico IP >10
- FC>35% e resistenza N160>20

- $FC > 5\%$ e resistenza $N_{160} > 25$
 - profondità media della falda maggiore a 15 metri da piano campagna per superfici piane e fondazioni delle strutture superficiali
 - distribuzione granulometrica esterna ai fusi granulometrici suscettibili a liquefazione.
88. Per superfici pianeggianti gli effetti sono trascurabili se lo spessore dello strato più superficiale "non liquefacibile" è maggiore dello spessore del sottostante strato "liquefacibile".
89. I livelli di approfondimento per l'individuazione delle zone potenzialmente interessate da liquefazione, descritti nel presente documento, sono:
- livello 1 (Carta delle MOPS) per l'individuazione di Zone di Attenzione per la liquefazione (ZALQ), nel quale vengono utilizzati elementi informativi minimi (litostratigrafia, profondità della falda, elementi paleogeografici, ecc.);
 - livello 3 (Carta di MS) nel quale vengono distinte due modalità di approfondimento delle analisi in funzione di due tipologie di zone previste:
 - Zone Suscettibili di liquefazione (ZSLQ), da identificare con elementi informativi specifici e metodi di calcolo semplificati;
 - Zone di Rispetto per la liquefazione (ZRLQ), da identificare con elementi informativi specifici e metodi di calcolo avanzati.
90. Le stime dell'Indice del potenziale di Liquefazione medio della zona (IL) saranno sviluppate nel livello 3. Questo parametro richiede, infatti, specifiche analisi e indagini più approfondite. I risultati degli studi con approfondimenti di livello 2 (abachi), in particolari condizioni di assetto geologico del sottosuolo, possono invece essere utilizzati limitatamente al calcolo dell'accelerazione massima in superficie (a_{max}) e saranno utilizzati nelle Carte di MS per la caratterizzazione delle ZSLQ e delle ZRLQ.

Livello di MS	Carta	Zone di liquefazione	Elementi informativi	Metodi
1	MOPS	Zone di Attenzione (ZALQ)	Minimi	-
3	MS	Zone di Suscettibilità (ZSLQ)	Specifici	Semplificati (<i>sensu</i> AGI, 2005)
3	MS	Zone di Rispetto (ZRLQ)	Specifici	Avanzati (<i>sensu</i> AGI, 2005)

Livelli, carte e corrispondenti tipi di zone di liquefazione.

Prescrizioni ZALQ

91. I criteri definiti per indirizzare la disciplina d'uso del suolo in zone suscettibili alla liquefazione devono tener conto di due fattori:
- l'instabilità da liquefazione può interessare aree relativamente vaste del territorio (interessando talvolta anche il territorio di un intero comune);
 - a differenza di altre forme di instabilità è possibile mettere in atto interventi puntuali di riduzione della pericolosità, attraverso interventi diretti sul suolo, e della vulnerabilità, attraverso interventi sull'edificio.

Categorie urbanistiche		Aree edificate (recenti o consolidate)	Aree non edificate (con previsione di trasformazione)	Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata	Infrastrutture
Zone di liquefazione	ZA _{LQ}	Obbligo di approfondimento (5.1.1)	Obbligo di approfondimento (5.2.1)		Programma Infrastrutture (5.3)
	ZS _{LQ}	Programma Zone Instabili (5.1.2)	Intervento limitato (5.2.2)		
	ZR _{LQ}				

Indicazione urbanistiche

92. Nel caso di aree edificate e non edificate, come anche per le infrastrutture, valgono le prescrizioni elencate nelle Linee Guida LQ, che riprendo lo schema metodologico illustrato sopra per le FAC. Si rimanda, quindi, alle LG specifiche.
93. Di seguito uno schema sintetico delle azioni fattibili o meno per l'urbanizzazione (App. B2 LG).

APPENDICE B2 – Schemi sintetici di classificazione

A ciascuna indicazione urbanistica della Tab. B1 (qui riportata nuovamente) vengono associate una o più indicazioni sulla tipologia di intervento per l'edilizia esistente o di nuova costruzione riportate nella Tab. B2.

Categorie urbanistiche		Aree edificate (recenti o consolidate)	Aree non edificate (con previsione di trasformazione)	Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata	Infrastrutture
Zone di liquefazione	ZALQ	Obbligo di approfondimento (5.1.1)	Obbligo di approfondimento (5.2.1)		Programma Infrastrutture (5.3)
	ZSLQ	Programma Zone Instabili (5.1.2)	Intervento limitato (5.2.2)		
	ZRLQ				

Tabella B2.1 - Indicazioni urbanistiche

Categorie urbanistiche		Aree edificate (recenti o consolidate)	Aree non edificate (con previsione di trasformazione)	Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata	Infrastrutture
Zone di liquefazione	ZALQ	EL-NI	EL-NI		Programma Infrastrutture
	ZSLQ	EL-NI (EL-NL) (EO-NL) (EO-NI) (ED-NI)	EL-NL		
	ZRLQ				

Tabella B2.2 – Indicazioni sulle tipologie di intervento per l'edilizia esistente e per la nuova edificazione.

Legenda

Sigla	Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
EL	Esistente	Limitato	Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, o altri interventi obbligatori di settore, qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento o di adeguamento e valutazione di eventuali interventi di riduzione della pericolosità (in conformità alla normativa vigente).
EO	Esistente	Obbligatorio	Non è obbligatoria la delocalizzazione, ma viene favorita. Interventi obbligatori (nei tempi definiti dalla Regione): interventi di miglioramento e/o adeguamento e/o rafforzamento locale e valutazione di interventi di riduzione della pericolosità (in conformità alla normativa vigente), indipendentemente da richieste di manutenzione o altri tipi di richiesta.
ED	Esistente	Delocalizzazione	Non è consentito alcun intervento sull'edilizia esistente, perché oggetto di delocalizzazione obbligatoria.
NL	Nuova costruzione	Limitato	E' consentita la nuova edificazione con valutazione di interventi di riduzione della pericolosità (in conformità alla normativa vigente).
NI	Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione.

ZONE DI ATTENZIONE PER FRANE SISMOINDOTTE ZAFR

94. Nelle aree suscettibili ad instabilità” per potenziali smottamenti e/o frane sismoindotte (ZAFR) in pendii naturali, oltre alle normali indagini e studi indicati da normativa, si provvederà a:

- Caratterizzare il sottosuolo con la misura delle Vs30, come previsto da DM 14.01.2008. Le misure dovranno essere eseguite almeno ogni metro lineare di profondità fino a quella prevista dal DM 14.01.2008. E' consigliabile acquisire i valori Vs30 da misure dirette e non da quelle indirette (es. prove penetrometriche o SPT). Si dovrà anche

produrre uno studio finalizzato alla determinazione della profondità del bedrock

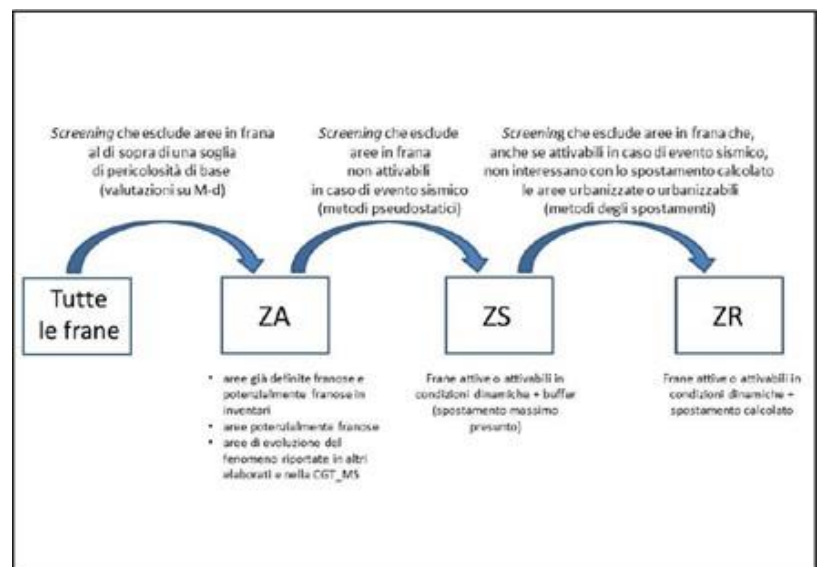
sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo.

- Valutare le amplificazioni locali di carattere litostragrafico, se il bedrock si trova a profondità superiore ai 3 metri, e topografico. L'amplificazione topografica potrà essere determinata come previsto dall'Eurocodice 8 e/o utilizzando quanto disposto negli "Indirizzi e criteri di microzonazione sismica 2008".
- Eseguire i calcoli stabilità del pendio a seguito dell'azione sismica, attraverso una specifica analisi dinamica. In alternativa potranno essere utilizzati appositi abachi, purché il sito d'intervento presenti caratteristiche conformi alle ipotesi di base utilizzate per l'elaborazione degli abachi stessi.

95. Stabilita la tipologia del fenomeno fisico delle instabilità di versante per le frane in terra e per le frane di crollo, valutandone le forme e dimensioni delle zone investite dal fenomeno, come indicato nella Parte Prima delle Linee Guida FR, si deve tener conto degli usi del suolo nelle zone investite dal fenomeno, sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista delle classi d'uso dei manufatti (Parte seconda delle L.G.).

96. Si rammenta che la metodologia generale, adottata nelle L.G., si basa su procedure di screening successivi che, partendo da tutte le instabilità di versante segnalate in documentazione pregressa e in database (PAI, IFFI,...), consentono di individuare le frane attivabili con una forzante sismica e che interessano le aree urbanizzate e urbanizzabili (Figura sotto).

- Uno screening preliminare escluderà, solo sulla base della pericolosità sismica di base, le aree che, pur essendo in frana, non saranno soggette a forzante sismica tale da provocarne l'attivazione.
- Uno secondo screening, applicando metodi pseudostatici che considerano dati geologici e geotecnici, consentirà di escludere altre aree.
- Il terzo e ultimo screening permetterà di definire solo le frane che potenzialmente possono interessare le aree urbanizzate e urbanizzabili, valutando e calcolando gli spostamenti.



97. I livelli di approfondimento delle ZA, ZS e ZR per le instabilità di versante (frane) e le carte per l'individuazione delle instabilità di versante, descritti nella LG FR, sono sintetizzati nella Figura sotto:

Livello di MS	Carta	Zone di instabilità di versante	Elementi informativi	Analisi e metodi
1	MOPS	Zone di Attenzione (ZA_{FR})	Minimi Dati pregressi	-
2	MS	Zone di Attenzione (ZA_{FR})	-	<i>Non si effettuano studi sulle instabilità di versante</i>
3	MS	Zone di Suscettibilità (ZS_{FR})	Specifici	Semplificate (<i>sensu</i> AGI, 2005) Metodi pseudostatici per frane in terra Metodi semplificati per definire la suscettibilità e la <i>runout distance</i> per frane di crollo
3	MS	Zone di Rispetto (ZR_{FR})	Specifici	Dinamiche semplificate o avanzate (<i>sensu</i> AGI, 2005). Metodi degli spostamenti e calcolo <i>runout distance</i>

e nello specifico:

Metodi	Parametro	ZONE	CARTA	LIVELLO MS
Analisi inventari		ZA_{FR} (Zona di Attenzione)	MOPS	1
<i>Non si effettuano studi sulle instabilità</i>		ZA_{FR} (Zona di Attenzione)	MS	2
Valutaz. attività Pseudostatici Buffer	FR_{st} $K_c < K_{h_{st}}$ area	ZS_{FR} (Zona di Suscettibilità)	MS	3
Spostamenti	FRT	ZR_{FR} (Zona di Rispetto)	MS	3

Schema riassuntivo per la verifica delle condizioni per l'individuazione delle zone per le frane in terra.

Metodi	Parametro	ZONE	CARTA	LIVELLO MS
Analisi inventari Metodi empirici	<i>Runout distance</i>	ZA_{FR} (Zona di Attenzione)	MOPS	1
<i>Non si effettuano studi sulle instabilità</i>		ZA_{FR} (Zona di Attenzione)	MS	2
Valutaz. attività RHAP-MS	FR_{st} Soglia	ZS_{FR} (Zona di Suscettibilità)	MS	3
Metodi empirici	<i>Runout distance</i>			
Spostamenti	<i>Runout distance</i> FRR	ZR_{FR} (Zona di Rispetto)	MS	3

Schema riassuntivo per la verifica delle condizioni per l'individuazione delle zone per le frane di crollo.

Prescrizioni ZAFR

98. I criteri definiti per indirizzare la disciplina d'uso del suolo in zone interessate da instabilità di versante sismoindotte devono tener conto di alcuni fattori:
- per le instabilità di versante sismoindotte l'area di studio da considerare non è solo quella che riguarda la parte urbanizzata e urbanizzabile, ma include anche quella a monte e a valle del centro abitato, interessata dal fenomeno.

- a differenza di altre forme di instabilità (FAC) è possibile mettere in atto opere di riduzione della pericolosità, attraverso interventi di stabilizzazione del suolo (cfr. NTC 2008 par.6.3.5).
- a differenza delle altre forme di instabilità (FAC e Liquefazioni), la disciplina urbanistica per le aree sottoposte a instabilità di versante (non sismoindotta) può essere già stata individuata in alcuni strumenti di pianificazione territoriale di settore (Piani di Assetto Idrogeologico - PAI) o dalla normativa regionale. Nell'Appendice B1 è riportata una sintesi di alcune normative PAI.

99. Con riferimento alle tre categorie di aree urbanistiche sopra definite e alle zone interessate da instabilità di versante sismoindotte in cui esse ricadono, viene proposto un abaco di diverse tipologie di indirizzi. Nella Tabella viene riportata anche una colonna relativa alle infrastrutture, come ambito distinto e in questa sede non approfondito.
100. Nel caso di ZAFR, nelle Aree edificate (recenti o consolidate), per interventi di nuova edificazione (nei lotti vuoti) e per interventi sull'edificato esistente, devono essere espletati i necessari approfondimenti geologici e geotecnici, propri del Livello 3 di MS al fine di individuare le ZSFR e le ZRFR, oppure, per interventi puntuali, gli approfondimenti previsti dalla normativa tecnica vigente. E' prerogativa delle Regioni definire eventuali limiti temporali, in ragione delle risorse disponibili, per l'espletamento dei suddetti approfondimenti. L'assenza di approfondimento determina la seguente disciplina d'uso:

Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
Esistente	Limitato	Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, o altri interventi obbligatori di settore, qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale e valutazione di eventuali interventi di riduzione della pericolosità (in conformità alla normativa vigente). Si rimanda alla normativa regionale o alla disciplina urbanistica del PAI di riferimento, qualora siano vigenti norme più restrittive.
Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione

101. Le amministrazioni locali nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e secondo le prescrizioni e gli indirizzi dei soggetti sovra-ordinati, individuano e perseguono uno o più obiettivi per il Programma Zone Instabili (PZI), assumendone i contenuti nelle forme opportune, al fine di mitigare le condizioni di rischio. Si vedano le Linee Guida FR.

ZONE DI ATTENZIONE PER CEDIMENTI DIFFERENZIALI ZAID

102. Nelle aree suscettibili ad instabilità per cedimenti differenziali legati a terreni riportati, si provvederà a caratterizzare il sottosuolo mediante adeguate indagini geognostiche in situ e in laboratorio al fine di esplorare la variabilità spaziale dei caratteri stratigrafici e meccanici del deposito; nonché dei parametri sismici con la profondità. E' consigliabile acquisire i valori Vs30 da misure dirette e non da quelle indirette

Art. 29 – Aree soggette a dissesto idrogeologico – Compatibilità idraulica**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 34 Tav. n. 08.03, Carta delle

fragilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il territorio del Comune di Marostica è compreso nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione.

Pericolosità Idraulica: Il territorio del Comune di Marostica non presenta aree di rischio idraulico in riferimento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico. Quelle inizialmente segnalate sono state stralciate con i decreti sopra citati. Non sono neppure evidenziate aree a rischio nel PGRA attuale.

Pericolosità Geologica: Il PAI, nella stesura della variante adottata con delibera n. 3 in data 09.11.2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, ha individuato, all'interno del territorio comunale, numerose aree caratterizzate da dissesti "puntuali" ed areali distribuite abbastanza omogeneamente nel territorio in rilievo e con grado di pericolosità da 1 a 4.

2. La individuazione di aree di attenzione, invece, deriva dall'accorpamento di informazioni del PTCP, della Banca dati IFFI e dalla Regione. In tutti i casi si tratta di "Zone di attenzione geologica", non classificate.

DIRETTIVE

3. Il PI provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree per le zone di pericolosità geologica e idraulica.
4. Ad ogni grado di pericolosità geologica e idrogeologica saranno associate specifiche norme di salvaguardia conformi alle Norme Tecniche Attuative del PAI stesso. In particolare si farà riferimento agli artt. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 delle NTA del PAI. Ma anche quanto disposto dalla DGR 649/2013 e dalla DGR 788/2013 e relative Linee guida.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. I vincoli, le norme e le direttive dovranno essere finalizzate sia a prevenire la pericolosità idraulica nel territorio del comune, sia ad impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili Tali disposizioni sono di applicazione obbligatoria e vincolante nel rispetto della legislazione vigente.
6. Qualsiasi modifica comportante un potenziale rischio geologico e idraulico deve essere valutata in relazione alle quote del terreno ed al grado di impermeabilizzazione, descrivendo dettagliatamente gli accorgimenti compensativi adottati al fine di evitare ogni pericolosità.
7. Ogni intervento in attuazione diretta del PRC o di pianificazione urbanistica attuativa

eseguito nelle aree interessata da pericolosità idraulica o geologica dovrà essere conforme alle Norme di Attuazione del PAI.

8. In sede di redazione del Piano degli interventi (PI), adottato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2004, il Comune provvederà a valutare le condizioni di dissesto delle zone classificate a pericolosità geologiche derivanti e perimetrate da PTCP e da IFFI e contenute nel PAI, verificando la compatibilità delle previsioni urbanistiche in relazione alle condizioni di dissesto evidenziate.
9. Non costituisce variante ai PAT ogni eventuale recepimento di variante/adeguamento/modifica al PAI che, per altro, risulta immediatamente efficace a partire dalla data di entrato in vigore della stessa. Il Comune provvederà periodicamente all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle norme tecniche in conformità alla variante / adeguamento/ modifica al PAI.

Vincoli del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

10. Il PAT prevede e demanda al PI l'adozione di misure per la riduzione della vulnerabilità di edifici, tessuti urbani e aree ai rischi idraulici, in relazione alle aree di pericolosità idraulica ed alla frequenza di allagamento che li caratterizza, con particolare riferimento a quelle individuate dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).
11. Il PGRA individua e classifica alcune aree del territorio comunale in funzione delle seguenti diverse condizioni di pericolosità:
 - a) P2: aree a pericolosità idraulica media;
 - b) P1: aree a pericolosità idraulica moderata;
 - c) R2: aree a rischio medio;
 - d) R1: aree a rischio moderato;che sono da intendersi prescrittive e vincolanti.
12. Gli elaborati grafici di riferimento sono le Tavole del PGRA "Carta della pericolosità idraulica", scala 1:10.000, e i piani, regolamenti e leggi di riferimento sono:
 - Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, "Direttiva Quadro Acque"
 - Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, "Direttiva Quadro Alluvioni"
 - Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), Adozione con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino del 21 dicembre 2021
 - DGRV 6 ottobre 2009, n. 2948 "Valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. Modalità operative e indicazioni tecniche";

TITOLO VI: TRASFORMABILITA'

Parte I: Azioni strategiche

Art. 30 – Urbanizzazione consolidata

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza
- Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio»”, Art. 2, comma 1 lett. e)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della trasformabilità
- Elab. n. 35 Tav. n. 08.05, Perimetro Ambiti di Urbanizzazione Consolidata ai sensi della L.R. 14/2017 Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Le aree di urbanizzazione consolidata (a destinazione prevalentemente residenziale o produttiva) comprendono:
 - a. gli ambiti territoriali in cui l'esistenza e dotazione delle opere di urbanizzazione primaria consentono l'intervento diretto senza ulteriori prescrizioni;
 - b. gli ambiti territoriali destinati dal PRGC Vigente a zone territoriali omogenee di tipo A, B, C, D ed F.
2. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendo le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma a insediamenti strutturati: la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti.
3. Il PAT distingue, per le aree consolidate a prevalente destinazione produttiva, così come da PRG vigente, le aree produttive ampliabili e le aree produttive non ampliabili, rappresentando le prime con apposito perimetro di identificazione.

DIRETTIVE

4. Il PI articola la disciplina di queste aree precisando i perimetri delle porzioni di area ad urbanizzazione consolidata:
 - a. sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'ATO di appartenenza, l'adeguamento degli indici di edificabilità secondo criteri di ottimale utilizzo della risorsa suolo e la possibilità di recupero e riconversione dei corpi edilizi eventualmente adibiti ad attività produttive in zona impropria;
 - b. interstiziali o di frangia, non sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'ATO di appartenenza, la possibilità di ampliamento e/o di nuova edificazione;
 - c. definite dalle zone di espansione.

5. Il PI provvederà al monitoraggio del fabbisogno edilizio residenziale e produttivo al fine di verificare il grado di utilizzo del patrimonio edilizio coerentemente con le direttive del PTCP (art. 61).
6. Per le aree produttive ampliabili individuate è ammesso un ampliamento massimo del 10% della sua superficie territoriale produttiva individuata dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTCP di Vicenza. Per le aree per le quali sono stati adottati ampliamenti nel periodo dal 01.01.2007 alla data di adozione del PTCP di Vicenza la percentuale del 10% va calcolata rispetto alla superficie originaria.
7. Per ciascuna delle aree produttive ampliabili il PI dovrà andare a redigere una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione, che definisca:
 - a. funzioni, attività, servizi ammissibili nell'area ed eventuali forme di incentivazione alla localizzazione e/o alla riconversione d'uso;
 - b. interventi finalizzati alla riqualificazione dell'area esistente anche definendo un programma economico-finanziario che individui le risorse pubbliche e private per la sua attuazione;
 - c. la quantificazione delle effettive esigenze di ampliamento delle aree destinate alle attività produttive e di servizio;
 - d. le forme più opportune per la gestione dell'area;
 - e. criteri per la riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e del loro consumo di risorse non rinnovabili prevedendo forme di incentivo;
 - f. i criteri per il rilascio dei titoli abilitativi che incentivino la realizzazione di opere edilizie coerenti con gli obiettivi della qualità architettonica e con l'uso di tecnologie di bioedilizia nei fabbricati
 - g. criteri per favorire la densificazione edificatoria, con lo scopo di ridurre il consumo di territorio;
 - h. forme di incentivo, anche ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04, per il trasferimento delle attività produttive fuori zona all'interno delle aree definite ampliabili;
 - i. l'individuazione delle misure necessarie a far fronte all'impatto sociale e demografico derivante dall'attuazione dell'area e dall'insediamento delle attività;
 - j. indicazione delle misure necessarie per ottimizzare le condizioni generali di mobilità delle persone e delle merci anche in relazione all'impatto del traffico generato dalle nuove aree previste.
8. Per le aree produttive non ampliabili individuate come "consolidate" in sede di PI potranno essere previsti ampliamenti nel limite del 5% della superficie territoriale dell'area interessata vigente alla data di adozione del PTCP di Vicenza, purché tali previsioni siano rivolte a soddisfare esigenze di potenziamento e adeguamento delle aziende già insediate nella zona. L'ampliamento è subordinato alla previsione di misure di compensazione degli impatti ambientale, paesaggistico, visivo ed acustico. In deroga, con le modalità di cui all'art. 68 del PTCP stesso, possono essere concessi ampliamenti ulteriori per le aree produttive non ampliabili "consolidate" nei casi previsti dall'art. 68, comma 1, lett. b) e c) del PTCP stesso.
9. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti PRGC, qualora compatibili con il PAT.

CONTENUTI E FINALITÀ

10. Le aree di urbanizzazione consolidata (AUC) ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lett. e) della LR 14/2017 comprendono:
- a. l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;
 - b. le parti del territorio oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) approvato od oggetto di istanza già presentata;
 - c. le aree intercluse definibili attraverso i seguenti criteri fisici e urbanistici:
 - d. accessibilità esistente all'ambito;
 - e. una ridotta dimensione in termini di superficie territoriale;
 - f. una posizione e morfologia tale da non compromettere il paesaggio agricolo o naturale in cui insiste;
 - g. i nuclei insediativi in zona agricola;
 - h. il riconoscimento e la legittimazione del sistema insediativo lineare o di frangia come modello insediativo caratterizzante il territorio comunale esternamente ai centro;
 - i. gli edifici singoli in zona agricola e relativa pertinenza, le attività produttive in zona impropria e le schedature puntuali di aree pertinenziali dei fabbricati di valore architettonico o ambientale nei centri rurali e aree interessate da edificazione di più vecchio impianto nei centri rurali.

DIRETTIVE

11. Il PI precisa i perimetri delle aree di urbanizzazione consolidata e ne dispone apposita disciplina perseguendo i seguenti obiettivi:
- a. difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - b. riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione;
 - c. recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente.
 - d. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT:
 - e. stabilisce i criteri e le modalità per la riqualificazione e rigenerazione degli ambiti territoriali, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio;
 - f. individua, precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare:
 - g. interventi di riqualificazione edilizia e ambientale di cui all'Art. 5 della LR 14/2017;
 - h. interventi di riqualificazione urbana di cui all'Art. 6 della LR 14/2017;
 - i. interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all'Art. 7 della LR 14/2017;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento previsti dallo strumento urbanistico generale, qualora compatibili con il PAT, in deroga alla quantità

massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo di cui al successivo Articolo 4.

Art. 31 – Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT classifica quali “Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza” le aree e/o complessi di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, da potenziare e/o di nuova collocazione. Il PAT individua alcuni dei servizi di maggiore rilevanza, demandando al Piano degli Interventi l’individuazione e la regolamentazione complessiva di tutte le aree a servizi.

DIRETTIVE

2. Il PI provvederà a disciplinare:
 - a. le funzioni da confermare;
 - b. le funzioni da trasferire;
 - c. le funzioni da riconvertire;
 - d. i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.
3. Il PI, in coerenza con gli indirizzi del PAT:
 - a. disciplina gli interventi ammissibili;
 - b. indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
 - c. prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture con adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione urbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed eliminazione delle barriere architettoniche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Fino l’approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRGC previgente. L’attuazione delle previsioni del PAT potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l’apposizione di vincoli urbanistici preordinati all’esproprio.

Art. 32– Infrastrutture di maggior rilevanza**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di

Vicenza. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT ha individuato i seguenti assi infrastrutturali di maggior rilevanza:
 - a) SP 111
 - b) SP 248
 - c) nuovo tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta
2. Il PAT ha individuato anche la rete della mobilità lenta, così come da articolazione e classificazione del PTCP di Vicenza, e identificabile in rete lenta di secondo livello il cui effettivo tracciato è demandato alle successive fasi programmatiche. Il PAT individua altresì il tracciato dell'Ippovia del Brenta. Tale individuazione ha solo carattere indicativo.
3. Il PAT definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di interventi di nuova costruzione e riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali appartenenti alla rete della mobilità, come elencata al comma primo del presente Articolo, al fine di conseguire il miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale attraverso:
 - a. il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza;
 - b. la moderazione del traffico nei tratti urbani;
 - c. la riorganizzazione dei flussi di traffico;
 - d. la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento e dal rumore;
 - e. la qualificazione dei materiali e degli

spazi. DIRETTIVE

4. Il PI provvederà a disciplinare per le singole infrastrutture esistente e di nuova previsione:
 - a. la categoria di appartenenza;
 - b. le modalità di realizzazione e/o riqualificazione;
 - c. gli interventi di compensazione ambientale;
 - d. gli interventi relativi alla moderazione del traffico;
 - e. gli interventi “complementari” riguardanti le intersezioni ed i collegamenti con gli assi principali;
 - f. gli interventi di qualificazione paesaggistica riguardanti il verde e l'arredo.
5. Il P.I. dovrà raccordarsi con il Piano della Mobilità comunale.

Art. 33 – Edificazione diffusa**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza.
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13, n. 43, n. 44.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della

trasformabilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione:
 - a. a morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleare isolata;
 - b. eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, espresse;
 - c. dotate delle opere di urbanizzazione essenziali e sostanzialmente carente dei servizi collettivi propri delle zone residenziali.
2. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del P.A.T. ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.
3. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11/2004.
4. Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

DIRETTIVE

5. In sede di Piano degli Interventi dovranno essere definiti i perimetri e le regole insediative e di tutele di tali ambiti.
6. In tali aree, il Piano degli Interventi potrà prevedere il riconoscimento della destinazione residenziale per gli immobili esistenti e la realizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione necessarie.
7. Il Piano degli Interventi potrà prevedere il consolidamento delle strutture insediative esistenti attraverso la definizione degli ampliamenti possibili e l'individuazione di nuovi lotti edificabili e dei parametri per la loro realizzazione.
8. Lo stesso Piano degli Interventi potrà stabilire di volta in volta la quota di volumetria realizzabile ricavata da crediti edilizi riferiti a fabbricati esistenti in zona agricola e le opere di compensazione e mitigazione ambientale da realizzarsi contestualmente alla nuova edificazione. A tal fine il Piano degli Interventi dovrà predisporre uno specifico disegno di dettaglio a cui dare valore di Piano urbanistico attuativo entro cui individuare gli interventi di mitigazione/compensazione ambientale da realizzare contestualmente alle nuove edificazioni.
9. All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con

l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola a titolo principale, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate; conseguentemente in sede di P.I. l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla rettifica dei perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal PAT qualora il rilievo degli ambiti delle aziende agricole esistenti (ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. a della L.r. 11/2004) rilevasse la presenza dei centri aziendali in tali ambiti.

10. L'efficacia di nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, è subordinata al trasferimento, dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, anche attraverso il ricorso agli strumenti di perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, e tenuto conto di quanto previsto dal punto 7 bis della DGR 856/2012.
11. In sede di P.I. potranno essere individuati nuovi ambiti di Edificazione Diffusa nelle aree già classificate come E4 dal PRG previgente, previa valutazione della compatibilità geologica, idraulica e sismica.

Art. 34 – Aree di riqualificazione e riconversione**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. n. 13
- Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio»”, Art. 2, comma 1 lett. e)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della

trasformabilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. Le “Aree di riqualificazione e riconversione” includono ambiti territoriali consolidati che presentano caratteri di criticità od obsolescenza dovuti principalmente a processi di dismissione di attività produttive o di progressiva loro incompatibilità con l’evoluzione del contesto urbano e territoriale di riferimento, cui il PAT attribuisce un ruolo strategico ai fini sia del superamento delle situazioni di degrado sia del soddisfacimento futuro del fabbisogno collettivo di qualità urbana e territoriale.
2. Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono anche gli ambiti territoriali destinati dal PRGC Vigente a zone territoriali omogenee di tipo C3

DIRETTIVE

3. Il PI, nel rispetto delle strategie del PAT, del dimensionamento e delle funzioni, attribuite agli ATO, può introdurre nuove “Aree di riqualificazione e riconversione” o modificare i parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel PAT, senza procedere ad una variante dello stesso PAT, ferme restando le seguenti regole:
 - a. la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto dei principi definiti nel Titolo II delle presenti NT;
 - b. tutte le aree di riqualificazione dovranno essere soggette a PUA e convenzionamento.
4. La riqualificazione si attua con interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso attraverso:
 - a. il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano;
 - b. il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche mediante il completamento dell’edificato;
 - c. il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici;
 - d. una più omogenea individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. La modalità di intervento prevista generalmente il PUA, salvo specifiche differenti in sede di P.I. , nel rispetto dei criteri perequativi previsti.
6. Il P.I. potrà introdurre nuove Aree di Rigenerazione e Riqualificazione da anche riclassificando quelle definite dal P.A.T. o modificare i parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso P.A.T, ferme restando le seguenti regole:
 - a. la riqualificazione delle aree non può superare i limiti dell’A.T.O. di appartenenza;
 - b. la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi formulati negli elaborati del P.A.T.;

- c. il rispetto dei criteri perequativi previsti;
 - d. La riqualificazione si attua con interventi estesi all'intero ambito o a parti di esso attraverso:
 - e. il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano;
 - f. il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche mediante il completamento dell'edificato;
 - g. il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici;
 - h. una più omogenea individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse.
7. Prima dell'approvazione del PRG/I, fatte salve diverse previsioni del previgente P.R.G., sono ammessi interventi edilizi nei limiti di cui alla lettera d) Art. 3, comma 1 del D.P.R. 380/2001.
8. Prima dell'approvazione del PRG/PI, è ammessa altresì l'approvazione di Programmi integrati ai sensi e secondo le modalità previste al comma 8.
9. Nelle more dell'approvazione del PRG/PI sono ammessi sugli edifici esistenti gli interventi già previsti da schedatura puntuale di PRG previgente, anche in riferimento alle attività produttive "da confermare" o, in caso contrario, delle sole categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria e del restauro e di risanamento conservativo.
10. Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi che demandano al P.I. e ad un PUA l'attuazione, sia relativi ad aree di riqualificazione e riconversione e per programmi complessi, sia relativi ad aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa regionale vigente¹.

¹ Articolo così modificato in recepimento al parere motivato VAS n. 267 del 16 dicembre 2025 punto 10

Art. 35 – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della

trasformabilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” includono ambiti per i quali si rende necessaria la riqualificazione ambientale previa la cessazione delle attività insediate in loco.

DIRETTIVE

2. Gli interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso si attuano anche attraverso l’utilizzo combinato o disgiunto di:
 - a. perequazione urbanistica di cui al precedente Art. 4 delle presenti NT;
 - b. credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti NT;
 - c. procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni;
 - d. accordo pubblico privato di cui al precedente Art. 9 delle presenti N.T;
 - e. accordo di programma di cui all’Art. 7 della LR n. 11/2004;ad integrazione o in variante allo strumento urbanistico ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi previsti.
3. Il PI individua “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” nel rispetto delle strategie e del dimensionamento del PAT e nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità analizzati in sede di VAS.

Art. 36 – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e alla riconversione

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della

trasformabilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e alla riconversione” sono ambiti complessi da progettare in modo unitario, laddove l’elemento ordinatorio della trasformazione è lo spazio pubblico
2. I Piani degli Interventi dovranno attuare le previsioni delle aree comprese negli Schemi direttori con attenzione ai temi trattati e agli obiettivi considerati.
Le trasformazioni delle aree comprese o riferite a tali ambiti dovranno essere inserite, secondo un disegno unitario, in uno stesso Piano degli Interventi. In alternativa le trasformazioni inserite nei Piani degli Interventi dovranno comunque prevedere continuità con gli obiettivi e i temi trattati negli Schemi direttori.

DIRETTIVE

3. Gli interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso si attuano anche attraverso l’utilizzo di:
 - a) perequazione urbanistica di cui al precedente Art. 4 delle presenti NT;
 - b) credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti NT;
 - c) accordo pubblico privato di cui al precedente Art. 9 delle presenti N.T;
 - d) accordo di programma di cui all’Art. 7 della LR n. 11/2004;ad integrazione o in variante allo strumento urbanistico ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi previsti.
4. Il PI può introdurre e/o modificare nuovi “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” nel rispetto dei contenuti previsti per i PUA dall’Art. 19 della LR n. 11/2004 e nel rispetto delle strategie e del dimensionamento del PAT e nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità analizzati in sede di VAS.
5. Per gli ambiti individuati dal PAT valgono gli obiettivi e le direttive riportate di seguito, per ciascun contesto così denominato:
 - a) 01 – Porta Ovest;
 - b) 02 - SP 248 - Asse Marostica-Marsan;
 - c) 03 - Via Vicenza.

Porta Ovest (01)

Descrizione

L’ambito di “Porta Ovest” è caratterizzato da funzioni e spazi differenti, i quali mettono in evidenza le potenzialità che questi spazi offrono e le opportunità di ridisegno di questa parte del territorio, anche in continuità con il Centro storico. L’ambito costituisce un’area di notevoli dimensioni in cui sono stati inseriti degli edifici privati ad uso produttivo-artigianale o edifici pubblici con funzioni ospedaliere, non contestualizzati con l’architettura della Città Storica

Obiettivi

Il piano persegue la valorizzazione di questo ambito storico attraverso la riqualificazione di un sistema di aree di connessione tra parte di città e funzioni diverse. Un sistema che, oltre a collegare le diverse parti di città rappresenti anche il riferimento per le parti pubbliche inserite nella trasformazione di importanti aree strategiche centrali. Il progetto complessivo connette la parte ovest con il centro storico e con il resto della città attraverso la riqualificazione degli spazi e delle funzioni esistenti, ricercando un disegno urbano in continuità.

Direttive

- a. L'attuazione delle previsioni del PAT per tale ambito potrà avvenire solo dopo l'inserimento dello stesso in un Piano degli Interventi che preveda uno specifico progetto, con la definizione di programmi che contengano la realizzazione delle opere di interesse pubblico previste;
- b. Le aree all'interno di tale ambito saranno attuate tramite PUA; le aree potranno anche essere oggetto di specifici Accordi ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004 estesi a tutta o a parte dell'ambito individuato; la perimetrazione del PUA o dell'Accordo P/P dovrà essere definito in sede di Piano degli Interventi o con apposita Delibera di Consiglio Comunale;
- c. In assenza di tali PUA le aree comprese dovranno essere specificatamente disciplinate dai Piani degli Interventi con attenzione alla salvaguardia degli obiettivi pubblici riconosciuti.

SP 248 - Asse Marostica-Marsan (02)*Descrizione*

L'ambito lineare fa riferimento all'asse Marostica-Marsan posto lungo la SP248 nella sequenza di via Montello-Via Marsan. L'asse che dalla Porta Est conduce verso Bassano rappresenta una permanenza del vecchio tracciato che portava alla città limitrofa importante nodo di interscambio economico e sociale. Tale valore permane tutt'ora e notevole e importante è il flusso viabilistico che sopporta quotidianamente. L'asse nei tempi recenti ha modificato la sua funzione assumendo quella di "strada urbana" e luogo di centralità. Oggi è una strada in cui si sono riversati disordinatamente materiali dell'edilizia con funzioni una volta di residenzialità una volta di commercio ma anche con qualche servizio. Tutta l'area è edificata con una cortina continua di case e piccoli capannoni. L'arteria non ha una sezione omogenea, con assenza di continuità di disegno e materiali.

Obiettivi

Il piano persegue la definizione di un progetto di suolo sugli spazi pubblici posti lungo quest'asse, al fine di ricercare una continuità di usufruzione e di materiali. L'ambito lineare individuato rappresenta la costruzione di una struttura di riferimento per il contesto urbanizzato localizzato lungo la direttrice viaria Marostica-Marsan. Tutta l'arteria deve essere riprogettata e ri-sistemata, riconducendola ad un disegno omogeneo e funzionante. Il luogo della ri-progettazione è quello degli spazi aperti o privati di uso collettivo.

Direttive

- a. L'attuazione delle previsioni del PAT per tale ambito potrà avvenire solo dopo l'inserimento dello stesso in un Piano degli Interventi che preveda uno specifico progetto, con la definizione di programmi che contengano la realizzazione delle opere

di interesse pubblico previste;

- b. Le aree all'interno di tale ambito saranno attuate tramite PUA; le aree potranno anche essere oggetto di specifici Accordi ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004 estesi a tutta o a parte dell'ambito individuato; la perimetrazione del PUA o dell'Accordo P/P dovrà essere definito in sede di Piano degli Interventi o con apposita Delibera di Consiglio Comunale;
- c. In assenza di tali PUA le aree comprese dovranno essere specificatamente disciplinate dai Piani degli Interventi con attenzione alla salvaguardia degli obiettivi pubblici riconosciuti.

Via Vicenza (03)

Descrizione

L'ambito individuato fa riferimento all'asse di Via Vicenza (SP248), asse di ingresso al territorio comunale da sud (e suo innesto con la SPV), caratterizzato da prevalente destinazione produttiva. L'ambito all'oggi non risulta finito e/o rifinito, e spesso appare come spazio di retro o spazio di risulta di una serie di interventi attuativi puntuali, non messi in rete.

Obiettivi

Il piano persegue la definizione di un progetto di suolo sugli spazi pubblici posti lungo quest'asse, al fine di ricercare una continuità di usufruizione e di materiali, e capace di valorizzare il front percettivo della strada e migliorarne la qualità insediativa urbana. L'aspetto urbanistico deve essere coniugato con quello edilizio-(architettonico), attraverso la riprogettazione dello spazio aperto e il restyling edilizio almeno delle facciate prospicienti lo stesso.

Direttive

- a. L'attuazione delle previsioni del PAT per tale ambito potrà avvenire solo dopo l'inserimento dello stesso in un Piano degli Interventi che preveda uno specifico progetto, con la definizione di programmi che contengano la realizzazione delle opere di interesse pubblico previste;
- b. Le aree all'interno di tale ambito saranno attuate tramite PUA; le aree potranno anche essere oggetto di specifici Accordi ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004 estesi a tutta o a parte dell'ambito individuato; la perimetrazione del PUA o dell'Accordo P/P dovrà essere definito in sede di Piano degli Interventi o con apposita Delibera di Consiglio Comunale;
- c. In assenza di tali PUA le aree comprese dovranno essere specificatamente disciplinate dai Piani degli Interventi con attenzione alla salvaguardia degli obiettivi pubblici riconosciuti.

Il PAT definisce altresì, in diretta connessione con i contesi sopra descritti, gli assi relazionali strategici da valorizzare – potenziare – disegnare. Gli assi individuati sono:

1. Asse Porta Ovest – Scuole di Via Dale Laste – Impianti sportivi – Longhella
2. Asse Centro Storico – Scuole di Via Dale Laste – Impianti Sportivi – Longhella
3. Asse lungo il Longhella da Vallonara al fiume Brenta.

Le trasformazioni delle aree comprese o riferite a tali ambiti dovranno essere inserite,

secondo un disegno unitario, in uno stesso Piano degli Interventi. In alternativa le trasformazioni inserite nei Piani degli Interventi dovranno comunque prevedere continuità con gli obiettivi e i temi trattati negli Assi relazionali strategici individuati.

Asse Centro Storico/Porta Ovest - Scuole di Via Dalle Laste - Impianti sportivi – Longhella (1 - 2)

Obiettivi

Sono riconosciuti nel progetto di Piano una serie di ambiti complessi (per dimensioni, funzioni, criticità e opportunità), i quali costituiscono ambiti da progettare in modo unitario, dove l'elemento di continuità del progetto deve essere il progetto di suolo della città pubblica, riconoscendo di volta in volta l'elemento progettuale (fisico, percettivo...) di riferimento, dal marciapiede alle funzioni, dalla relazione tra tipi di mobilità al disegno (forme, materiali, percezione, uso) del suolo pubblico. Il piano persegue la definizione di un progetto di suolo degli spazi relativi ai percorsi individuati e degli spazi e funzione a carattere pubblico posti lungo lo stesse, e di cui costituiscono parte integrante.

L'ipotesi progettuale perseguita dal Piano è la costruzione di un progetto lineare continuo di valorizzazione e usufruizione della città e degli spazi pubblici in particolare, migliorando e mettendo in sicurezza l'accessibilità e l'uso delle funzioni pubbliche (scuole, impianti sportivi, percorsi ciclopedonali).

Direttive

- a. L'attuazione delle previsioni del PAT per tale ambito potrà avvenire solo dopo l'inserimento dello stesso in un Piano degli Interventi che preveda uno specifico progetto, con la definizione di programmi che contengano la realizzazione delle opere di interesse pubblico previste;
- b. Le aree all'interno di tale ambito saranno attuate tramite PUA; le aree potranno anche essere oggetto di specifici Accordi ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004 estesi a tutta o a parte dell'ambito individuato; la perimetrazione del PUA o dell'Accordo P/P dovrà essere definito in sede di Piano degli Interventi o con apposita Delibera di Consiglio Comunale;
- c. In assenza di tali PUA le aree comprese dovranno essere specificatamente disciplinate dai Piani degli Interventi con attenzione alla salvaguardia degli obiettivi pubblici riconosciuti.

Asse lungo il Longhella da Vallonara al Fiume Brenta (03)

Obiettivi

Il piano persegue la definizione di un progetto di suolo degli spazi relativi ai percorsi individuati e degli spazi e funzione a carattere pubblico posti lungo lo stesse, e di cui costituiscono parte integrante.

Direttive

- a. L'attuazione delle previsioni del PAT per tale ambito potrà avvenire solo dopo l'inserimento dello stesso in un Piano degli Interventi che preveda uno specifico progetto, con la definizione di programmi che contengano la realizzazione delle opere di interesse pubblico previste;
- b. Le aree all'interno di tale ambito saranno attuate tramite PUA; le aree potranno anche essere oggetto di specifici Accordi ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004 estesi a

tutta o a parte dell'ambito individuato; la perimetrazione del PUA o dell'Accordo P/P dovrà essere definito in sede di Piano degli Interventi o con apposita Delibera di Consiglio Comunale;

- c. In assenza di tali PUA le aree comprese dovranno essere specificatamente disciplinate dai Piani degli Interventi con attenzione alla salvaguardia degli obiettivi pubblici riconosciuti.

Prescrizioni transitorie

Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del PAT e l'attuazione dei relativi progetti, sono consentiti – all'interno dei contesti territoriali individuati dal PAT come destinati a interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale, riqualificazione e riconversione – i titoli abilitativi previsti dal Piano Regolatore Generale vigente.

Art. 37– Linee preferenziali di sviluppo insediativo**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT fissa le “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata e alle trasformazioni previste dal PRGC Vigente alla data di adozione del PAT distinguendole in:
 - a) linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale in ambiti di urbanizzazione consolidata previsti dal PRG Vigente;
 - b) linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva in ambiti di urbanizzazione consolidata previsti dal PRG Vigente, in coerenza con l’Art. 61 del PTCP che individua e definisce i criteri e gli obiettivi per la loro individuazione.

DIRETTIVE

2. Il PI in coerenza con gli indirizzi del PAT ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O./R, definisce gli ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali, produttive e di servizio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
 - b) relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto riguarda le funzioni, l’immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopeditali;
 - c) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente il fronte dell’edificato verso il territorio agricolo;
 - d) attenersi prioritariamente alle “linee preferenziali di sviluppo insediativo”;
 - e) attenersi ai principi perequativi fissati dal precedente Art. 4 delle presenti NT confermando e/o modificando gli ambiti soggetti a perequazione.
3. Le previsioni di sviluppo definite dal PI, in conformità alle indicazioni del PAT, dovranno essere giustificate da un’effettiva domanda di nuova residenza che andrà soddisfatta prioritariamente attraverso il recupero dei nuclei esistenti e gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente.
4. Il PI può prevedere una ripartizione e distribuzione dei quantitativi fissati nella disciplina degli ATO/R, esternamente alle linee preferenziali di sviluppo a completamento delle aree di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa e degli edifici isolati in zona agricola fatto salvo il rispetto dei “limiti fisici alla nuova edificazione”, degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo e dei vincoli e tutele del PAT, e delle condizioni di sostenibilità evidenziate nella VAS.

Art. 38 – Limiti fisici alla nuova edificazione**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”

CONTENUTI E FINALITÀ

1. L'estensione effettiva delle aree interessate dallo sviluppo insediativo, insieme con i parametri per l'edificazione, sono stabiliti dal P.I. nel rispetto dei limiti quantitativi massimi fissati per ciascun A.T.O., della quantità massima di consumo di suolo ammessa ai sensi della L.R. 14/2017 e compatibilmente con i vincoli e le fragilità presenti sul territorio.
2. I limiti fisici alla nuova edificazione di cui alla art.43 comma 1 let c) della L.R. 11/2004 sono determinati dai vincoli e limitazioni desumibili dalle tav 1 (Carta dei Vincoli) e tav. 3 (Carta delle Fragilità) del PAT stesso, rispetteranno i limiti fisici posti sul territorio (canali, strade, fossati, ecc) e andranno definiti dal P.I. nel rispetto dell'art. 38 delle presenti norme.

Parte II: Valori e tutele

Art. 39 – Aree agricole

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della

trasformabilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT individua nella Tav. n. 08.04 “Carta delle Trasformabilità” le “Aree agricole” che interessano le parti extraurbane, poste oltre il limite edificato destinate:
 - a. all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica;
 - b. alle attività ricreative, sociali, turistiche e culturali;
 - c. agli insediamenti abitativi.
2. Per questi ambiti gli obiettivi che il PAT persegue sono:
 - a. la tutela dell’integrità del territorio rurale;
 - b. la valorizzazione delle attività del settore primario;
 - c. la tutela e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità della compensazione urbanistica e del credito edilizio di cui alle presenti NT;
 - d. la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;
 - e. il recupero dell’edificazione esistente, incongrua e non più funzionale al fondo;
 - f. la salvaguardia ed il potenziamento della rete

ecologica. DIRETTIVE

3. Il PI provvederà ad individuare e definire:
 - a. gli ambiti delle aziende agricole esistenti, anche attraverso la ricognizione e l’aggiornamento della schedatura puntuale;
 - b. gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova edificazione, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, indicate dal PAT;
 - c. gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
 - d. la ricognizione e l’adeguamento delle indicazioni su tipologie e caratteristiche costruttive relative all’edificazione in zona agricola, anche attraverso la redazione di uno specifico Prontuario;
 - e. le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, valutando l’opportunità di inserire destinazioni residenziali o turistico ricettive, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale;
 - f. le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolte delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall’esercizio dell’attività;
 - g. gli elementi vegetali lineari ed aerali quali, siepi, filari, macchie ed aree boscate, provvedendo a recepire quanto indicato dalle presenti norme per gli elementi della rete ecologica;
 - h. gli ambiti nei quali in rapporto alle trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali di natura edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica gli interventi sono subordinati a Piano Urbanistico Attuativo (PUA);

- i. le costruzioni prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso siano riconosciuti quali elementi contrastanti le finalità e gli obiettivi fissati nel presente articolo.
4. Il PI salvaguarda l'assetto agro-forestale e paesaggistico incentivando il mantenimento dei prati stabili che rappresentano gli elementi sia di produzione territoriale che della tradizione rurale. Tale attività è indirizzata al mantenimento dei prati stabili, anche garantendone il valore naturalistico ai sensi dell'art.55 comma 2 lettera f) del PTCP, alla conversione dei seminativi a prato, al contenimento dell'avanzamento del bosco e dello sviluppo urbanistico. Né prevederà pertanto un censimento puntuale, sulla base degli studi agronomici del PAT.

Art. 40 – Rete ecologica**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
- Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
- L.R. 12/2024 e Regolamento Regionale 4/2025
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di

Vicenza INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
2. Il PAT recepisce gli elementi della rete ecologica provinciale (Art. 38 del PTCP), specificando e integrando il disegno degli elementi della rete ecologica regionale al fine di garantire il collegamento funzionale tra i nodi ecologici ed i biotopi per il passaggio delle specie limitatamente al territorio.
3. La “Rete ecologica” è composta dall’insieme dei seguenti elementi:
 - a) area di connessione ambientale area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l’ossatura della rete ecologica;
 - b) area di completamento ecologico: area relativa al sistema collinare che costituisce il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell’antropizzazione (effetto filtro);
 - c) corridoi ecologici: assi lineari finalizzati alla conservazione degli ecosistemi della naturalità e al miglioramento della qualità ambientale ed i corridoi, costruiti sul reticolo idrografico comunale;
 - d) varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione.
4. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l’evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.

DIRETTIVE

5. Il PI dovrà prevedere una specifica disciplina riguardante:

Area di Connessione ambientale

- a) la verifica del rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all’Art.5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., L.R. 12/2024 e e Regolamento Regionale 4/2025;
- b) l’incentivazione e sostegno alla gestione dell’agricoltura per il mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;
- c) il riconoscimento delle aree identificate come critiche per la presenza di infrastrutture,

- aree insediative e corridoi ecologici quali ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione e ripristino ambientale;
- d) la gestione dei boschi e delle foreste;

Aree di completamento ecologico

- a) le attività e gli interventi mirati alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) i percorsi e gli spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione;
- c) le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;
- e) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie, purché di tipo non intensivo se di nuovo impianto;
- f) i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni locali e realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e compatibilmente con il prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati all'intorno;
- g) le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie;
- h) la gestione dei boschi e delle foreste;

Corridoi ecologici e varchi

- a) le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti;
- b) le aree di idoneità faunistica, dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità, in analogia a quanto disposto per le aree faunistiche comprese nelle altre aree della rete ecologica;
- c) gli interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto sui corsi d'acqua, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale.

Agriturismo e ricettività slow

Al fine di diversificare e qualificare l'offerta esistente e favorire l'evoluzione sostenibile del turismo, il P.I. dovrà promuovere, all'interno della Rete ecologica, prioritariamente, ma anche in area agricola, nuovi formati ricettivi e di ristoro, svago, sosta, in particolare lungo i percorsi ambientali e storico culturali, anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio dismesso o non più funzionale alle attività originarie.

Art. 41 – Elementi storici tutelati**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d).
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di

Vicenza INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 32 Tav. n. 08.01, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Elab. n. 33 Tav. n. 08.02, Carta delle Invarianti
- Elab. n. 35 Tav. n. 08.04, Carta della

trasformabilità CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli elementi evidenziati nella Tavola n. 08.04 “Carta delle Trasformabilità”, di seguito elencati, si caratterizzano per la loro rilevanza storico monumentale e/o architettonica e paesaggistica:
 - a. Pertinenze scoperte da tutelare;
 - b. Centri storici;
 - c. Castello inferiore, Castello superiore e cinta muraria del capoluogo;
 - d. Edifici e complessi di pregio storico-architettonico e culturale;
 - e. Coni visuali;
 - f. Contesti figurativi ville venete (PTCP).
2. In relazione ai contesti figurativi delle Ville Venete riconosciuti nel territorio comunale, in coerenza con l’Art. 45 del PTCP, sono previste le seguenti direttive:
 - a. l’ubicazione di standard urbanistici deve essere prevista all’esterno del contesto figurativo, salvo la localizzazione all’interno per comprovate esigenze che rendono non opportuna o non possibile la localizzazione esterna;
 - b. le nuove infrastrutture devono essere previste all’esterno del contesto figurativo salvo la localizzazione all’interno per comprovate esigenze che rendono non opportuna o non possibile la localizzazione esterna;
 - c. la previsione di nuove aree produttive o l’ampliamento di esistenti deve essere prevista all’esterno del contesto figurativo con salvaguardia dei coni visuali ottici e vedute, anche in relazione alle emissioni acustiche ed inquinanti in genere;
 - d. va salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo con schermature arboree per mascherare situazioni insediative esterne incongrue con l’oggetto di tutela;
 - e. prevedere misure atte a consentire le destinazioni d’uso compatibili con il monumento e i suoi specifici valori culturali e favorirne la fruizione da parte del pubblico;
 - f. va evitata l’apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e l’ampliamento di quelle esistenti, e altri usi del territorio che vadano a modificare in modo permanente la morfologia del territorio.

DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Le direttive, le prescrizioni ed i vincoli sono quelli già previsti e definiti nelle presenti NT.
4. Gli immobili e i complessi indicati dal PAT costituenti Ville Venete ed edifici o complessi di valore storico monumentale e/o architettonico e paesaggistico sono i seguenti:
 - a) Ville Venete individuate dall’IRVV e dal PTCP di interesse provinciale ai sensi dell’Art. 45 delle Norme del PTCP (Villa Dalle Lastre Galvani Marangoni Favero Rase, Villa Agostinelli Fasoli Bevilacqua Petucco, Villa Piva Lunardon Visentin, colombara Borghi girardi, villa Torresino Perli Remondini Carli Pizzato);
 - b) Ville Venete individuate dall’IRVV e dal PTCP di particolare interesse provinciale ai

- sensi dell'Art. 46 delle Norme del PTCP (Villa Dalle Laste Favero Raselli in località Marsan);
- c) Contesti figurativi ville venete individuati dal PTCP di interesse provinciale ai sensi dell'Art. 45 delle Norme del PTCP;
 - d) Contesti figurativi ville venete individuati dal PTCP di particolare interesse provinciale ai sensi dell'Art. 46 delle Norme del PTCP.
5. Gli immobili indicati dal PAT costituenti edifici o complessi di valore testimoniale sono puntualmente individuati e si riconoscono in "Tavola 4 Carta della Trasformabilità"; sono edifici o elementi architettonici meritevoli di particolare attenzione la cui tutela è demandata al PI.

DIRETTIVE

6. Il PI può integrare l'elenco degli edifici e degli elementi architettonici con valore monumentale e testimoniale attribuendo a ciascun manufatto il grado di protezione o categoria di intervento tra quelli determinati dal PAT;
7. Il PAT individua il contesto figurativo delle ville di particolare interesse provinciale nella Tav. 02 "Carta delle invarianti" e nella Tav. 04 "Carta della trasformabilità".
In sede di redazione In sede di redazione del PI verranno recepiti i contesti figurativi e i con visuali riportati nella Tavola 4 "Carta della Trasformabilità" del PAT.

All'interno dei contesti figurativi di cui sopra, il PI deve attuare le seguenti direttive di cui agli articoli 45 e 46 del PTCP di Vicenza per quanto concerne i contesti figurativi.

8. Il PI dovrà individuare e normare i singoli contesti figurativi delle Ville Venete individuate nel PAT, e i relativi ed eventuali con visuali.
9. Per quanto concerne il contesto figurativo del Castello Superiore, ogni intervento al suo interno non deve ostruire i punti visuali dello stesso e deve inserirsi in modo armonico nel paesaggio.

PRESCRIZIONI

10. Fino all'approvazione del PI adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati, pertinenze scoperte e contesto figurativo, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o autorizzate dalle competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti di cui alla lett. a), b) e c) comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001. *Per quanto concerne il contesto figurativo del Castello Superiore eventuali interventi sono realizzati in modo da preservare le visuali panoramiche collinari e devono inserirsi in modo armonico nel paesaggio. IL PI recepisce il contesto figurativo e ne specifica la disciplina in attuazione della pianificazione provinciale e regionale.*
11. Ai sensi dell'art.45 comma 4 delle NT del PTCP, gli interventi relativi a Ville Venete di interesse provinciale, sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
- a. la consistenza edilizia esistente non può venire modificata, salvo che per la demolizione di superfetazioni tardive e deturpanti;
 - b. non è consentito alcun intervento che si sovrapponga, annullandolo, all'impianto tipologico originario dell'edificio principale e degli edifici complementari, se ancora percepibile;
 - c. la costruzione principale e le costruzioni complementari possono essere destinate alla residenza e/o ad attività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche, direzionali purché senza alterazioni deturpanti dell'impianto tipologico originario.



TITOLO VII: FORMAZIONE DEI PI

Art. 42 – Norme specifiche per il PI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di

Vicenza DIRETTIVE

1. Il PI individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del PAT. Il PI può non coincidere rigorosamente con il PAT ma deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.
2. Il PI può modificare il PAT, senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici di:
 - a. localizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico;
 - b. recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - c. applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - d. variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;
 - e. limitate variazioni al perimetro degli ATO, nel rispetto del dimensionamento del PAT e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche;ed in generale nell’ipotesi di:
 - a) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
 - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del PAT;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
 - non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento;
 - b) modifica del grado di protezione degli edifici di interesse storico-monumentale, se motivata da opportuna analisi storico-morfologica.
3. Il PI può aumentare o diminuire le quantità specifiche assegnate ai singoli ATO di una quantità non maggiore del 10% nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal PAT solo nel caso non venga superato il limite quantitativo massimo, per l’intero territorio comunale, del suolo naturale e/o seminaturale trasformabile, in zone con destinazione diversa calcolato secondo le modalità indicate nell’Atto di indirizzo e nella fattispecie richiamate nelle presenti NT.
4. La ridefinizione delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, non potrà configurare nuove aree di espansione, bensì potrà costituire interventi di “completamento” utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti, salvo loro integrazione.

Art. 43 – Norme specifiche per le ATO/R e quantità massima di suolo consumabile

1. Il PAT suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei di Rigenerazione (ATO/R) sulla base di specifici caratteri insediativi, morfologici e ambientali.
2. La Tavola di Progetto n. 4 “Carta della trasformabilità” evidenzia la suddivisione del territorio comunale in quattro ATO/RR così articolati:
 - a) A.T.O./R. n.1 Sistema della collina;
 - b) A.T.O./R. n. 2 Dorsale urbana consolidata;
 - c) A.T.O./R. n. 3 Sistema della produzione;
 - d) A.T.O./R. n. 4 Sistema rurale e urbano-rurale.
3. Il dimensionamento degli A.T.O./R. è organizzato puntualmente, nel documento “Dimensionamento del Piano” , per ogni singolo Ambito.
4. Il Dimensionamento degli A.T.O. è organizzato puntualmente per ogni singolo Ambito. La volumetria massima edificabile è pari alla somma della volumetria di cui al P.R.G. vigente non ancora attuata e alla nuova volumetria inserita con il presente P.A.T. a seguito del dimensionamento della popolazione e delle famiglie (vedi relazione). Qualora il volume massimo edificabile non venisse realizzato all’interno dell’A.T.O., lo stesso potrà essere trasferito in un altro A.T.O., sino a una quota percentuale massima pari al 10%, nel rispetto delle strategie del PAT, del dimensionamento complessivo e delle funzioni attribuite a ciascun ATO.
5. Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’Art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017.
6. La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 8,78 ettari.
7. Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito dal precedente comma 4:
 - a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’Articolo 3 delle presenti NT;
 - b) gli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale e gli interventi di riqualificazione urbana, di cui agli Artt. 5 e 6 della LR 14/2017;
 - c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR 55/2012;
 - e) gli interventi in funzione dell’attività agricola di cui all’Art. 44 della LR 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all’attività dell’imprenditore agricolo;
 - f) l’attività di cava ai sensi della vigente normativa;
 - g) gli interventi di cui alla LR 14/2009, approvati o ancora in corso di perfezionamento, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal Capo I della LR 14/2017;
 - h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area e nei progetti strategici di cui alla LR 11/2004.

A.T.O./R. n.01 Sistema della collina*Descrizione*

L'ATO/R n.1 fa riferimento al sistema collinare posto a nord del castello di Marostica e dell'asse infrastrutturale-urbano che attraversa (anche storicamente) il territorio comunale. L'ambito territoriale così individuato. La collina ha un valore di bellezza naturale ma nel corso della storia ha assunto anche un valore legato alla produzione agricola e all'allevamento, diventando un luogo dell'abitare per gli addetti all'agricoltura. Nel secondo dopoguerra ha subito una lenta trasformazione per l'abbandono del settore agricolo mantenendo invece l'abitabilità. La residenza è divisa tra la presenza di una serie di frazioni dotate di autonoma identità e una dispersione pervasiva su tutta la collina. Le frazioni sono agglomerati che hanno un "centro" con la presenza di servizi di base: scuola, chiesa, poste, una area sportiva, un minimo di commercio al dettaglio, un esercizio di bar-ristorazione.

Obiettivi

Gli obiettivi del Piano sono la salvaguardia e la valorizzazione dei centri ed i luoghi della centralità delle singole frazioni/agglomerati, anche continuando le politiche e le strategie di restauro della architettura e dell'edilizia minore ma anche degli spazi aperti. Questo comporta di poter la possibilità in alcune di queste frazioni di poter inserire nuova edificazione, anche e soprattutto in relazione alle richieste pervenute al Piano. Il Piano dovrà anche valutare i percorsi di interconnessione viabilistici e soprattutto le criticità date in alcuni casi dal traffico di attraversamento "improprio"; tale traffico rappresenta comunque anche un'opportunità per le attività commerciali e gli esercizi pubblici.

Tem e strategie

- a. Centri storici e nuclei storici minori (Boli, Borgo Panica, Borgo Pieve, Bressani-Fodati (Val Speron), Caribollo, Carrare, Costame, Crosara, Pedalto (Flori), Piazzette, Placca, S.Luca, Valle San Floriano, Vallonara);
- b. Urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale;
- c. Servizi di interesse comune esistenti di maggiore rilevanza;
- d. Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale, riferite alle aree non attuate del PRG vigente, e i relativi limiti fisici all'edificazione;
- e. Assi relazionali strategici da valorizzare-potenziare-disegnare: 03. Asse lungo il Longhella da Vallonara al Fiume Brenta;
- f. Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- g. Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville Venete;
- h. Rete ecologica - Area di connessione naturalistica;
- i. Rete ecologica - Area di completamento ecologico;
- j. Rete ecologica - Area di completamento ecologico.

Direttive

- a. Il P.I. dovrà definire regole e strumenti per la valorizzazione delle singole frazioni;
- b. Il P.I. dovrà definire regole e strumenti per l'aggiornamento delle Schede del patrimonio edilizio esistente sparso e censito per adeguare e semplificare i gradi di intervento congruenti con le funzioni attuali; l'obiettivo deve essere quello di favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Le destinazioni ammissibili devono spaziare dalla residenza alle attività connesse al turismo slow e all'artigianato locale.

A.T.O./R.				1	Sistema della Collina			
Carico residenziale aggiuntivo					Standard urbanistici mq			
Residenziale		mc		12.000		30 mq / ab		
Commerciale/Direzio nale		mq		0		1 mq / mq SIp		
Direzionale		mc		0		1 mq / mq		
Produttivo		mq		0		10%		
Turistico		mc		0		15 mq / 100 mc		
Abitanti teorici								
		num.		67				
Aree di riqualificazione								
		mq		0				

A.T.O./R. n.02 dorsale urbana consolidata*Descrizione*

L'ATO/R n.1 fa riferimento al sistema urbanizzato composto dalla città storica di Marostica, che è stata negli anni sottoposta ad iniziative urbanistiche che l'hanno salvaguardata e valorizzata, con il risultato che la stessa si trova in buono stato di conservazione sia nel materiale dell'architettura sia per quanto riguarda gli spazi a terra pubblici, sia nelle Mura del Castello. L'ambito comprende altresì la città contemporanea e recente disposta lungo la dorsale infrastrutturale e urbana che si dispone con direzione ovest-est nel territorio comunale.

Obiettivi

Gli obiettivi del Piano per la città storica sono la salvaguardia e la valorizzazione dei luoghi della centralità delle singole frazioni/agglomerati, anche continuando le politiche e le strategie di restauro della architettura e dell'edilizia minore ma anche degli spazi aperti.

Per la città consolidata o contemporanea obiettivo di piano è la definizione di un sistema di microtrasformazioni del tessuto: processi puntuali di rigenerazione della città che consentono, con l'effetto cumulativo delle azioni per l'incremento della qualità urbana. Le azioni riguardano singoli edifici e aree pubbliche che possono essere attuate da privati e piccoli imprenditori che agiscono sulla città esistente e ne migliorano le prestazioni. Per favorire tali processi, il progetto di Piano deve individuare gli strumenti più idonei per l'attuazione degli interventi.

Temi e strategie

- a. Centri storici e nuclei storici minori;
- b. Urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale;
- c. Urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva;
- d. Servizi di interesse comune esistenti di maggiore rilevanza;
- e. Edificazione diffusa;
- f. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale: 1. Porta Ovest, 02. Asse Marostica-Marsan;
- g. Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale, riferite alle aree non attuate del PRG vigente, e i relativi limiti fisici all'edificazione;
- h. Assi relazionali strategici da valorizzare-potenziare-disegnare: 01. Asse Porta Ovest - Scuole di Via Dale Laste - Impianti sportivi – Longhella, 02. Asse Centro Storico - Scuole di Via Dale Laste - Impianti sportivi – Longhella, 03. Asse lungo il Longhella da Vallonara al Fiume Brenta;
- i. Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville Venete;
- j. Edifici e complessi, e relative pertinenze, di valore monumentale testimoniale e relativo eventuale contesto figurativo;
- k. Coni visuali;
- l. Rete ecologica - Area di completamento ecologico;
- m. Rete ecologica - Area di completamento ecologico.

Direttive

- a. Il P.I. dovrà definire regole e strumenti per la valorizzazione delle singole parti della città;
- b. Il P.I. dovrà individuare il perimetro della Città Storica ampliando eventualmente verso gli ambiti fuori Porta Est (ambito di Via Campo Marzio) e fuori Porta Ovest

(ambito del Distretto Sanitario) e nell'ambito della quinta collinare del Castello;

- c. Il P.I. dovrà specificare gli strumenti di progetto e la procedura di controllo-monitoraggio per quanto riguarda le aree private.

A.T.O./R.				2	Dorsale urbana consolidata			
Carico residenziale aggiuntivo					Standard urbanistici mq			
Residenziale		mc		155.600		30 mq / ab		
Commerciale		mq		0		1 mq / mq Slp		
Direzionale		mc		0		1 mq / mq		
Produttivo		mq		0		10%		
Turistico		mc		0		15 mq / 100 mc		
Abitanti teorici				num.	521			
Aree di riqualificazione		mq		36.251				

A.T.O./R. n.03 Sistema della produzione*Descrizione*

L'ATO/R n.3 fa riferimento al sistema produttivo posto nel settore sud comunale. L'area produttiva della città di Marostica si è sviluppata dagli anni 60 in avanti ed è stata collocata a sud del territorio comunale, accuratamente distante dalla città storica nella parte pianeggiante verso valle, cioè verso Vicenza. La dimensione di questa parte di città è notevole e ingombrante. La superficie complessiva è pari a 104.76 ettari pari a due volte la Città storica (ha 55.84) e di poco inferiore alla città contemporanea. La città produttiva rappresenta circa il 20% del territorio pianeggiante del comune. L'area è quasi completamente edificata. Vi sono dei lotti ancora liberi in una percentuale del 15-20% rispetto al totale urbanizzato. L'area è direttamente in connessione con la grande viabilità della pedemontana, arteria di rilevanza regionale ora in fase di realizzazione per diventare autostradale. La sua lettura nel composito urbanistico evidenzia alcune ipotesi di assetto, anche legato alla viabilità (es. controstrade di accesso), che però risultano essere solo parti di un disegno complessivo non continuo e non omogeneo.

Obiettivi

L'aspetto urbanistico deve essere coniugato con quello edilizio-(architettonico). La congiunzione può avvenire attraverso la riprogettazione dello spazio aperto e il restyling edilizio almeno delle facciate prospicienti lo stesso. Mentre la prima può essere assunta dal pubblico la seconda è a carico del privato. Il progetto migliore è quello però che vede la condivisione tra soggetti privati e soggetto pubblico. Il PAT individua anche questo come un progetto-programma di riqualificazione. Come cioè un progetto strategico. *Temi e strategie*

- a. Centri storici e nuclei storici minori;
- b. Urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale;
- c. Urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva;
- d. Servizi di interesse comune esistenti di maggiore rilevanza;
- e. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale: 04 –Via Vicenza SP248;
- f. Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva, riferite alle aree non attuate del PRG vigente, e i relativi limiti fisici all'edificazione;
- g. Rete ecologica - Area di completamento ecologico;

Direttive

- a. Il P.I. dovrà definire regole e strumenti per la valorizzazione delle singole parti della città;
- b. Il P.I. dovrà definire regole e strumenti per la ricerca di una mixità funzionale, anche individuazione di servizi alle imprese;
- c. Il P.I. dovrà definire regole e strumenti per il recupero dei fronti stradali e dei fronti produttivi, anche dal punto di vista estetico e architettonico.

A.T.O./R.				3	Sistema della Produzione			
Carico residenziale aggiuntivo					Standard urbanistici			
					<i>mq</i>			
Residenziale			mc	7.500			30 mq / ab	
Commerciale			mq	0			1 mq / mq Slp	
Direzionale			mc	0			1 mq / mq	
Produttivo			mq	70.000			10%	
Turistico			mc	0			15 mq / 100 mc	
Abitanti teorici								
			num.	42				
Aree di riqualificazione			mq	0				

A.T.O./R. n.04 Sistema rurale e urbano-rurale*Descrizione*

L'ATO/R n.4 fa riferimento al sistema a carattere rurale e urbano-rurale posto nel settore sud comunale; in tale ambito di territorio il sistema degli spazi aperti (rurali e ambientali) si incrocia con un sistema edificato diffuso e lineare, a carattere urbano-rurale.

Obiettivi

Per tale ambito territoriale l'obiettivo di Piano è la valorizzazione del sistema degli spazi aperti e rurale come sistema ordinatore della parte di territorio, prevedendo interventi di completamento compatibili e sostenibili. L'ambito è da valorizzare anche con riferimento al settore primario, anche alla luce della presenza di parti rurali integre.

Tem e strategie

- a. Urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale;
- b. Servizi di interesse comune esistenti di maggiore rilevanza;
- c. Edificazione diffusa;
- d. Assi relazionali strategici da valorizzare-potenziare-disegnare: 01. Asse Centro Storico/Porta Ovest - Scuole di Via Dale Laste - Impianti sportivi – Longhella, 03. Asse lungo il Longhella da Vallonara al Fiume Brenta;
- e. Rete ecologica - Area di completamento ecologico;
- f. Rete ecologica – corridoio ecologico.

Direttive

- a. Il P.I. dovrà definire regole e strumenti per il recupero del patrimonio edilizio dismesso o non più funzionale al fondo agricolo, anche ridestinandolo verso funzioni di tipo turistico e ricettivo sostenibili;
- b. Il P.I. dovrà verificare le aziende agricole esistenti, e le loro relative pertinenze fondiari, e definire regole per la tutela e la valorizzazione/potenziamento delle stesse.

A.T.O./R.		4	Sistema rurale e urbano-rurale			
Carico residenziale aggiuntivo				Standard urbanistici mq		
Residenziale		mc	3.800		30 mq / ab	
Commerciale		mq	0		1 mq / mq Slp	
Direzionale		mc	0		1 mq / mq	
Produttivo		mq	0		10%	
Turistico		mc	0		15 mq / 100 mc	
Abitanti teorici		num.	25			
Aree di riqualificazione		mq	0			

Di seguito il quadro di sintesi complessivo:

A.T.O.				DATI DI SINTESI			
Carico residenziale aggiuntivo				Standard urbanistici			
				mq			
Residenziale		mc	178.900		30 mq / ab		
Commerciale		mq	0		1 mq / mq Slp		
Direzionale		mc	0		1 mq / mq		
Produttivo		mq	70.000		10%		
Turistico		mc	0		15 mq / 100 mc		
Abitanti teorici		num.	994				
Aree di riqualificazione		mq	36.521				

Art. 44 – Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- L. n. 241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- L. n. 133 del 06.08.2008, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
- DPR n. 160 del 07.09.2010, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
- DGRV 15 marzo 2010, n. 832 “Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/2004 "Norme per il governo del territorio". Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (art. 46 comma 2 lettera c, LR 11/2004)”.
- Legge Regionale del 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”
- Circolare n. 1 del 20 gennaio 2015 Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante". Note esplicative. Capo I, articoli da 1 a 8.
- D.G.R. n. 2045 del 19 novembre 2013 “ Approvazione delle linee guida per l’omogenea redazione della convenzione e indicazioni per la compilazione della scheda per il monitoraggio, artt. 5 e 6, L.R. 55/2012, deliberazione/Cr103/2013”.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La procedura di SUAP in Variante al PRC contempla due fattispecie:
 - a) quella che necessita dell'approvazione provinciale in quanto gli interventi proposti non sono coerenti con il PAT;
 - b) quella che non necessita dell'approvazione provinciale ed è di esclusiva competenza comunale (in Variante al PI) in quanto gli interventi proposti sono coerenti con il PAT.

DIRETTIVE

2. Il PAT assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico in “variante al PRC”, quelli contenuti nella:
 - DGRV 15 marzo 2010 “Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/2004”, n. 832,
 - Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica, assumendo per la valutazione dei progetti le seguenti indicazioni:
 - verificare il rispetto delle prescrizioni e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
 - verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;
 - garantire il rispetto degli standards urbanistici;
 - armonizzare le finalità socioeconomiche degli interventi con i criteri perequativi definiti nel precedente Art. 4 delle presenti NT;
 - convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;

- prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva;
- quantificare la "capacità di carico ambientale" e approntare interventi compensativi/mitigativi commisurati a tutela dell'ecosistema interessato;
- utilizzare il verde come strumento di recupero dell'ambiente per il controllo dell'inquinamento, la regolazione idrotermica, la salvaguardia del suolo, la funzione di equilibrio tra le specie, la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del paesaggio;
- riqualificare sotto l'aspetto ambientale/ecologico l'area di pertinenza attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante;
- non consentire il recupero degli edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive.

3. Non costituiscono Variante al PAT:

- a) gli ampliamenti delle attività produttive esistenti in zona propria nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse dalla disciplina della ZTO di appartenenza e previo l'adeguamento della dotazione delle aree a standard;
- b) gli interventi di varianti finalizzati alla trasposizione di zone e/o superfici ove ricadano all'interno della stessa tipologia di ZTO e non interessino le ZTO agricole.

PRESCRIZIONI

4. La procedura di SUAP in Variante al PRC non può prevedere di:

- ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
- interessare aree destinate a servizi che compromettono il dimensionamento del piano;
- interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di PRC, sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
- interessare strutture precarie;
- ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, visuali panoramiche, ecc.;
- interessare strutture o edifici abusivi.

Art. 45 – Localizzazione delle strutture di vendita**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Vicenza.
- L.R. 50/2012 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La localizzazione delle strutture di vendita deve essere uniformata alle direttive definite dalla programmazione regionale in materia e alla pianificazione d’area vasta di livello provinciale.

DIRETTIVE

2. Il PI localizza le strutture di vendita sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell’insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall’insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
 - b) compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell’insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - localizzazione dell’insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismissa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
 - c) compatibilità relazionale:
 - collocazione dell’insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell’insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell’insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopedonali;
 - effetti ed impatti generati dall’insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
 - d) qualità progettuale ed architettonica dell’insediamento:
 - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica.

DIRETTIVE

3. In fase di redazione del PI dovranno essere osservati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, ed in particolare della L.R. 50/2012 e smi, e della pianificazione di settore e territoriale tra cui il PTCP di Vicenza.

PRESCRIZIONI

3. Fino all'approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRGC previgente in quanto compatibili con le fonti giuridiche normative e regolamentari vigenti.

Art. 46– Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.– “Testo Unico dell’ambiente”.
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

PARERI PERVENUTI IN SEDE DI VAS

- ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 458120 del 15/09/2025 (riportato in allegato B);
- Parere motivato VAS n. 267 del 16 dicembre 2025 che fa propri i precedenti pareri (riportato in allegato C).

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PAT nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

DIRETTIVE

2. L’AC, d’intesa con la Provincia di Vicenza, la Regione Veneto e l’ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
3. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:
4. Nella fase di attuazione del PAT si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati per il monitoraggio.

	INDICATORI	u.m.	FONTE DATI	Frequenza di aggiornamento dell’indicatore
ARIA	Livelli dei maggiori inquinanti atmosferici su scala territoriale adeguata	µg/m ³	ARPAV	Annuale
ACQUA	Stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali	descrizione	ARPAV	Sessennale sulla base di dati triennali ²
	Stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei	descrizione	ARPAV	Sessennale ¹
	Consumi idrici delle utenze civili	mc/a. mc/g/ab	Ente Gestore	Quinquennale
	Popolazione servita da acquedotto	ab. %	ente gestore	Quinquennale
	Popolazione allacciata alla rete fognaria	ab. %	ente gestore	Quinquennale
	Applicazione di misure per il contenimento dei consumi idrici nelle nuove Aree di Trasformazione	descrizione	comune in fase di rilascio del permesso di costruire	Annuale

² Frequenza così modificata in base all’indicazione del parere ARPAV prot. 80094 del 15/09/2025

	INDICATORI	u.m.	FONTE DATI	Frequenza di aggiornamento dell'indicatore
	Applicazione di misure per la tutela della qualità delle acque (gestione delle acque reflue) nelle nuove Aree di Trasformazione	descrizione	comune in fase di approvazione dello Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e/o di rilascio del permesso di costruire	Annuale
BIODIVERSITÀ	Dotazione di verde pubblico (totale e pro capite)	Mq, mqa/ab e ubicazione	Comune	Quinquennale
	Superfici oggetto di Compensazione ambientale / interventi di rinaturalizzazione	mq	Comune	Quinquennale
SUOLO	Consumo di suolo per le nuove trasformazioni	mq	Comune	Quinquennale
	Interventi di recupero e riqualificazione di aree urbanizzate degradate e/o dismesse	mq, caratteristiche dell'intervento e delle aree interessate	Comune	Quinquennale
PAESAGGIO	Numero di richieste autorizzazioni paesaggistiche ed esiti del procedimento	N, descrizione	Comune	Annuale
	Inserimento paesaggistico dell'intervento (scelta dei materiali, mantenimento delle visuali significative, progetto del verde e delle aree esterne, ecc...)	N, descrizione	comune in fase di approvazione dello Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e/o di rilascio del permesso di costruire	Quinquennale
RUMORE	Classificazione acustica/piano di risanamento – aggiornamenti	localizzazione e descrizione delle aree	comune	Quinquennale
	Valutazioni di impatto acustico presentate in fase di progettazione degli interventi ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995	N, descrizione degli esiti	Comune	Annuale
	Dati relativi alla rumorosità delle strade in particolare vicine agli ambiti edificati ad uso residenziale	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune, ARPAV, Provincia	Quinquennale
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	Numero e tipologia Antenne per telefonia mobile	n.	Comune, ARPAV, Enti Gestori	Quinquennale
	Sorgenti di inquinamento elettromagnetico poste in prossimità di nuove edificazioni a destinazione residenziale e di scuole	n., caratteristiche	Comune	Quinquennale
POPOLAZIONE	Residenti/famiglie	n.	Comune	Annuale

	INDICATORI	u.m.	FONTE DATI	Frequenza di aggiornamento dell'indicatore
	Alloggi sfitti – disabitati	n., caratteristiche	ISTAT; Comune	Quinquennale
RISCHI LA	Interventi di difesa idraulica	ubicazione e caratteristiche	Autorità di bacino – consorzio di bonifica – genio civile - comune	Quinquennale
MOBILITA'	Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità	Ubicazione e caratteristiche	Comune – Polizia stradale	Quinquennale
	Mobilità ciclabile e pedonale	Km, ubicazione, tipologie	Comune	Quinquennale
ENERGIA	Consumi energetici ed emissioni in atmosfera per settori previsti dall'Inventario Base delle Emissioni e per vettore	MWh, tCO ₂ e	Comune	Ad ogni aggiornamento del PAES
	Applicazione delle misure del REC in materia di risparmio energetico, efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili nelle nuove Aree di Trasformazione	Caratteristiche, n., ubicazione, tipologia, kW/anno	comune in fase di approvazione dello Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e/o di rilascio del permesso di costruire	Annuale
RIFIUTI	RU pro capite	(kg/ab.*anno)	ISPRA, Catasto rifiuti	Annuale
	Raccolta differenziata	%, t/anno	ISPRA, Catasto rifiuti	Annuale

5. In sede di attuazione del PAT dovrà essere prevista una revisione degli indicatori di monitoraggio considerato quanto richiesto dal parere motivato VAS n. 267 del 16 dicembre 2025 (riportato in allegato C) e ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 458120 del 15/09/2025 (riportato in allegato B);

Art. 47 – Accorgimenti e misure di mitigazione e compensazione in riferimento VAS**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. – “Testo Unico dell’ambiente”.
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

PARERI PERVENUTI IN SEDE DI VAS E VINCA

- Direzione Turismo e Marketing Territoriale, prot. reg. n. 445167 del 12/09/2025 (riportato in allegato A);
- ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 458120 del 15/09/2025 (riportato in allegato B);
- Parere motivato VAS n. 267 del 16 dicembre 2025 (riportato in allegato C);
- Relazione istruttoria tecnica 190/2025 relativa alla VINCA (riportato in allegato D)

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di VAS individua misure di mitigazione e compensazione e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali.
2. Per gli interventi di piantumazione di nuove specie vegetali, risulta necessario riferirsi anche alle specifiche di cui alla DGR n. 1059 del 29 agosto 2023, con cui la Regione del Veneto ha approvato la Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026 (Nota 1).
3. In relazione agli interventi di trasformazione del territorio prevedere una preventiva verifica di coerenza con le Misure di conservazione di cui alla DGR 786/2016 e ss. mm. e ii., anche per la fase di cantiere, con riferimento alle specie di interesse conservazionistico di cui alla DGR 2200/2104, per le quali sia accertata l'effettiva presenza (Nota 1).
4. in sede della futura variante di adeguamento del PRG/PI rispetto alle previsioni di PAT, dovranno essere approfondite le seguenti tematiche: stato qualitativo dei corsi d’acqua superficiali, efficienza del sistema dei sottoservizi, presenza di pozzi ad uso idropotabile. Per l’approfondimento di tali tematiche dovrà essere considerato quanto espresso nel parere ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 458120 del 15/09/2025 (Nota 2).
5. in sede di PI ed attuativa dovranno essere specificate le valutazioni, tenuto conto del livello progettuale proposto, in merito a previsioni in corrispondenza di aree soggette a vincolo idrogeologico forestale, fasce di tutela di corsi d’acqua, invarianti di natura paesaggistica (prati stabili) e fragilità di natura geologica (anche a margine di aree non idonee o entro le zone di attenzione per liquefazione). In fase di PI dovranno essere svolti i puntuali approfondimenti sulla compatibilità geologica, idraulica e sismica per le nuove previsioni.
6. Per le previsioni che verranno considerate in sede di PI ubicate a ridosso di aree di connessione naturalistica dovrà essere analizzata l’incidenza sui siti della rete Natura 2000 nel rispetto della normativa regionale vigente in materia.
7. In sede di PI ed attuativa dovranno essere recepite le indicazioni e raccomandazioni fornite nei seguenti pareri:
 - Direzione Turismo e Marketing Territoriale, prot. reg. n. 445167 del 12/09/2025 (riportato in allegato A);
 - ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 458120 del 15/09/2025 (riportato in allegato B);
 - Parere motivato VAS n. 267 del 16 dicembre 2025 che fa propri i precedenti pareri (riportato in allegato C).

- Relazione istruttoria tecnica 190/2025 relativa alla VINCA (riportato in allegato D)

Nota 1: Comma inserito in relazione al parere della Direzione Turismo e Marketing Territoriale, prot. reg. n. 445167 del 12/09/2025

Nota 2: Comma inserito in relazione al Parere motivato VAS n. 267 del 16 dicembre 2025

TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

Art. 48– Approvazione del PAT

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. 29, 48

PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Sino all’approvazione del PAT valgono le NTA del PRGC vigente fatto salvo quanto previsto dalla misure di salvaguardia. A seguito dell’approvazione del PAT il PRGC vigente assume la valenza di primo PI limitatamente alle parti con esso compatibili. Sono da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.
2. L’approvazione del PAT e delle sue varianti comporta:
 - a. la decadenza dei PUA vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione;
 - b. la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi se in contrasto con le previsioni del PAT, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
3. Rimangono valide tutte le previsioni del PRGC vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli edifici di valenza storico-testimoniale nonché le norme relative agli annessi non più funzionali individuati dal PRG e le norme per gli edifici produttivi in zona impropria derivanti dalla LR n. 11/1987, dalla LR n. 24/1985 e dalla LR n. 61/1985 ancorché abrogate oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d’obbligo e le convenzioni limitatamente a quanto previsto nel precedente comma 1 del presente articolo.
4. Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, qualora il PI indichi in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il Comune dovrà provvedere all’individuazione di altre aree parimenti idonee. In generale l’attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza.

Art. 49 – Misure di salvaguardia

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 29

PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Le misure di salvaguardia trovano applicazione per un periodo transitorio intercorrente fra la data di adozione del PAT e quella di approvazione del medesimo.
2. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT. A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.

COMPENDIO OPERATIVO

COMPATIBILITA' GEOLOGICA E SISMICA AI FINI EDIFICATORI

TAVOLA 3 - CARTA DELLE FRAGILITA' GEOLOGICHE E SISMICHE**Rif. Legislativo***LR n11/2004 Norme per il governo del territorio, art.13**Delibera della Giunta Regionale n. 3637 del 13/12/2002**Delibera della Giunta Regionale n. 2948 del 06/10/2009***Rif. Cartografia**

Tav. 3 Carta della Fragilità

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

CLASSE b0301011 –COMPATIBILITA' GEOLOGICA

La compatibilità geologica ed idrogeologica ai fini urbanistici del territorio comunale deriva dalla valutazione comparata dei tematismi del Quadro Conoscitivo riportati nelle tavole specialistiche:

- *Carta Litologica (elaborato C050101)*
- *Carta Idrogeologica (elaborato C050201)*
- *Carta Geomorfologica (elaborato C050301)*

Il PAT nella Tavola 3 "Delle Fragilità" classifica, sulla base delle analisi geologiche l.s., la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio.

La Tavola 3 delle "Fragilità" si basa su parametri dei terreni e del territorio con riferimento alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere in progetto, alle criticità idrauliche dovute ad esondazioni dei corsi d'acqua e/o ai ristagni d'acqua.

In particolare, per le **aree dei rilievi** si sono considerati i seguenti elementi:

- caratteristiche geologiche-geomeccaniche delle rocce (compattezza, grado di suddivisione dell'ammasso roccioso, presenza di alternanze tra materiali a diverso grado di resistenza o coesione), presenza di discontinuità tettoniche;
- caratteristiche geologiche-geotecniche ed idrogeologiche delle coperture: granulometria e tessitura, consistenza, grado di addensamento;
- acclività dei versanti;
- presenza di fenomeni di instabilità potenziali o in atto, di dissesto e/o di erosione;
- presenza di criticità di carattere morfologico-strutturale (cigli di scarpate e/o cambi evidenti di pendenza, orli di scarpate di degradazione, assi di compluvi, versanti fortemente acclivi)
- aree compromesse dall'attività estrattiva.

Per le **zone di fondovalle** e di **pianura** :

- caratteristiche geotecniche dei terreni (granulometria e tessitura, consistenza, grado

di addensamento, compressibilità);

- profondità della falda dal piano campagna;
- permeabilità dei terreni e drenaggio superficiale;
- presenza di criticità di tipo idraulico od idrogeologico per fenomeni di allagamento e/o ristagno superficiale.

Il PAT può suddividere il territorio comunale in aree caratterizzate da differente grado di qualità e/o criticità geologica ed idraulica e con conseguente differente idoneità ad essere urbanizzate. Ne risultano, in sintesi, tre grandi classi d'idoneità così definite:

- aree idonee: zone non esposte al rischio geologico – idraulico;
- aree idonee a condizione: zone mediamente esposte al rischio geologico – idraulico;
- aree non idonee: zone molto esposte al rischio geologico – idraulico.

Il territorio comunale di Marostica risulta suddiviso in in tre grandi classi d'idoneità:

- 1. area idonea**
- 2. area idonea a condizione**
- 3. area non idonea**

Relativamente alle classi citate, in generale, per le superfici destinate ai futuri interventi di pianificazione urbanistica (P.I., P.U.A., ecc.), a prescindere dal grado di idoneità dell'area in cui essi ricadono, è necessario che siano adeguatamente definiti, con un grado di approfondimento ad una scala adeguata all'intervento urbanistico: il modello geologico e geotecnico dei terreni, nonché le condizioni idrogeologiche e/o idrauliche e la caratterizzazione sismica, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, il modello geologico “deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio”.

La caratterizzazione geotecnica sarà finalizzata alla parametrizzazione del terreno ed all'analisi delle interazioni terreno-struttura.

Sia il modello geologico che quello geotecnico saranno basati su indagini specifiche. Il grado di approfondimento delle indagini geologiche e geotecniche sarà funzione, oltre che dell'importanza dell'opera, delle condizioni morfologiche, geologiche, idrogeologiche ed idrauliche del contesto in cui l'intervento si inserisce.

Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità/rischio idrogeologico-idraulico, gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le direttive contenute nella Valutazione di

Compatibilità Idraulica del PAT facenti capo alla DGR 2948/2009 e le eventuali indicazioni e prescrizioni integrative fornite dagli Enti esaminatori competenti (PAI, PTCP, PE, PGRA).

Si dovrà inoltre effettuare la Caratterizzazione Sismica del sito ai sensi della normativa vigente

nazionale (DM 14.01.2008) e regionale (DGR 1572/2013), tenendo conto delle condizioni stratigrafiche, morfologiche (topografiche) e tettonico-strutturali e del possibile manifestarsi di fenomeni di amplificazione sismica ad esse connessi.

Il P.I. definirà in maniera specifica le condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole zone.

CLASSE DI COMPATIBILITÀ I° – TERRENI IDONEI

Contenuto

Si tratta di aree in cui gli aspetti morfologici, geomorfologici, geologici-geotecnici, idrogeologici ed idraulici non penalizzano in modo più o meno importante l'uso del territorio.

Il livello medio della falda freatica si trova normalmente a profondità maggiore dei volumi di sottosuolo interessato dalle normali opere fondali delle strutture.

Direttive

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

In queste zone si prescrive la predisposizione di relazione geologica e geotecnica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riguardo alle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e successiva Circ. Min. 617/2009; nonché all'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 in materia sismica, assieme deliberazioni regionali vigenti (D.C.R. n. 67 del 3 dicembre 2003, D.G.R. n. 71/2008, D.G.R. n. 1572/2013).

La relazione geologica e geotecnica che accompagnerà ogni intervento dovrà fornire elementi quantitativi, ricavati da indagini geologiche e prove dirette con grado di approfondimento adeguato all'importanza dell'opera.

Tali indagini dovranno mettere in evidenza la presenza di falda freatica se intercettata e riportarne la profondità. Rimane, comunque, vietato costruire vani interrati. Per eventuali opere in sotterraneo già esistenti è opportuno realizzare adeguati sistemi di drenaggio e di impermeabilizzazione; gli eventuali accessi in sotterraneo e le bocche di lupo dovranno essere realizzati con aperture sopraelevate rispetto al piano campagna.

In caso di scavi profondi a scopo edilizio o di sfruttamento geo-economico (es. cave), gli emungimenti (es. well-points o pozzi) devono tener conto dell'estensione dei coni d'influenza ed delle spinte idrauliche sulle pareti, che dovranno essere opportunamente sostenute con interventi provvisori o definitivi in funzione dell'opera.

Qualora i nuovi interventi urbanistici siano ubicati nelle immediate vicinanze di fossati, scoli e rogge è bene prevedere la sopraelevazione del piano terra finito degli edifici, come indicato

negli studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica e del Piano delle Acque.

CLASSE DI COMPATIBILITÀ II° – TERRENI IDONEI A CONDIZIONE

Contenuto

Si tratta di aree in cui gli aspetti morfologici, geomorfologici, geologici-geotecnici, idrogeologici ed idraulici tendono a condizionare e penalizzare in modo più o meno importante l'uso del territorio, in particolare ai fini edificatori.

L'analisi degli elementi di criticità e la definizione degli interventi preventivi o volti all'eliminazione/mitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio dovranno essere approfondite sulla base di indagini specifiche alla scala dei singoli interventi. Comprendono buona parte del territorio dei rilievi e pedecollinare, ma anche l'area di pianura.

In funzione della natura dei fattori condizionanti vengono distinte:

- **aree di pianura e di fondovalle**
- **aree del rilievo e della fascia pedecollinare**

Vengono classificate, a seconda della tipologia, in più classi (es. I, S, etc), come esplicitato nella Carta specifica sia per i rilievi che per le zone pianeggianti.

Nelle aree di pianura e di fondovalle le criticità e/o gli elementi condizionanti sono prevalentemente collegati alle caratteristiche geotecniche dei terreni ed alle condizioni idrauliche.

Tali zone sono inserite nella "condizione generica" caratterizzante i fondovalle e la pianura con terreni prevalentemente limoso-argillosi;

In particolare si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di:

- terreni scadenti meccanicamente, con falda superficiale e soggetti a esondazione/ristagno idrico.
- terreni (es. alluvioni prevalentemente sabbiose, limoso-sabbiose) con falda superficiale, generalmente minore di 2 metri;
- terreni meccanicamente scadenti (es. alluvioni fini argilloso-limose) e falda freatica superficiale.

Nel rilievo e nella fascia pedecollinare i fattori penalizzanti derivano principalmente dall'assetto geomorfologico e geologico-strutturale.

In particolare si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di:

- zone con condizione generica caratterizzanti i rilievi ed i versanti in terreni marnoso-limosi, le vallecole a debole acclività;

- zone soggette a esondazione / allagamenti o perimetrali ai corsi d'acqua (I);
- zone con distribuita e frequente presenza di fratture e cavità carsiche.
- zone di scarpata o perimetrali a cave attive o estinte (S)

In questa classe di "condizione all'urbanizzazione" sono state inserite anche le zone legate a diverse tipologie e gradi di instabilità sismica, come emerse dallo studio di microzonazione sismica. Tali zone sono evidenziate e classificate con apposite sigle nella citata Carta delle Fragilità e vengono riprese nelle specifiche prescrizioni del sottostante articolo "Componente sismica" per quanto riguarda le azioni di urbanizzazione

AREA IDONEA A CONDIZIONE - INDICAZIONI GENERALI

Contenuto

Si tratta di aree non condizionate da criticità idraulica PAI e non, ma che per le condizioni geomeccaniche dei terreni, per la relativa soggiacenza della falda, per la potenziale suscettibilità sismica limitano e vincolano le azioni urbanistiche nel territorio.

Direttive

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

L'analisi degli elementi di criticità e la definizione degli interventi preventivi o volti all'eliminazione/mitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio dovranno essere approfondite sulla base di indagini specifiche attuate in sede di Piano degli Interventi (PI) o alla scala dei singoli interventi.

Tali indagini dovranno essere adeguate per quantità, qualità e profondità all'importanza dell'intervento ed al contesto in cui si inserisce, nonché in funzione dell'ubicazione e della tipologia dell'intervento stesso, accompagnate da valutazioni idrogeologiche e/o idrauliche, da verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione.

Nel caso di condizioni fortemente penalizzanti, gli interventi dovranno essere subordinati ad una modellazione sufficientemente estesa anche alle aree circostanti in modo da poter avere una visione d'insieme dell'area di intervento e dovranno individuare l'elemento, o gli elementi, predominanti di criticità che penalizzano il territorio.

Per interventi che ricadono all'interno di una perimetrazione di aree soggette a dissesto idrogeologico, anche non classifica PAI, ogni intervento dovrà essere accompagnato da adeguato studio idraulico a firma di un tecnico abilitato, come da DGR 2948/2008.

Per ogni intervento edificatorio si dovrà determinare e verificare:

- la presenza di eventuali dissesti pregressi o già in atto, analizzando le possibili soluzioni per la stabilizzazione;
- la tipologia dei terreni, sia sciolti che litoidi, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e

idrogeologiche, al fine di valutare le geometrie e le tipologie delle fondazioni;

- la stabilità degli eventuali fronti di scavo, suggerendo eventuali interventi di protezione e consolidamento;
- la risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente;
- il regime della circolazione idrica sotterranea ed in particolare eventuali abbassamenti artificiali della falda;
- il regime della circolazione idrica superficiale, mettendo in evidenza eventuali processi erosivi estesi o localizzati, adottando opportuni accorgimenti per la regimazione delle acque, così da evitare fenomeni di dilavamento ed erosione dovuti alla concentrazione degli scarichi al suolo.

Saranno, inoltre, condotte adeguate indagini idrogeologiche per valutare le possibili interferenze tra la falda superficiale e l'opera in progetto con riferimento alla vulnerabilità dell'acquifero periodicamente prossimo al piano campagna.

Ai fini della salvaguardia della falda, dovranno essere adeguatamente protette le superfici attraverso le quali si possono verificare infiltrazioni di contaminanti nel sottosuolo, prevedendo eventuali idonei sistemi di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto nelle fasce perimetrali ai corsi d'acqua, nelle zone a prevalente componente sabbiosa e dove la soggiacenza della falda libera è minima (<1,0 m).

Nelle aree caratterizzate da dissesto idrogeologico e in particolare da problemi di ristagno idrico e/o di allagamenti, devono essere condotte adeguate indagini idrogeologiche e geotecniche per valutare i possibili problemi che possono verificarsi sia durante la realizzazione dell'opera (ad esempio innesco di pressioni neutre, decadimento delle proprietà meccaniche dei terreni in fase di scavo e per la sicurezza delle pareti degli stessi) e sia durante l'esercizio dell'opera stessa in progetto.

In caso di scavi a scopo edilizio o di sfruttamento geo-economico (es. cave), gli emungimenti (es. well-points o pozzi) devono tener conto dell'estensione dei coni d'influenza e delle spinte idrauliche sulle pareti, che dovranno essere opportunamente sostenute con interventi provvisori o definitivi in funzione dell'opera.

Per le aree soggette ad allagamenti e/o ristagno idrico derivanti da diverse classificazioni (PAI, Consorzio Bonifica, etc) si rimanda ai paragrafi successivi.

Relativamente alla stabilità dei fronti di scavo ed alla movimentazione terre ci si atterrà alle seguenti prescrizioni per le fasce arginali:

- Nelle fasce alla base dei rilievi arginali sono vietati scavi o altri interventi che costituiscano pericolo per la stabilità arginale.
- Per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua, siano essi Collettori di Bonifica, "acque pubbliche", o fossati privati, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica competente. In particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica o alle

acque pubbliche, ai sensi dell'art.134 del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni per le opere di qualsiasi natura (provvisoria o permanente) che si trovi entro le seguenti fasce:

- tra 4 e 10 metri per i canali emissari e principali
- tra 2 e 4 m per i canali secondari,
- tra 1 e 2 m per gli altri misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

Nel complesso i nuovi interventi edilizi in aree allagabili dovranno garantire la salvaguardia della rete idrografica di scolo, mantenendo o migliorandone la funzionalità, e prevedere misure compensative proporzionate alla variazione del coefficiente di infiltrazione del terreno indotta dagli interventi stessi. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Valutazione di Compatibilità idraulica e la Relazione Geologica che completano il PAT.

Ogni intervento edificatorio ed azione urbanistica terrà conto delle disposizioni del R.D. 523 /1904.

Tutta la caratterizzazione ottenuta con le adeguate indagini sarà illustrata in una Relazione geologica-geotecnica-sismica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riguardo alle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e successiva Circ. Min. 617/2009; nonché alle Ordinanze P.C.M. n. 3274 /2003 e n. 3519/2006 in materia sismica, assieme deliberazioni regionali vigenti (D.C.R. n. 67 /2003, D.G.R. n. 71/2008, D.G.R. n. 1575/2013, Dec. 69/2010).

Oltre alla relazione geologica-geotecnica dovrà essere presentata, per ciascun intervento citato ed a firma di tecnico abilitato, una Relazione idraulica conforme alla normativa vigente valida per la zona d'intervento.

Il PI nella sua stesura dovrà attenersi alle specifiche tecniche inerenti alle diverse condizioni trattate. Inoltre, dovrà attenersi a quanto prescritto dal parere di idoneità rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica e dall'Ufficio regionale del Genio Civile competente; documentazione allegata al fascicolo del PAT.

Infine, sono comprese nella condizione generica le aree che "fasciano" i rilievi collinari costituite da materiale poligenico ed a differente matrice.

Il loro sviluppo interessa l'intero "territorio di transizione" tra collina e pianura. Si tratta di materiale con spessore variabile anche >3 m con caratteristiche mediocri e pendenze variabili (> e < di 10°). Possono essere soggette a puntuali condizioni di instabilità, spesso di origine antropica.

Anche per queste aree, in caso di utilizzo urbanistico e/o di salvaguardia territoriale, valgono le prescrizioni qui riassunte:

- Indagine geognostica, finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno e condizioni idrogeologiche.
- Analisi delle condizioni di stabilità del versante e di eventuale criticità dell'area in relazione,

in particolare, ai movimenti nelle coperture ed individuazione delle opere di mitigazione.

- Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o dei riporti, compresa la zona di messa in posto.
- Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente.
- Gli interventi edilizi dovranno prevedere opere per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale onde evitare fenomeni di dilavamento, erosione ed infiltrazione (dovuti alla concentrazione degli scarichi) nonché la salvaguardia della rete idrografica di scolo.
- Per le strutture interrato e scavi di sbancamento in genere si dovranno prevedere interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei fronti di scavo.
- Nel caso di filtrazione idrica, adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrato esistenti (es.: drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ecc.).

AREA IDONEA A CONDIZIONE TIPO "I"

Contenuto

Si tratta di aree interessate da periodici allagamenti e/o ristagni idrici classificate dal Consorzio di bonifica. Occupano prevalentemente ampie superfici di pianura, ma anche ampi tratti dei fondovalle principali (Longhella e La Valletta). Questi ultimi a causa della morfologia della soggiacenza della falda e della litologia risentono anche degli effetti amplificativi e di instabilità dell'azione sismica (es. liquefazione). Si rimanda, per le ulteriori azioni mitigatrici, all'articolo specifico.

Direttive

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

Poiché le aree soggette ad allagamenti hanno in genere una soggiacenza limitata a qualche metro da p.c., è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:

- prevedere la sopraelevazione del piano finito degli edifici
- evitare di realizzare scantinati al di sotto del piano campagna;
- per eventuali opere in sotterraneo già esistenti è opportuno realizzare adeguati sistemi di drenaggio e di impermeabilizzazione;
- gli eventuali accessi in sotterraneo e le bocche di lupo dovranno essere realizzati con aperture sopraelevate rispetto al piano campagna;
- nella scelta della tipologia di fondazioni si evitino quelle che possono comportare cedimenti differenziali in rapporto alle qualità del sottosuolo;
- per falda con profondità minore di 1.0 metro nella scelta del sistema di depurazione degli scarichi reflui nel suolo si eviti il tipo a subirrigazione, privilegiando vasche a tenuta o la

fitodepurazione;

- i sistemi a fossa per l'inumazione nei cimiteri possono essere adottati se la falda ha una profondità come prescritta da normativa nazionale e regionale vigente. In caso di falda più superficiale sarà opportuno realizzare per i sistemi a fossa adeguati riporti di terreno o adottare sistemi di inumazione sopraelevati.

AREA IDONEA A CONDIZIONE TIPO "L" E "C"

Contenuto

Si tratta di modeste aree dove alla classe geologica di appartenenza si sommano le criticità locali di carattere sismico. I terreni presentano una consistenza medio-bassa, talora scadenti per basso addensamento. Si tratta di terreni potenzialmente suscettibili di liquefazione in caso di sisma, se ubicati in zone con falda alta o a cedimenti differenziali per densificazione o crollo.

Direttive

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

Ogni utilizzo urbanistico dovrà essere supportato da indagini geologiche e sismiche, con adeguata Relazione geologico-tecnica. In particolare si prescrive:

- Indagine geognostica adeguatamente approfondita ed estesa, finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno e, specificatamente, la stratigrafia locale, nonché le condizioni idrogeologiche.
- Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente con particolare riguardo alla verifica di suscettibilità alla liquefazione o alla densificazione del sottosuolo.
- Gli interventi edilizi dovranno salvaguardare la funzionalità della rete idrografica.
- Si dovranno prevedere interventi di protezione e consolidamento dei fronti di scavo.
- Adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrato esistenti (es.: drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ecc.) nonché valutazione degli impianti di emungimento della falda

Per le zone ricadenti all'interno delle "aree a dissesto idrogeologico", ad integrazione di quanto sopra riportato si dovrà fare riferimento anche alla normativa specifica.

AREA IDONEA A CONDIZIONE TIPO "FR"

Contenuto

Si tratta di aree ubicate nei rilievi dove a causa di agenti esogeni, della morfologia, della litologia superficiale e sottostante in caso di evento sismico possono essere oggetto di incremento circa

la condizione geologica all'urbanizzazione. La suscettibilità sismica locale in tali aree possono indurre anche condizioni di instabilità di carattere sismico, ma anche alla "non idoneità geologica" se esistente.

Direttive

Il P.I. ed ogni altra azione pianificatrice provvederanno a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

Ogni utilizzo urbanistico dovrà essere supportato da indagini geologiche, con adeguata Relazione geologico-tecnica. In particolare si prescrive:

- Indagine geognostica adeguatamente approfondita ed estesa, finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno e, specificatamente, lo spessore dei terreni, nonché le condizioni idrogeologiche.
- Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente.
- Analisi delle condizioni di stabilità del versante estese a monte ad un adeguato intorno in funzione del maggior grado di acclività.
- Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o dei riporti, compresa la zona di messa in posto.
- Gli interventi edilizi dovranno prevedere opere per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale onde evitare fenomeni di dilavamento ed erosione, nonché la salvaguardia della rete idrografica di scolo.
- Per gli scavi di sbancamento in genere si dovranno prevedere interventi di protezione e consolidamento dei fronti di scavo.
- Nel caso di filtrazione idrica, adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrato esistenti(es.: drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ecc
- Gli interventi edilizi dovranno salvaguardare la funzionalità della rete idrografica.

Per le zone ricadenti all'interno delle "aree a dissesto idrogeologico", ad integrazione di quanto sopra riportato si dovrà fare riferimento anche alla normativa specifica.

Per le specifiche prescrizioni di carattere sismico si rimanda all'apposito articolo.

AREA IDONEA A CONDIZIONE TIPO "M"

Contenuto

Si tratta delle aree classificate con "idoneità geologica condizionata", generale o specifica, alle quali sono sovrapposte più "condizioni" limitative derivanti dagli effetti sismici sul suolo.

Direttive

Il P.I. ed ogni altra azione pianificatrice provvederanno a precisare ulteriormente

l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

Si rimanda alle prescrizioni legate alla singola condizione geologica e/o sismica trattata nei paragrafi precedenti.

AREA IDONEA A CONDIZIONE TIPO "S"

Contenuto

Si tratta di aree poco estese, ma che interessano sia le fasce perimetrali delle ex cave, sia le scarpate morfologiche, localizzate nei cigli superiori dei versanti ad elevata acclività distribuite nel territorio.

Direttive

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni

Valgono, per le ex cave, le norme di legge statali e regionali vigenti per la loro ricomposizione e messa in salvaguardia.

Trattandosi di aree che sono state soggette ad attività estrattiva ed eventualmente ricomposte, per qualsiasi intervento edificatorio, si dovrà:

- esaminare il progetto di ricomposizione ambientale quale documento orientativo per le indagini geologico -tecniche e per le scelte dei siti di edificazione limitrofi;
- redigere una dettagliata caratterizzazione geologica - geotecnica che preveda relazione geologica corredata da sondaggi a carotaggio continuo per verificare i tipi di materiali che

costituiscono la stratigrafia locale (terreni naturali e di riporto), il loro grado di addensamento e le loro caratteristiche geotecniche eventualmente con prove in sito e/o in laboratorio;

- in base alle risultanze dell'indagine sopra descritta, la stessa potrà essere estesa agli aspetti idrogeologici del sito d'intervento e di un congruo intorno;
- in caso di ritrovamento di rifiuti di qualsiasi natura, dovranno essere attuate le norme delle vigenti leggi in materia (attualmente parte quarta del D.Lgs 152/2006);
- per le eventuali opere di urbanizzazione (parcheggi, viabilità di accesso etc.), dovrà essere particolarmente curata la regimazione delle acque superficiali e reflue, evitando possibili infiltrazione nel terreno e la formazione di fenomeni di ruscellamento concentrato o di dilavamento.

In tutte queste aree (scarpate naturali o artificiali) saranno possibili solo le azioni finalizzate alla

manutenzione ed alla messa in sicurezza dei siti. Tutti gli interventi saranno finalizzati alla sola rinaturalizzazione ed stabilizzazione dei pendii, al solo ripristino dell'ambiente e del paesaggio, mantenendo le peculiarità morfologiche ante operam, in stretta correlazione con i caratteri geologici e idrogeologici della zona.

CLASSE DI COMPATIBILITÀ III - TERRENI NON IDONEI

AREA NON IDONEA GENERALITÀ

Contenuto

Questa classe interessa quasi esclusivamente le aree del rilievo collinare, mentre nelle aree di pianura è limitata principalmente agli alvei dei corsi d'acqua, nonché alle fasce di rispetto fluviale. Vengono classificate, a seconda della tipologia, in due classi, come esplicitato sotto sia per i rilievi che per le zone pianeggianti.

Rientrano in questa classe le aree caratterizzate da:

nel rilievo e nella fascia pedecollinare:

- Fenomeni franosi recenti o in atto come da classificazione PAI;
- Elevata instabilità potenziale per condizioni morfologiche, litologico-strutturali ed idrogeologiche sfavorevoli quali: a) elevata pendenza; b) cigli di scarpata e cigli fluviali (fascia di rispetto di 10 m a cavallo del ciglio); c) assi di compluvi (fascia di rispetto di 20 m a cavallo dell'asse, in relazione alla consistenza del corso d'acqua e del suo bacino idrografico); d) terreni geotecnicamente definibili pessimi per alterazione e/o destrutturazione tettonica.

nell'area di pianura:

- Zone interessate da attività estrattiva passata;
- Zone interessate da bonifica per colmata o riporto.
- Alveo dei corsi d'acqua permanenti e la fascia di 10 m a partire dal ciglio fluviale. Tale scelta deriva dalla necessità di porre in salvaguardia le aree poste nell'immediato intorno della rete di scolo minore, saltuariamente e/o localmente soggette a fenomeni di sofferenza idraulica, e di tutela delle stesse, consentendo in futuro, tramite riprofilatura e pulizia, la possibilità di disporre di potenziali, maggiori volumi d'invaso.

Direttive

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree per le zone di pericolosità geologica e idraulica.

Prescrizioni

L'elevata criticità geologica, ma spesso anche associata a quella sismica, preclude per queste aree un utilizzo che comporti incrementi del carico urbanistico.

In generale, sono ammessi solo le opere e gli interventi volti alla riparazione ed al consolidamento dell'esistente, nonché alla gestione del territorio in genere ed in particolare alla mitigazione della pericolosità ed alla stabilizzazione del dissesto.

Pertanto, nelle aree non idonee sono vietati interventi di nuova edificazione. Sono invece consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative;
- interventi di ampliamento per adeguamento a scopo igienico sanitario o per ricavo di locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc..);
- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o rete tecnologiche;
- interventi relativi ad infrastrutture non altrimenti ubicabili ed alla sentieristica;
- opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere;
- interventi di miglioramento fondiario pertinenti all'attività agricola o forestale e l'edificabilità di annessi rustici di modeste dimensioni (< 8 mq);

In sede di PI, nelle Aree non idonee saranno possibili solo le azioni finalizzate alla manutenzione ed alla messa in sicurezza.

Gli interventi saranno finalizzati alla sola rinaturalizzazione ed stabilizzazione dei pendii, al solo ripristino dell'ambiente e del paesaggio, mantenendo le peculiarità morfologiche ante operam, in stretta correlazione con i caratteri geologici e idrogeologici della zona.

Per le zone di rilievo si raccomanda un'azione di periodico monitoraggio per rilevare eventuali fenomeni erosivi sulle pareti e abbassamenti o sprofondamenti del fondo.

Per le zone ad elevata acclività e nelle vallecole è necessaria una continua azione di monitoraggio, soprattutto dopo intensi eventi piovosi, per rilevare eventuali zone in erosione, movimenti gravitativi incipienti o in atto, accumuli di materiale nei solchi torrentizi e nelle vallecole, soprattutto se incombenti su zone abitate o infrastrutture.

Tutti gli interventi sono comunque subordinati ad uno studio completo di fattibilità basato su specifiche indagini geologico-sismiche e su studi idrogeologici e/o idraulici approfonditi ed adeguatamente estesi alle aree contermini, nonché alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio geologico-sismico e/o idraulico.

CLASSE b0302011 – DISSESTO IDROGEOLOGICO

Contenuto

Le attuali condizioni di stabilità, di instabilità geomorfologica, di dissesto idrogeologico, nonché l'assetto idraulico, con le relative condizioni di criticità, le possibili evoluzioni nel tempo, rappresentano aspetti essenziali nei riguardi della suscettività dell'uso del suolo, nella gestione del territorio e nella progettazione della pianificazione urbanistica.

I singoli tematismi sono riportati per esteso nella cartografia del Quadro Conoscitivo (matrice C05 – Suolo Sottosuolo) ed in particolare nella Carta Idrogeologica e nella Carta Geomorfologica.

Tali tematismi sono ripresi anche nell'elaborato in oggetto (Tavola delle Fragilità), al fine di visualizzare, in modo schematico, le problematiche di tipo geomorfologico, idrogeologico ed idraulico che interferiscono con l'uso del territorio condizionandolo in modo più o meno importante.

A tale scopo si sono riportate le seguenti perimetrazioni:

1. *area di frana;*
2. *area esondabile o a ristagno idrico;*
3. *area di scarpata di cava o di scavi in genere;*
4. *area soggetta a erosione e/o soliflusso.*

Per interventi che ricadono all'interno di una perimetrazione di aree soggette a dissesto idrogeologico, dovranno essere effettuati gli approfondimenti necessari ad individuare gli elementi di criticità ed a determinare il grado di pericolosità/rischio.

1. Area di Frana

Il PAI individua e cartografa molteplici aree puntuali o di modesto sviluppo, caratterizzate soprattutto da movimenti a scivolamento rotazionale/traslato. Esse sono state inserite tra le aree non idonee.

Direttive:

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni:

In tutte queste aree sono da escludersi nuovi insediamenti; rimangono ammessi gli interventi per il consolidamento dell'esistente, nonché quelli per la stabilizzazione del dissesto. Previo adeguato studio sono ammessi interventi di sentieristica e di posa di sottoservizi.

Si rimanda a quanto prescritto precedentemente negli articoli relativi alle "Aree non Idonee" sia a carattere geologico, sia sismico..

2. Area Esondabile o a Ristagno Idrico

Si tratta di aree soggette ad allagamenti per esondazione dei corsi d'acqua o soggette a ristagni superficiali per la presenza di terreni poco o per nulla permeabili con difficoltà di deflusso.

Esse derivano dalla perimetrazione di "aree a esondabili" assegnata dal competente Consorzio di bonifica competente, ma anche della perimetrazione delle aree a rischio idraulico" derivanti dal P.T.C.P..

Il Consorzio di Bonifica competente per il territorio comunale individua aree con criticità idraulica dovuta alla mancanza/insufficienza di una rete di scolo e di opere di bonifica adeguata alle esigenze di smaltimento d'acqua da parte dei centri abitati.

Si ricorda che l'Autorità di Bacino competente ha stralciato le Zone di Attenzione originariamente presenti nella prima bozza PAI, ritenendo sostanzialmente che i fenomeni idraulici in tali aree non siano connessi alla rete idrografica principale, bensì a locali fenomeni di allagamento dovuti alla momentanea insufficienza della rete fognaria e/o alla presenza di aree depresse o intercluse con difficoltà di deflusso delle acque meteoriche.

In generale, in queste aree i fattori condizionanti sono di natura idraulica (esondazioni prevalentemente della rete idrografica minore), idrogeologica (presenza di terreni poco permeabili) e morfologica (aree depresse).

Direttive:

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni:

Qualsiasi nuovo intervento urbanistico previsto in queste aree è subordinato alla realizzazione di opere di mitigazione della pericolosità idrogeologica e/o idraulica, da definirsi sulla base di uno studio idrogeologico-idraulico specifico.

In queste aree si sconsiglia la realizzazione di strutture interrato con accessi o aperture verso l'esterno (accessi ai garage, porte, finestre, bocche da lupo, ecc.) a meno che la relazione geologica, idrogeologica ed idraulica sopra citata ne verifichi e certifichi la fattibilità in relazione alle condizioni di pericolosità/rischio ed individui gli interventi di mitigazione. Si dovrà inoltre prevedere la sopraelevazione del piano finito degli edifici e del loro intorno rispetto al piano campagna allo stato di fatto.

Si rimanda a quanto prescritto precedentemente negli articoli relativi alle "Aree non Idonee" ed alle "Aree idonee a condizione".

3. Area di scarpata naturali o di cava

Nel territorio comunale esistono testimonianze di cave dismesse e/o abbandonate. Queste aree sono state classificate "aree non idonee", si rimanda a quanto prescritto precedentemente negli articoli relativi alle "Aree non Idonee", diversificate per tipologia.

Direttive:

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni:

In queste aree saranno possibili solo le azioni finalizzate alla manutenzione ed alla messa in sicurezza dei siti. Tutti gli interventi saranno finalizzati alla sola rinaturalizzazione ed stabilizzazione dei pendii, al solo ripristino dell'ambiente e del paesaggio, mantenendo le peculiarità morfologiche ante operam, in stretta correlazione con i caratteri geologici e idrogeologici della zona.

In particolare, per le cave non più attive sarà necessario un piano di recupero che metta in sicurezza le aree con scarpate instabili e preveda una sistemazione tale da consentirne un utilizzo in accordo con le previsioni urbanistiche del Comune.

4. Area soggetta a erosione e/o soliflusso

Si possono trovare un po' in tutto il territorio collinare/montano e lungo la fascia detritica che cinge i rilievi stessi. I fenomeni sono legati alla presenza di terreni detritici, che vengono erosi dalle scarpate degli scoli e degli scaranti pedecollinari e trasportati, durante le piogge, nelle zone più a valle, generando occlusioni degli alvei di pianura pedecollinare. Tale elemento, unitamente alla pendenza medio-elevata, favorisce l'instaurarsi di fenomeni erosivi, spesso con evoluzione

regressiva (arretramento, alvei con recente tendenza all'erosione). Gran parte delle aree soggette ad erosione è stata inserita nella classe idonee a condizione le zone in cui i fenomeni poichè i fenomeni accertati durante i sopralluoghi sono poco accentuati o comunque tenuti sottocontrollo con interventi preventivi e di sistemazione.

Direttive:

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree.

Prescrizioni:

Eventuali interventi dovranno valutare con particolare attenzione le condizioni di stabilità del versante e mettere in atto adeguate opere di sistemazione delle scarpate per impedire il propagarsi dei fenomeni erosivi.

Dovranno essere favorite azioni di inerbimento e piantumazione in grado di ridurre i fenomeni di dissesto; nonché le azioni volte alla stabilizzazione delle sponde / masiere in blocchi di roccia e del fondo in pietrame liscio.

Inoltre si favoriranno le operazioni di sghiaimento degli accumuli in alveo per il mantenimento delle sezioni di scolo.

Ammissibili quindi gli interventi di ripristino degli alvei di scolo per la riduzione dello scalzamento delle sponde e conseguente arretramento delle scarpate.

Art.28

TAVOLA 3 - CARTA DELLE FRAGILITA' GEOLOGICHE E SISMICHE**Rif. Legislativo**

LR n11/2004 Norme per il governo del territorio

Commissione tecnica per la microzonazione sismica, Microzonazione sismica, Indirizzi e Criteri per la Microzonazione sismica, Vol 1, 2, 3; 2008

Commissione tecnica per la microzonazione sismica, Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC), vers. 1.0.; 2016

Commissione tecnica per la microzonazione sismica, Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione (LQ), vers. 1.0.; 2017

Commissione tecnica per la microzonazione sismica, Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte (FR), vers. 1.0.; 2017

Regione Veneto, Allegato A alla DGR 1572 (sett 2013), Linee Guida per l'esecuzione di studi di microzonazione sismica.

Rif. Cartografia

Tav. 3 Carta della Fragilità

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Relazione tecnica per Microzonazione sismica

CLASSE b0301021 –COMPATIBILITA' SISMICA

La compatibilità geologica ed idrogeologica ai fini urbanistici del territorio comunale deriva dalla valutazione comparata dei tematismi riportati nelle tavole specialistiche allegate allo studio di Microzonazione sismica redatto nel 2012-2013 seguendo le direttive del dipartimento della Protezione Civile nazionale finanziatore del progetto, allora vigenti; ma integrandole man mano con le Linee Guida pubblicate dallo stesso Dipartimento, nonché dalla Regione Veneto.

Contenuto

Sulla base delle risultanze dei suddetti studi, per ogni intervento di piano ricadente nelle diverse zone perimetrate e classificate in chiave sismica del territorio comunale si dovranno adottare le procedure di indagine previste alle Norme Tecniche per le Costruzioni ÷ D.M. 14.01.2008 del Ministero delle Infrastrutture (GU n.29 del 04/02/2008) e relativa Circolare esplicativa (feb. 2009), aggiornamenti e modifiche.

In particolare, si dovrà fare riferimento alle seguenti paragrafi e/o capitoli: Capitolo 3: Azioni sulle costruzioni, §3.2 Azione sismica; Capitolo 7: Progettazione per azioni sismiche (strutture nuove); Capitolo 8: Costruzioni esistenti, §8.7 Valutazione e progettazione in presenza di azioni sismiche; Allegato A: Pericolosità sismica; Allegato B: Tabelle che definiscono l'azione sismica nel territorio italiano.

La classe di suolo dovrà essere definita preferibilmente attraverso la misura diretta dei parametri sismici del sottosuolo in numero adeguato alle caratteristiche dell'opera.

Direttive:

Il P.I. ed ogni azione di piano provvederanno a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione delle aree come individuate nei successivi paragrafi, attenendosi alle disposizioni regionali vigenti in materia, nonché a quelle metodologiche nazionali .

AREE STABILI SUSCETTIBILI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA

Prescrizioni:

In queste aree, dove si preveda di eseguire ristrutturazioni con modifiche strutturali, ampliamenti, nuove costruzioni ed opere infrastrutturali, si dovrà, oltre alle indicazioni normative citate sopra:

- H. Caratterizzare il terreno mediante indagini geologiche e geofisiche spinte fino a profondità tali da qualificare il volume significativo influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso.
- I. Valutare l'effetto della risposta sismica locale (RSL) mediante specifiche analisi o in rapporto ad un approccio semplificato che si basa sull'individuazione di Categorie di Sottosuolo di riferimento. Il D.M. 14.01.08 raccomanda la misura diretta delle velocità di propagazione delle onde di taglio V_s e, per Categorie di Sottosuolo speciali o nel caso di specifiche analisi di risposta sismica locale, impone di approfondire le conoscenze del sottosuolo mediante specifiche indagini in sito e prove di laboratorio, nonché di eseguire analisi numeriche di RSL.
- J. Come previsto dal DM 14.01.2008, qualora si addotti un approccio semplificato, la classificazione può essere basata sulla stima dei valori della velocità media delle onde sismiche di taglio " V_s " ovvero sul numero medio di colpi N_{spt} per terreni a grana grossa, e coesione non drenata media " c_u ", per terreni a grana fine. Le misure in foro dovranno essere eseguite almeno ogni tre metri di profondità fino a quella prevista dal DM 14.01.2008. Le misure dirette delle onde di taglio " V_s " acquisite con metodi geofisici di superficie sono da preferire ai metodi indiretti. Dovranno essere allegati alla relazione geologica i grafici di misura e d'interpretazione delle prove in sito.
- K. Produrre uno studio finalizzato alla determinazione della profondità del bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo.
- L. Evitare, d'accordo con il progettista, l'effetto di doppia risonanza suolo÷struttura. Infatti, è

ormai consolidata la tesi che le strutture subiscono le sollecitazioni sismiche maggiorquando c'è coincidenza tra la frequenza di vibrazione naturale del terreno investito da un'onda sismica e quella dell'edificio.

- M. Valutare le amplificazioni locali di carattere litostragafico qualora il bedrock sia a profondità superiore ai 3 metri. L'amplificazione potrà essere determinata come indicato dall'Eurocodice 8 (vedasi anche Indirizzi e criteri di microzonazione sismica – Febbraio 2008 – conferenza Stato e Regioni).
- N. Nelle fasce di contatto tra litologie con caratteristiche elastiche molto diverse tra loro, oltre a quanto detto ora si dovrà verificare, attraverso prove in sito, se i contatti tra queste formazioni possono causare cedimenti differenziali. Si dovrà, anche, evitare di porre le fondazioni dei fabbricati “a cavallo” di litologie con caratteristiche marcatamente diverse.

AREE INSTABILI

Come indicato dagli Indirizzi nazionali, le zone classificate di “instabilità” saranno la riproduzione fedele di quelle riportate nella Carta delle MOPS dello studio sismico, ovvero le Zone di Attenzione (ZA), in quanto in questo Livello (2) non si richiedono ulteriori approfondimenti.

In particolare, ci si riferisce soprattutto alle ZA_{LQ} , alle ZA_{FR} e ZA_{FAC} quando a ridosso dei nuclei abitativi, essendo quelle maggiormente interessate dall'attività antropica e/o relativamente edificate.

La norma indica che queste zone potranno avere geometrie, descrizioni e indicazioni diverse e aggiuntive nella Carta di MS di Livello 3, essendo state espletate indagini ed elaborazioni proprie di questo livello di approfondimento (ICMS, 2008).

Nel 3° Livello di approfondimento le zone suscettibili di instabilità (instabilità di versante, liquefazioni, faglie attive e capaci) potranno essere di 2 tipi:

- ZS: Zone di Suscettibilità
- ZR: Zone di Rispetto

Per entrambi i tipi di zone sarà possibile riportare un parametro che quantifichi il fenomeno. Concettualmente il significato dei due tipi di zone è il seguente:

- *Zone di Suscettibilità (ZS)*: sono zone nelle quali, a seguito di una raccolta dati specifici per l'instabilità in esame e l'applicazione di specifici metodi di calcolo, anche semplificati, è possibile definire la pericolosità in termini quantitativi.
- *Zone di Rispetto (ZR)*: sono zone nelle quali, a seguito di una raccolta dati specifica per l'instabilità in esame e l'applicazione di specifici metodi di calcolo, anche avanzati, è possibile quantificare con maggior accuratezza la pericolosità. Tale quantificazione è finalizzata all'analisi dettagliata di aree limitate sulle quali possono essere presenti opere vulnerabili.

I parametri per le instabilità di versante sono il massimo movimento (F_{RT} , in centimetri) di una frana in terra e il massimo spostamento di blocchi (F_{RR} , in metri) in una frana in roccia.

Il parametro che caratterizza una zona instabile per liquefazione è l'Indice del potenziale di liquefazione (IL), così come definito in Sonmez (2003). Relativamente alla Zona di Attenzione ZA_{LQ1} presenti, le analisi di 2° Livello hanno permesso di confermare quanto definito con il 1° Livello, ampliando tale fenomeno anche ad una porzione in Località Pradal.

Per le faglie attive e capaci il parametro quantitativo richiesto è la dislocazione massima (DISL).

Rimane chiaro che, come indicato dalle L.G. nazionali, con il 2° Livello di approfondimento si arriva a semplici indicatori di danno dei manufatti, poiché le analisi si basano su metodi dinamici semplificati. Si deduce che ai fini urbanistici e pianificatori le zone devono essere studiate con il 3° Livello di approfondimento.

Il territorio comunale, nello specifico, presenta "zone di attenzione" l.s. quindi "suscettibili d'instabilità". Si danno le seguenti prescrizioni minime sotto gli aspetti di caratterizzazione sismica del sito, rimandando, comunque, a tutte le disposizioni normative inerenti le costruzioni come elencate all'inizio del capitolo, nonché come indicato nelle Linee Guida nazionali e regionali di indirizzo per gli studi di microzonazione sismica. In particolare, si fa riferimento e si raccomanda di assumere nella pianificazione e progettazione futura quanto disposto dalle Linee Guida citate.

La pianificazione urbanistica e territoriale in zone interessate dalla presenza di ZA è chiamata a disciplinare gli usi del suolo e le previsioni di trasformazione urbana, tenendo conto della relazione tra la pericolosità sismica e i diversi contesti insediativi.

Le Linee Guida fanno riferimento convenzionalmente a tre categorie di aree urbanistiche:

1. Aree edificate (recenti o consolidate)
2. Aree non edificate (con previsione di trasformazione)
3. Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata

"In particolare le tre categorie di aree urbanistiche possono essere definite nel modo seguente:

- *Aree edificate (recenti o consolidate)*: aree urbanizzate ed edificate di diverso livello di completamento, consolidamento e stratificazione. Comprendono centri storici, tessuti consolidati, aree in completamento con usi residenziali, produttivi, a servizio o misti.
- *Aree non edificate (con previsione di trasformazione)*: aree non edificate, parzialmente edificate o con previsione di nuovi insediamenti - residenziali, produttivi, a servizio o misti - di manufatti edilizi, di infrastrutture e reti. Tali aree possono trovarsi sia in adiacenza ad aree edificate, sia in contesti ancora non urbanizzati.
- *Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata*: aree non edificabili o con limitate previsioni di edificabilità, per destinazione d'uso (aree agricole).

Queste tre categorie vanno riferite alle previsioni dello strumento di piano vigente e alle sue effettive condizioni di attuazione. Per quanto riguarda le specifiche articolazioni della normativa urbanistica nelle suddette aree, ogni Regione potrà predisporre opportune corrispondenze tra le tre categorie urbanistiche e le zone omogenee individuate dai rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica."

La disciplina degli usi del suolo e delle previsioni di trasformazione nelle zone di faglia attiva e

capace viene articolata in due tipi di indicazioni:

- indicazioni urbanistiche, che definiscono possibili regolamentazioni dallo strumento urbanistico anche in termini di categorie di intervento e di destinazioni d'uso⁴ e modalità attuative;
- indicazioni edilizie, che definiscono per l'edilizia esistente e di nuova costruzione, con riferimento alla normativa tecnica antisismica, quali categorie di intervento sono possibili e su quali classi d'uso.

ZONE DI ATTENZIONE ZA_{FAC}

Il territorio comunale è interessato da "faglie attive capaci", quindi "zone di attenzione ZA_{FAC} ". In questo studio, seguendo la normativa nuova, è fissato planimetricamente un buffer di 400 metri a cavallo della linee di sviluppo indicata dall'ISPRA (progetto Ithaca).

Le Linee Guida per le FAC prescrivono una raccolta degli elementi informativi specifici con l'obiettivo di:

- valutare quanto recente sia la sua attività. In particolare per le faglie potenzialmente attive e capaci (cap.3), in questo livello di approfondimento si dovranno espletare le indagini necessarie per definire l'intervallo cronologico superiore della loro attività (indagini paleosismologiche e datazioni dei terreni fagliati);
- localizzare *de visu* (direttamente in trincea e/o su sezioni geofisiche) la traccia in superficie della faglia attiva e capace;
- definire la massima dislocazione attesa in superficie, la magnitudo attesa ed il tempo di ricorrenza della faglia;
- stabilire la geometria della FAC_x, evidenziando eventuali diversi approcci in caso si operi in condizioni post-evento, con riferimento, ad esempio, a sistemi di monitoraggio degli spostamenti/cedimenti differenziali.

Per arrivare a ciò vengono definiti 4 gruppi di indagini necessarie per questo livello di approfondimento. Queste indagini hanno una sequenzialità temporale. I gruppi di indagini hanno una significatività crescente passando dal primo al quarto. Idealmente la sequenza completa fornisce il quadro più dettagliato e certo dell'assetto geologico, strutturale e geometrico della FAC_x. Per le faglie potenzialmente attive e capaci è indispensabile arrivare ad espletare le indagini del gruppo Ind₄.

ID	Gruppo Indagini	Indagini
Ind_1	Analisi aereofotogrammetriche	Foto aeree, ortofoto, immagini LiDAR, immagini da satellite
Ind_2	Rilievi geologici e geomorfologici	Rilevamenti di campagna e relativa cartografia
Ind_3	Indagini geofisiche e geognostiche	ERT, sismica a riflessione e rifrazione, GPR, sondaggi e saggi
Ind_4	Paleosismologia	Trincee paleosismologiche e datazioni cronometriche dei terreni fagliati

Indagini per lo studio di una FAC, raggruppate per tipologia e significatività (Gruppo Ind_4 massima significatività).

A seconda della tipologia (certa o incerta), della simmetria e delle geometrie che caratterizzano la FAC si potrà definire la Zona di Rispetto a cavallo del piano di rottura principale con le geometrie indicate nella sottostante tabella.

Livelli di MS	Livello MS1	Livello MS3		
Categoria (FAC_x)	ZA _{FAC}	ZS _{FAC RACC}	ZS _{FAC MIN}	ZR _{FAC}
FAC_a	400	160	0	30
FAC_b	400	300	160	n.d.

Dimensioni raccomandate e minime in metri per le zone di faglia negli studi di MS

Prescrizioni ZA_{FAC}

Con riferimento alle tre categorie di aree urbanistiche sopra definite e alle zone di faglia in cui esse ricadono, viene proposto un abaco di diverse tipologie di indicazioni urbanistiche (Tabella sotto). Nella tabella viene riportata anche una colonna relativa alle infrastrutture, come ambito distinto e in questa sede non approfondito.

CATEGORIE URBANISTICHE		AREE EDIFICATE (RECENTI O CONSOLIDATE)	AREE NON EDIFICATE (CON PREVISIONE DI TRASFORMAZIONE)	AREE NON URBANIZZATE A TRASFORMABILITÀ LIMITATA	INFRASTRUTTURE
Zone di faglia	ZA _{INC}	Obbligo di approfondimento (8.1.1)	Obbligo di approfondimento (8.2.1)		Programma Infrastrutture (8.3)
	ZS _{INC}	Programma Zone Instabili (8.1.2)	Intervento limitato (8.2.2)		
	ZR _{INC}		Intervento inibito (8.2.3)		

Indicazioni urbanistiche

Nel caso di ZA_{FAC}, nelle **Aree edificate** (recenti o consolidate), per interventi di nuova edificazione (nei lotti vuoti) e per interventi sull'edificato esistente, devono essere espletati i necessari approfondimenti geologici, propri del livello 3 (par. 4.2 della PARTE PRIMA delle L.G.), al fine di individuare le ZS_{FAC} e le ZR_{FAC}.

È prerogativa delle Regioni definire eventuali limiti temporali, in ragione delle risorse disponibili, per l'espletamento dei suddetti approfondimenti. L'assenza di approfondimento determina la seguente disciplina d'uso:

Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
Esistente	Limitato	Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente).
Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione.

Per le **ZS_{FAC}** e **ZR_{FAC}**, nelle **Aree edificate** (recenti o consolidate), le amministrazioni locali, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e secondo le prescrizioni e gli indirizzi dei soggetti sovraordinati, individuano e perseguono uno o più obiettivi per il **Programma Zone Instabili (PZI)**, assumendone i contenuti nelle forme opportune, al fine di mitigare le condizioni di rischio.

Il PZI rappresenta un programma d'intervento complesso in cui vengono definiti obiettivi e ambiti di intervento, fattibilità e modalità attuative. Il PZI riguarda più in generale tutte le aree suscettibili di instabilità, fra cui anche quelle interessate da FAC.

L'assenza di un PZI determina la seguente disciplina d'uso:

Edilizia	Tipo intervento	Descrizione
Esistente	Limitato	Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente).
Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione.

"La definizione di uno specifico PZI implica la scelta di uno dei seguenti obiettivi, eventualmente differenziati in funzione di ZS_{FAC} e ZR_{FAC}:

- Intervento limitato (Obiettivo 1)
- Intervento obbligatorio o limitato (Obiettivo 2)
- Intervento obbligatorio o inibito (Obiettivo 3)
- Intervento inibito (Obiettivo 4)

Per ciascuno di questi obiettivi, nelle Linee Guida FAC, alle quali si rimanda, vengono elencate le rispettive discipline d'uso.

Le **Aree non edificate (con previsione di trasformazione)** e le **Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata**, ricadenti in **ZA_{FAC}**, sono soggette ad un regime di limitazione di edificabilità che non autorizza alcun intervento di trasformazione, fintantoché non vengano effettuati i necessari approfondimenti al fine di individuare le ZS_{FAC} e le ZR_{FAC}.

È ammessa in tali aree la sistemazione di spazi aperti, senza realizzazione di volumetrie, a servizio delle funzioni e delle attività presenti nelle aree limitrofe, insediate e urbanizzate, o per incrementare la dotazione urbana di aree verdi, spazi pubblici e verde privato attrezzato.

Pertanto, l'assenza di approfondimento determina la seguente disciplina d'uso:

Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
Esistente	Limitato	Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente).
Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione.

Nelle **Aree non edificate (con previsione di trasformazione)** e nelle **Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata**, ricadenti in **ZS_{FAC}** è prevista la seguente disciplina d'uso:

Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
Esistente	Obbligatorio	Non è obbligatoria la delocalizzazione, ma viene favorita. Interventi obbligatori (nei tempi definiti dalla Regione): interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente), indipendentemente da richieste di manutenzione o altri tipi di richiesta.
Nuova costruzione	Limitato	È consentita la nuova edificazione solo per la classe d'uso I.

Nelle **Aree non edificate** (con previsione di trasformazione) e nelle Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata, ricadenti in **ZR_{FAC}**, è ammessa la sistemazione di spazi aperti, senza realizzazione di volumetrie, a servizio delle funzioni e delle attività presenti nelle aree limitrofe, insediate e urbanizzate, o per incrementare la dotazione urbana di aree verdi, spazi pubblici e verde privato attrezzato ed è prevista la seguente disciplina d'uso:

Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
Esistente	Obbligatorio	Non è obbligatoria la delocalizzazione, ma viene favorita. Interventi obbligatori (nei tempi definiti dalla Regione): interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente), indipendentemente da richieste di manutenzione o altri tipi di richiesta.
Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione.

Le **infrastrutture**, le opere connesse a sistemi infrastrutturali e, più in generale le lifelines in programma di realizzazione deve essere favorita la delocalizzazione. Se preesistenti, o non delocalizzabili, deve essere predisposto uno specifico programma, eventualmente nell'ambito del Programma Zone Instabili, per essere sottoposte a verifica, prevedendo specifici approfondimenti conoscitivi e interventi finalizzati alla minimizzazione dei rischi.

In sintesi (App. 7 LG FAC):

APPENDICE A7

SCHEMI SINTETICI DI CLASSIFICAZIONE

A ciascuna indicazione urbanistica della tabella B1 (qui riportata nuovamente) vengono associate una o più indicazioni sulla tipologia di intervento per l'edilizia esistente o di nuova costruzione riportate nella tabella B2.

CATEGORIE URBANISTICHE		AREE EDIFICATE (RECENTI O CONSOLIDATE)	AREE NON EDIFICATE (CON PREVISIONE DI TRASFORMAZIONE)	AREE NON URBANIZZATE A TRASFORMABILITÀ LIMITATA	INFRASTRUTTURE
Zone di fascia	ZA _{ac}	Obbligo di approfondimento [8.1.1]	Obbligo di approfondimento [8.2.1]		Programma Infrastrutture [8.3]
	ZS _{ac}	Programma Zone Instabili [8.1.2]	Intervento limitato [8.2.2]		
	ZR _{ac}		Intervento inibito [8.2.3]		

Tabella B1> Indicazioni urbanistiche.

CATEGORIE URBANISTICHE		AREE EDIFICATE (RECENTI O CONSOLIDATE)	AREE NON EDIFICATE (CON PREVISIONE DI TRASFORMAZIONE)	AREE NON URBANIZZATE A TRASFORMABILITÀ LIMITATA	INFRASTRUTTURE
Zone di fascia	ZA _{ac}	EL – NI	EL – NI		Programma Infrastrutture
	ZS _{ac}	EL – NI (EL – NL)	EO – NL		
	ZR _{ac}	(EO – NL) (EO – NI) (EO – NI)	EO – NI		

Tabella B2 → Indicazioni sulle tipologie di intervento per l'edilizia esistente e per la nuova edificazione.

LEGENDA

Sigla	Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
EL	Esistente	Limitato	Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente).
EO	Esistente	Obbligatorio	Non è obbligatoria la delocalizzazione, ma viene favorita. Interventi obbligatori (nei tempi definiti dalla Regione): interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente), indipendentemente da richieste di manutenzione o altri tipi di richiesta.
EI	Esistente	Delocalizzazione	Non è consentito alcun intervento sull'edilizia esistente, perché oggetto di delocalizzazione obbligatoria.
NL	Nuova costruzione	Limitato	È consentita la nuova edificazione solo per le classi d'uso I.
NI	Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione.

ZONE DI ATTENZIONE ZA_{LQ}

Nelle aree a *potenziale cedimento per liquefazione di terreni saturi (ZA_{LQ})*, la suscettività a questo fenomeno dovrà essere valutata attraverso prove in situ adeguate (SPT, SCPTU, etc) oltre a analisi di laboratorio. Gli Indirizzi e criteri di microzonazione sismica – rapporto finale del Febbraio 2008 – conferenza Stato e Regioni prevedono che possa essere omessa tale verifica solo quando si presenta almeno una delle seguenti condizioni:

- sisma atteso con magnitudo inferiore a 5;
- accelerazione massime attese in superficie minori di 0,1g;
- accelerazione massima attesa in superficie minore di 0,15g e terreni ricadenti in una delle seguenti categorie:
 - frazione fine passante al setaccio 200 ASTM FC maggiore del 20% con Indice plastico IP >10
 - FC>35% e resistenza $N_{160}>20$
 - FC>5% e resistenza $N_{160}>25$
- profondità media della falda maggiore a 15 metri da piano campagna per superfici piane e fondazioni delle strutture superficiali
- distribuzione granulometrica esterna ai fusi granulometrici suscettibili a liquefazione.

Per superfici pianeggianti gli effetti sono trascurabili se lo spessore dello strato più superficiale "non liquefacibile" è maggiore dello spessore del sottostante strato "liquefacibile".

Inoltre le Linee Guida LQ raccomandano di:

- evitare che negli studi di MS si individuino zone suscettibili di liquefazione quando non siano stati raccolti dati sufficientemente affidabili;
- definire procedure standard per l'individuazione delle zone di liquefazione in funzione della tipologia, della qualità delle indagini svolte e dei metodi di analisi;
- specificare il grado di incertezza dei risultati;
- definire il sistema di rappresentazione delle zone di liquefazione.

I livelli di approfondimento per l'individuazione delle zone potenzialmente interessate da liquefazione, descritti nel presente documento, sono:

- **livello 1** (Carta delle MOPS) per l'individuazione di Zone di Attenzione per la liquefazione (ZALQ), nel quale vengono utilizzati elementi informativi minimi1 (litostratigrafia, profondità della falda, elementi paleogeografici, ecc.);
- **livello 3** (Carta di MS) nel quale vengono distinte due modalità di approfondimento delle analisi in funzione di due tipologie di zone previste:
 - Zone Suscettibili di liquefazione (ZSLQ), da identificare con elementi informativi specifici e metodi di calcolo semplificati;
 - Zone di Rispetto per la liquefazione (ZRLQ), da identificare con elementi informativi specifici e metodi di calcolo avanzati.

Le stime dell'Indice del potenziale di Liquefazione medio della zona (IL) saranno sviluppate nel livello 3. Questo parametro richiede, infatti, specifiche analisi e indagini più approfondite. I risultati degli studi con approfondimenti di livello 2 (abachi), in particolari condizioni di assetto geologico del sottosuolo, possono invece essere utilizzati limitatamente al calcolo dell'accelerazione massima in superficie (a_{max}) e saranno utilizzati nelle Carte di MS per la caratterizzazione delle ZSLQ e delle ZRLQ.

Livello di MS	Carta	Zone di liquefazione	Elementi informativi	Metodi
1	MOPS	Zone di Attenzione (ZA_{LQ})	Minimi	-
3	MS	Zone di Suscettibilità (ZS_{LQ})	Specifici	Semplificati (<i>sensu</i> AGI, 2005)
3	MS	Zone di Rispetto (ZR_{LQ})	Specifici	Avanzati (<i>sensu</i> AGI, 2005)

Livelli, carte e corrispondenti tipi di zone di liquefazione.

Prescrizioni ZA_{LQ}

I criteri definiti per indirizzare la disciplina d'uso del suolo in zone suscettibili alla liquefazione devono tener conto di due fattori:

- l'instabilità da liquefazione può interessare aree relativamente vaste del territorio (interessando talvolta anche il territorio di un intero comune);
- a differenza di altre forme di instabilità è possibile mettere in atto interventi puntuali di riduzione della pericolosità, attraverso interventi diretti sul suolo, e della vulnerabilità, attraverso interventi sull'edificio.

Categorie urbanistiche		Aree edificate (recenti o consolidate)	Aree non edificate (con previsione di trasformazione)	Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata	Infrastrutture
Zone di liquefazione	ZA _{LQ}	Obbligo di approfondimento (5.1.1)	Obbligo di approfondimento (5.2.1)		Programma Infrastrutture (5.3)
	ZS _{LQ}	Programma Zone Instabili (5.1.2)	Intervento limitato (5.2.2)		
	ZR _{LQ}				

Indicazione urbanistiche

Nel caso di **aree edificate e non edificate**, come anche per le infrastrutture, valgono le prescrizioni elencate nelle Linee Guida LQ, che riprendo lo schema metodologico illustrato sopra per le FAC. Si rimanda, quindi, alle LG specifiche.

Di seguito uno schema sintetico delle azioni fattibili o meno per l'urbanizzazione (App. B2 LG).

APPENDICE B2 – Schemi sintetici di classificazione

A ciascuna indicazione urbanistica della Tab. B1 (qui riportata nuovamente) vengono associate una o più indicazioni sulla tipologia di intervento per l'edilizia esistente o di nuova costruzione riportate nella Tab. B2.

Categorie urbanistiche		Aree edificate (recenti o consolidate)	Aree non edificate (con previsione di trasformazione)	Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata	Infrastrutture
Zone di liquefazione	ZA _{LQ}	Obbligo di approfondimento (5.1.1)	Obbligo di approfondimento (5.2.1)		Programma Infrastrutture (5.3)
	ZS _{LQ}	Programma Zone Instabili (5.1.2)	Intervento limitato (5.2.2)		
	ZR _{LQ}				

Tabella B2.1 - Indicazioni urbanistiche

Categorie urbanistiche		Aree edificate (recenti o consolidate)	Aree non edificate (con previsione di trasformazione)	Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata	Infrastrutture
Zone di liquefazione	ZALQ	EL-NI	EL-NI		Programma Infrastrutture
	ZSLQ	EL-NI (EL-NL) (EO-NL) (EO-NI) (ED-NI)	EL-NL		
	ZRLQ				

Tabella B2.2 – Indicazioni sulle tipologie di intervento per l'edilizia esistente e per la nuova edificazione.

Legenda

Sigla	Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
EL	Esistente	Limitato	Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, o altri interventi obbligatori di settore, qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento o di adeguamento e valutazione di eventuali interventi di riduzione della pericolosità (in conformità alla normativa vigente).
EO	Esistente	Obbligatorio	Non è obbligatoria la delocalizzazione, ma viene favorita. Interventi obbligatori (nei tempi definiti dalla Regione): interventi di miglioramento e/o adeguamento e/o rafforzamento locale e valutazione di interventi di riduzione della pericolosità (in conformità alla normativa vigente), indipendentemente da richieste di manutenzione o altri tipi di richiesta.
ED	Esistente	Delocalizzazione	Non è consentito alcun intervento sull'edilizia esistente, perché oggetto di delocalizzazione obbligatoria.
NL	Nuova costruzione	Limitato	E' consentita la nuova edificazione con valutazione di interventi di riduzione della pericolosità (in conformità alla normativa vigente).
NI	Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione.

ZONE DI ATTENZIONE PER FRANE SISMOINDOTTE ZA_{FR}

Nelle aree suscettibili ad instabilità” per potenziali *smottamenti e/o frane sismo÷indotte* (ZA_{FR}) in pendii naturali, oltre alle normali indagini e studi indicati da normativa, si provvederà a:

- Caratterizzare il sottosuolo con la misura delle Vs₃₀, come previsto da DM 14.01.2008. Le misure dovranno essere eseguite almeno ogni metro lineare di profondità fino a quella prevista dal DM 14.01.2008. E' consigliabile acquisire i valori Vs₃₀ da misure dirette e non da quelle indirette (es. prove penetrometriche o SPT). Si dovrà anche produrre uno studio

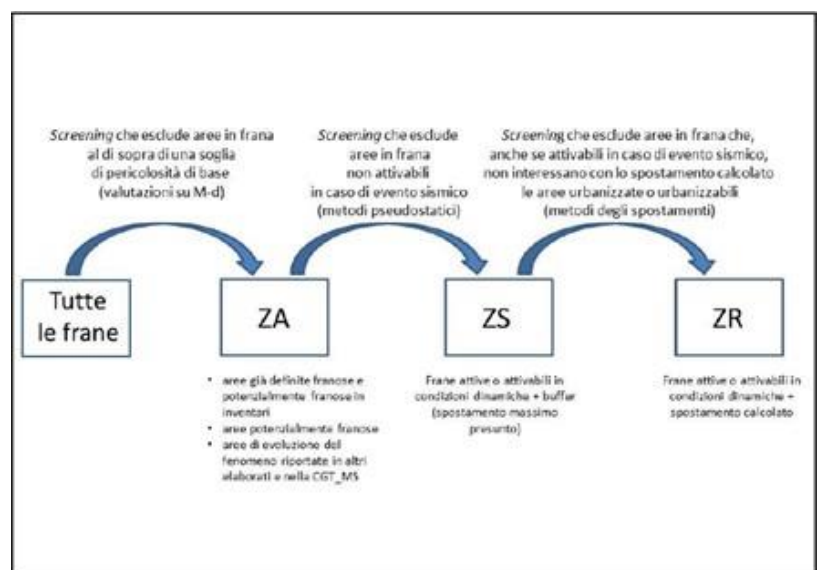
finalizzato alla determinazione della profondità del bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo.

- Valutare le amplificazioni locali di carattere litostragafico, se il bedrock si trova a profondità superiore ai 3 metri, e topografico. L'amplificazione topografica potrà essere determinata come previsto dall'Eurocodice 8 e/o utilizzando quanto disposto negli "Indirizzi e criteri di microzonazione sismica 2008".
- Eseguire i calcoli stabilità del pendio a seguito dell'azione sismica, attraverso una specifica analisi dinamica. In alternativa potranno essere utilizzati appositi abachi, purché il sito d'intervento presenti caratteristiche conformi alle ipotesi di base utilizzate per l'elaborazione degli abachi stessi.

Stabilita la tipologia del fenomeno fisico delle instabilità di versante per le frane in terra e per le frane di crollo, valutandone le forme e dimensioni delle zone investite dal fenomeno, come indicato nella Parte Prima delle Linee Guida FR, si deve tener conto degli usi del suolo nelle zone investite dal fenomeno, sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista delle classi d'uso dei manufatti (Parte seconda delle L.G.).

Si rammenta che la metodologia generale, adottata nelle L.G., si basa su procedure di screening successivi che, partendo da tutte le instabilità di versante segnalate in documentazione pregressa e in database (PAI, IFFI,...), consentono di individuare le frane attivabili con una forzante sismica e che interessano le aree urbanizzate e urbanizzabili (Figura sotto).

- Uno screening preliminare escluderà, solo sulla base della pericolosità sismica di base, le aree che, pur essendo in frana, non saranno soggette a forzante sismica tale da provocarne l'attivazione.
- Uno secondo screening, applicando metodi pseudostatistici che considerano dati geologici e geotecnici, consentirà di escludere altre aree.
- Il terzo e ultimo screening permetterà di definire solo le frane che potenzialmente possono interessare le aree urbanizzate e urbanizzabili, valutando e calcolando gli spostamenti.



I livelli di approfondimento delle ZA, ZS e ZR per le instabilità di versante (frane) e le carte per l'individuazione delle instabilità di versante, descritti nella LG FR, sono sintetizzati nella Figura sotto:

Livello di MS	Carta	Zone di instabilità di versante	Elementi informativi	Analisi e metodi
1	MOPS	Zone di Attenzione (ZA_{FR})	Minimi Dati pregressi	-
2	MS	Zone di Attenzione (ZA_{FR})	-	<i>Non si effettuano studi sulle instabilità di versante</i>
3	MS	Zone di Suscettibilità (ZS_{FR})	Specifici	Semplificate (<i>sensu</i> AGI, 2005) Metodi pseudostatici per frane in terra Metodi semplificati per definire la suscettibilità e la <i>runout distance</i> per frane di crollo
3	MS	Zone di Rispetto (ZR_{FR})	Specifici	Dinamiche semplificate o avanzate (<i>sensu</i> AGI, 2005). Metodi degli spostamenti e calcolo <i>runout distance</i>

e nello specifico:

Metodi	Parametro	ZONE	CARTA	LIVELLO MS
Analisi inventari		ZA_{FR} (Zona di Attenzione)	MOPS	1
<i>Non si effettuano studi sulle instabilità</i>		ZA_{FR} (Zona di Attenzione)	MS	2
Valutaz. attività Pseudostatici Buffer	FR_{st} $Kc < K_{h_{acc}}$	ZS_{FR} (Zona di Suscettibilità)	MS	3
Spostamenti	FRT	ZR_{FR} (Zona di Rispetto)	MS	3

Schema riassuntivo per la verifica delle condizioni per l'individuazione delle zone per le frane in terra.

Metodi	Parametro	ZONE	CARTA	LIVELLO MS
Analisi inventari	<i>Runout distance</i>	ZA_{FR} (Zona di Attenzione)	MOPS	1
Metodi empirici		ZA_{FR} (Zona di Attenzione)	MS	2
<i>Non si effettuano studi sulle instabilità</i>		ZA_{FR} (Zona di Attenzione)	MS	2
Valutaz. attività RHAP-MS	FR_{st} Soglia	ZS_{FR} (Zona di Suscettibilità)	MS	3
Metodi empirici	<i>Runout distance</i>			
Spostamenti	<i>Runout distance</i> FRR	ZR_{FR} (Zona di Rispetto)	MS	3

Schema riassuntivo per la verifica delle condizioni per l'individuazione delle zone per le frane di crollo.

Prescrizioni ZA_{FR}

I criteri definiti per indirizzare la disciplina d'uso del suolo in zone interessate da instabilità di

versante sismoindotte devono tener conto di alcuni fattori:

- per le instabilità di versante sismoindotte l'area di studio da considerare non è solo quella che riguarda la parte urbanizzata e urbanizzabile, ma include anche quella a monte e a valle del centro abitato, interessata dal fenomeno.
- a differenza di altre forme di instabilità (FAC) è possibile mettere in atto opere di riduzione della pericolosità, attraverso interventi di stabilizzazione del suolo (cfr. NTC 2008 par.6.3.5).
- a differenza delle altre forme di instabilità (FAC e Liquefazioni), la disciplina urbanistica per le aree sottoposte a instabilità di versante (non sismoindotta) può essere già stata individuata in alcuni strumenti di pianificazione territoriale di settore (Piani di Assetto Idrogeologico - PAI) o dalla normativa regionale. Nell'Appendice B1 è riportata una sintesi di alcune normative PAI.

Si fa riferimento quindi alle normative già esistenti e agli orientamenti generali della disciplina.

Con riferimento alle tre categorie di aree urbanistiche sopra definite e alle zone interessate da instabilità di versante sismoindotte in cui esse ricadono, viene proposto un abaco di diverse tipologie di indirizzi. Nella Tabella viene riportata anche una colonna relativa alle infrastrutture, come ambito distinto e in questa sede non approfondito.

Nel caso di ZAFR, nelle **Aree edificate** (recenti o consolidate), per interventi di nuova edificazione (nei lotti vuoti) e per interventi sull'edificato esistente, devono essere espletati i necessari approfondimenti geologici e geotecnici, propri del Livello 3 di MS al fine di individuare le ZSFR e le ZRFR, oppure, per interventi puntuali, gli approfondimenti previsti dalla normativa tecnica vigente. E' prerogativa delle Regioni definire eventuali limiti temporali, in ragione delle risorse disponibili, per l'espletamento dei suddetti approfondimenti.

L'assenza di approfondimento determina la seguente disciplina d'uso:

Edilizia	Tipo Intervento	Descrizione
Esistente	Limitato	Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, o altri interventi obbligatori di settore, qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale e valutazione di eventuali interventi di riduzione della pericolosità (in conformità alla normativa vigente). Si rimanda alla normativa regionale o alla disciplina urbanistica del PAI di riferimento, qualora siano vigenti norme più restrittive.
Nuova costruzione	Inibito	Non è consentita la nuova edificazione

Le amministrazioni locali nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e secondo le prescrizioni e gli indirizzi dei soggetti sovra-ordinati, individuano e perseguono uno o più obiettivi per il Programma Zone Instabili (PZI), assumendone i contenuti nelle forme opportune, al fine di mitigare le condizioni di rischio. Si vedano le Linee Guida FR.

ZONE DI ATTENZIONE PER CEDIMENTI DIFFERENZIALI ZA_{ID}

Nelle aree suscettibili ad instabilità” per *cedimenti differenziali* legati a terreni riportati, si provvederà a caratterizzare il sottosuolo mediante adeguate indagini geognostiche in situ e in laboratorio al fine di esplorare la variabilità spaziale dei caratteri stratigrafici e meccanici del deposito; nonché dei parametri sismici con la profondità. E' consigliabile acquisire i valori Vs30 da misure dirette e non da quelle indirette

Filippo Baratto



Baratto Filippo

ALLEGATO A – INDICAZIONI PARERE DIREZIONE TURISMOMARKETING REGIONE VENETO

Il parere prot. 0445167 del 12/09/2025 riporta quanto segue:

[...] per quanto di competenza della scrivente Struttura, risulta condivisibile il criterio di *"conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi"*.

Tale criterio si traduce in un indicatore di sostenibilità così definito: *"presenza di aree protette e di misure di compensazione ecologica"*.

Sebbene il territorio di Marostica non sia interessato dalla presenza di siti appartenenti alla rete Natura 2000, e le conclusioni della Vinca riportate nel RA affermino che non risultano possibili effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000 presenti nell'area vasta che circonda il territorio di Marostica, la elevata concentrazione di aree identificabili come corridoio ecologico regionale, unitamente alla ricchezza e complessità della rete idrografica, conferiscono al comune di Marostica un significativo valore in termini di connettività ecologica.

Pur in assenza di habitat di tutela, risultano potenzialmente presenti numerose specie di interesse conservazionistico, così come desumibili dall'Atlante distributivo delle specie (DGR 2200/2014). Si condivide pertanto la formulazione del criterio di sostenibilità sopra richiamato, e per il quale nell'ambito della Pianificazione, assume un'importanza rilevante il riconoscimento di aree di notevole interesse naturalistico, anche se non necessariamente intese come aree protette ai sensi della Normativa nazionale o regionale. Il RA riferisce in proposito che *"Notevole importanza riveste anche lo sviluppo di reti di collegamento che incrementino gli spazi a disposizione delle specie permettendo l'estensione degli habitat e degli habitat di specie"*.

Conseguentemente, e coerentemente con questo principio, il PAT definisce, fra le azioni di pianificazione, una specifica linea di intervento che si ritiene positiva in termini di tutela della biodiversità e della rete ecologica. L'azione A_S_17 è definita proprio come *"Individuazione degli elementi costitutivi della rete ecologia intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche"*.

In ragione di ciò, e viste le indicazioni emerse nell'ambito del processo di valutazione, come elencate al capitolo 12 del RA, si suggerisce di inserire i seguenti ulteriori criteri di tutela, in coerenza con i principi di sostenibilità sopra richiamati:

- In relazione ai punti IV e VII, per gli interventi di piantumazione di nuove specie vegetali, riferirsi anche alle specifiche di cui alla DGR n. 1059 del 29 agosto 2023, con cui la Regione del Veneto ha approvato la *Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026*.
- In relazione ai punti IX e X prevedere una preventiva verifica di coerenza con le Misure di conservazione di cui alla DGR 786/2016 e ss. mm. e ii., anche per la fase di cantiere, con riferimento alle specie di interesse conservazionistico di cui alla DGR 2200/2104, per le quali sia accertata l'effettiva presenza.

ALLEGATO B – INDICAZIONI PARERE ARPAV

Indicazioni e suggerimenti presenti nel parere ARPAV prot. 80094 del 15/09/2025 per il perfezionamento del quadro analitico rapporto ambientale che dovranno essere considerati da parte del Comune di Marostica per le future elaborazioni nell'ambito delle procedure di VAS.

Strumenti sovraordinati e Coerenza

In sede del PI Generale si ritiene opportuno provvedere alla coerenza anche dei seguenti piani:

- Piano della Mobilità ciclistica regionale (attualmente in fase di approvazione);
- Piano Regionale di Gestione Rifiuti urbani e speciali (2022);
- Piano Faunistico Venatorio (2022-2027);
- Piano Energetico Regionale (approvato con DACR n. 20 del 18/03/2025);
- Piano Regionale dell'Attività di Cava aggiornamento e modifica (approvato con DGR n. 279 del 24 marzo 2025).

Relativamente all'Aggiornamento del PRTRA approvato con DGRV n. 377 del 15/04/2025, gli ambiti di applicazione delle misure di risanamento sono focalizzati sulla riduzione delle emissioni di PM primario e dei precursori alla formazione di PM secondario, con particolare riguardo agli NOx emessi soprattutto dal traffico veicolare ed all'ammoniaca prodotta dalle attività agro zootecniche. Il PM primario è prodotto principalmente dai riscaldamenti domestici alimentati da biomasse legnose ed in parte anche dal traffico veicolare.

Risulta utile verificare la coerenza anche con la pianificazione di settore di livello comunale tra cui PCCA (2010), PAES (2016) e PICIL (2017).

Il recente Regolamento UE 2024/1991 sul Ripristino della Natura che pone l'attenzione sugli ecosistemi urbani, imponendo agli stati membri entro il 31/12/2030 di azzerare le perdite degli spazi verdi urbani e della copertura arborea. Dal 01/01/2031 gli Stati membri devono operare per conseguire un aumento degli spazi verdi urbani.

Atmosfera

In previsione del recepimento da parte dello Stato Italiano della Direttiva 2881/2024, entro il dicembre 2026, risulta importante evidenziare, possibili future criticità per il rispetto dei nuovi limiti del PM10 e PM2.5. Infatti, se i limiti attuali di questi inquinanti nella zona Pedemontana sono rispettati, l'introduzione da parte della nuova norma di indicatori più sfidanti, potrebbe evidenziare superamenti di tali limiti anche in questa zona.

Nell'analisi delle pressioni risulta utile rappresentare i toali emissivi comunali degli inquinanti ripartiti per settore, evidenziando i settori che maggiormente contribuiscono alle emissioni.

Fattori climatici

Trattare anche gli aspetti relativi agli eventi estremi, visto l'intensificarsi di tali fenomeni anche nelle zone montane, quali l'evento Vaia, ad esempio considerando gli indicatori reperibili al seguente link:

https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali, attingendo ad esempio all'indicatore HWF - Giorni di ondata di calore.

Per approfondimenti in relazione al tema cambiamenti climatici si suggerisce di verificare quanto riportato dai seguenti indicatori disponibili al medesimo link sopra riportato: FD - Giorni di gelo; TR - notti tropicali.

Si informa inoltre che per comprendere quali possano essere a distanza di decenni gli effetti dei

cambiamenti climatici a livello locale, sono state elaborate alcune proiezioni climatiche utilizzando diversi modelli climatici; attraverso la Piattaforma Proiezioni Climatiche per il Nord Est vengono proposti alcuni scenari possibili; tale piattaforma è consultabile al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/cambiamenti-climatici/piattaformaproiezioni-climatiche>.

Acqua

I corpi idrici fluviali i cui bacini idrografici diretti interessano, anche solo parzialmente, il territorio comunale (sono stati esclusi dall'elenco alcuni corpi idrici aventi contributi territoriali di Marostica marginali) risultano essere:

CORPI IDRICI FLUVIALI		
CODICE REGIONALE CORPO IDRICO	NOME CORPO IDRICO	CODICE DISTRETTUALE CORPO IDRICO
271_10	TORRENTE VALDERIO	ITARW03BB05500020VN
271_20	TORRENTE GHEBO - LONGHELLA	ITARW03BB05500010VN
272_10	TORRENTE LAVERDA	ITARW03BB05400030VN
330_15	TORRENTE SILANO	ITARW03BB10300015VN
330_20	TORRENTE SILANO	ITARW03BB10300011VN
331_10	TORRENTE LONGHELLA	ITARW03BB10200020VN
331_20	TORRENTE LONGHELLA - SILANO	ITARW03BB10200010VN
332_10	TORRENTE VALLE DEL MOLIN - LA VALLETTA	ITARW03BB10250010VN

I corpi idrici fluviali del Veneto sono riportati nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (anno 2021, <https://distrettoalpiorientali.it/piano-gestione-acque>) e disponibili presso il geoportale di ARPAV all'indirizzo [https://gaia.arpa.veneto.it/layers/geonode:Stato Ecologico Fiumi DGR 3 2022](https://gaia.arpa.veneto.it/layers/geonode:Stato_Ecologico_Fiumi_DGR_3_2022).

Si segnala che nell'ambito delle attività relative all'aggiornamento dei Piani di Gestione vigenti, che si concluderanno con l'adozione dei nuovi Piani a dicembre 2027, sono state introdotte alcune variazioni alle geometrie dei corpi idrici fluviali approvati del 2021. Una versione più recente dei corpi idrici fluviali, ancorché non ancora definitiva, è stata realizzata nell'ambito della valutazione provvisoria dello stato ambientale del triennio 2020-2022 approvata con DDR 150/2024 e disponibile presso il geoportale di ARPAV all'indirizzo [https://gaia.arpa.veneto.it/layers/geonode:Stato Ecologico Fiumi 2020 2022 DDR 150 2024](https://gaia.arpa.veneto.it/layers/geonode:Stato_Ecologico_Fiumi_2020_2022_DDR_150_2024).

Tra i corpi idrici elencati nella tabella soprastante, solo i corpi idrici 330_15 (nuovo corpo idrico) e 330_20 relativi al torrente Silano sono stati oggetto di variazioni geometriche rispetto a quelli presenti nel Piano di Gestione vigente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.

Sempre presso il geoportale di ARPAV è disponibile il layer della bacinizzazione di dettaglio:

https://gaia.arpa.veneto.it/layers/idrografia:geonode:v_bacini10kmq.

Risultati più recenti possono essere tratti dalla pubblicazione dello stato delle acque superficiali presente nel sito istituzionale di ARPAV (<https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acque-interne/rapportisuperficiali>).

Inoltre si ritiene opportuno riportare i risultati delle classificazioni deliberate (DGR 3/2022 relativa al sessennio 2014-2019 e valutazione provvisoria del triennio 2020-2022 approvata con DDR 150/2024) presenti nel sito istituzionale di ARPAV ai seguenti link:

📄 <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acque-interne/classificazione>;

📄 <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acque-interne/valutazione-2020-2022>.

I corpi idrici riportati nella tabella soprastante sono (o lo sono stati in passato) direttamente monitorati ad eccezione dei corpi idrici 330_15 e 330_20 relativi al TORRENTE SILANO. Le principali criticità evidenziate dal monitoraggio si possono così riassumere:

- stato chimico inferiore a buono del corpo idrico 271_20 - TORRENTE GHEBO - LONGHELLA a seguito di

superamenti dei limiti di legge del PFOS lineare (molecola appartenente ai PFAS);

- le macrofite (uno degli Elementi di Qualità Biologica che concorrono alla definizione dello stato ecologico), nei 5 corpi idrici monitorati (272_10, 332_10, 331_10, 271_10, 271_20), sono inferiori allo stato buono; i macroinvertebrati (altro Elemento di Qualità Biologica che concorre alla definizione dello stato ecologico) in 2 (332_10, 331_20) dei 6 corpi idrici monitorati presenta uno stato inferiore a buono;
- in alcuni anni in 4 (272_10, 332_10, 271_10, 271_20) dei 6 corpi idrici monitorati il LIMeco, indicatore di stato trofico che concorre alla definizione dello stato ecologico, è inferiore a buono.

Le principali pressioni antropiche che caratterizzano i corpi idrici sopraccitati sono: presenza di sfiori fognari, scarichi di impianti industriali, pressioni diffuse agricole ed urbane, alterazione fisica dei corsi d'acqua e presenza di opere per la difesa idraulica ed alterazioni delle formazioni funzionali nella fascia perifluviale (per dettagli si veda il Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali).

Vista l'estensione dei bacini idrografici afferenti ai corpi idrici interessati, le pressioni antropiche significative sono solo in parte imputabili a situazioni interne al comune di Marostica.

Relativamente alle sorgenti presenti nel territorio comunale, si rileva quanto segue:

- nella tavola Elab_27 Carta Idrogeologica sono evidenziate 25 sorgenti con una numerazione, mentre nella carta

"PAT_02_Invarianti" ve ne sono indicate solo una decina cioè quelle acquedottistiche;

- si chiede venga chiarito se le 6 sorgenti, indicate a sinistra del torrente Valletta, corrispondano alle 6 sorgenti nella parte sinistra del bacino idrografico del Valletta;
- viene riferito di un sopralluogo, svolto alle sorgenti nel marzo 2012, durante il quale le stesse sono risultate quasi tutte asciutte; non viene però specificato quali sorgenti siano risultate non asciutte. Si richiama che all'inizio dell'anno 2012 è risultato molto siccitoso, avendo iniziato a piovere ad inizio aprile.

Rete fognaria e acquedottistica

Il Comune di Marostica, per la sua conformazione, è suddiviso in più agglomerati: alcuni tre con potenzialità inferiore ai 2000 AE, rispettivamente Crosara di Marostica (codice regionale 24014), Pradipaldo-Zeggio (codice regionale 24023) e Bressani-Fodati-Pozza (codice regionale 24004), mentre la parte più consistente del comune afferisce all'agglomerato di Tezze sul Brenta (codice regionale 24038), servito dal depuratore di omonimo di potenzialità pari a 100.000 AE e con un carico collettato al depuratore pari al 67 % (dati regionali pubblicati ai sensi della direttiva 91/271/CE sul sito <https://www.sintai.isprambiente.it/public/UWWTD/reports.xhtml?facesredirect=true>).

Al fine di valutare in modo adeguato il sistema dei sottoservizi (in sede di PI Generale) risulta opportuno indicare:

- la potenzialità residua del depuratore a servizio dell'agglomerato in funzione dello sviluppo di nuove aree residenziali ed industriali;
- la tipologia di fognatura presente e nera o separata;
- il trattamento delle acque meteoriche.

Si segnala inoltre che a servizio degli agglomerati minori vi sono dei piccoli impianti:

- Depuratore di Marostica in località Crosara;
- Imhoff di Marostica in località Pozza;
- Imhoff di Marostica in località Zeggio.

Anche per questi impianti andrebbe riportato il carico residuo a disposizione.

In sede di PI in merito alla descrizione del sistema acquedottistico sarà opportuno indicare:

- la popolazione servita;
- la valutazione delle perdite.

Si ricorda inoltre che parte del comune di Marostica è sottoposto a vincoli per le aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile come previsto dalla DGV 378 del 9/4/2024, aree sottoposte a vincoli:

- le aree di salvaguardia approvate riguardano pozzi nella parte di pianura;
- le aree di salvaguardia delle sorgenti proposte alla Regione sono state ritirate, per adeguarle alle richieste della Regione emerse in fase di istruttoria e sono in fase di ridefinizione. Finché le aree di salvaguardia non saranno approvate valgono quelle provvisorie, caratterizzate da un'area circolare con 200 m di raggio. Ne consegue che, in questa fase transitoria, è utile nella programmazione delle attività comunali tenere conto che a breve potranno esserci delle aree di salvaguardia diverse dalle aree circolari.

Si ricorda che "Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali" è un obiettivo di sostenibilità da perseguire secondo la SNSvS.

Suolo e sottosuolo

Si informa che sono disponibili strati informativi aggiornati sul sito dell'Agenzia al link <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/conoscenza-dei-suoli/carte-applicative/carte-applicative>. [...] riferirsi alla cartografia di classificazione dell'uso del suolo, Banca dati della Copertura del Suolo fornita dalla Regione del Veneto (<https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?previewLayerId=13413>) aggiornata al 2020

In merito al consumo di suolo si suggerisce di utilizzare i dati pubblicati annualmente da ISPRA e ARPAV ai seguenti link:

- <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/suolo/il-consumo-di-suolo/i-dati-sulconsumo-di-suolo> ;
- https://gaia.arpa.veneto.it/search/?limit=100&offset=0&category_identifier_in=Suolo;
- <https://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library/consumo-disuolo/indicatori/consumo suolo 2024 com prov reg it v1 0.xlsx>.

Risulta utile consultare gli indicatori PIDRAU3, PIDRAU6 e PIDRAU9 che monitora annualmente, a livello comunale, il consumo di suolo in area a pericolosità idraulica P1, P2 e P3. Si informa che i dati sul consumo di suolo vengono aggiornati annualmente sulla base dei nuovi consumi e dei ripristini (riconversione aree cantierizzate, risistemazione di cave ecc.) effettuati di anno in anno.

Il grado di consumo del suolo per il Comune di Marostica, rappresentato nella documentazione pubblicata sul sito ISPRA, indica che il consumo di suolo del Comune risulta pari a 13,4 % nel 2023, con un consumo di suolo pari a 489,4 ha. Tuttavia se si effettua il calcolo sul solo territorio pianeggiante (con pendenza inferiore al 10%) il consumo di suolo sale al 27,11%. Tale dato pone il comune in esame sopra alla media della Regione del Veneto (16,39% per la fascia di territorio regionale con pendenza minore del 10%) per consumo di suolo, a sua volta sopra alla media nazionale (13,23% per il territorio nazionale con pendenza minore del 10%).

Risulta utile differenziare nell'analisi del contesto territoriale tra consumo di suolo reale, impermeabilizzato, il cui dato corrisponde a quanto rilevato annualmente dal SNPA e consumo di suolo pianificato ai sensi della L.R. 14/2017, distinguendo le diverse destinazioni d'uso. Secondo quanto previsto dalla DGRV 668/2018 la quantità massima di consumo di suolo ammesso è pari a 8,78 ha.

Altro indicatore utile al fine di verificare l'eventuale disallineamento tra la demografia e i processi di

urbanizzazione e infrastrutturazione è l'indicatore 11.3.1 proposto dalle Nazioni Unite che mette in relazione il tasso di variazione di consumo di suolo con il tasso di variazione di popolazione nel periodo di riferimento. Tale indicatore è popolato da ISPRA ed è disponibile al link: <https://indicatoriambientali.isprambiente.it/it/pon/linea-2-linea-3/variazione-di-consumo-di-suolo-rispetto-alla-variazione-di-popolazione>.

Infine si informa che è possibile consultare la piattaforma IdroGEO che consente la consultazione, il download e la condivisione di dati, mappe, report, documenti dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia - IFFI, delle mappe nazionali di pericolosità per frane e alluvioni e degli indicatori di rischio (<https://idrogeo.isprambiente.it/app/>).

Biodiversità

Una misura della frammentazione del territorio viene proposta dall'indice di frammentazione di livello comunale prodotto da ISPRA reperibile al seguente link:

<https://indicatoriambientali.isprambiente.it/it/pon/linea-2-linea-3/indice-di-frammentazione>.

L'indice mostra che il territorio di Marostica appartiene per la maggior parte ad ambiti con un grado di frammentazione molto elevata (57,59%) e ad ambiti con un grado di frammentazione elevata (40,14%) e per rimanente territorio ricade ambiti con un grado di frammentazione media.

Agenti fisici

Inquinamento acustico

Risulta utile effettuare una disamina della popolazione attualmente potenzialmente esposta alle diverse classi di rumore come un buon inquadramento della matrice a livello comunale, anche al fine di valutarne la variazione nel tempo.

Inquinamento luminoso

Si ricorda l'applicazione delle prescrizioni della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, nonché della LR 17/2009 relativamente alla conformità degli impianti d'illuminazione pubblica e privata esistenti all'interno delle fasce di rispetto (Criteri e linee guida per i progettisti). Risulterebbe ad esempio utile, ai fini della definizione della ulteriore potenziale pressione determinata sulla matrice dal Piano, indicare il numero di punti luce presenti sul territorio e quelli adeguati alla normativa più recente.

Previsioni demografiche

Si suggerisce di utilizzare la fonte ISTAT <https://demo.istat.it/app/?i=PPC&l=it> per le previsioni demografiche al 2050 o per scenari di arco decennale.

Mitigazioni

È importante evidenziare la necessità di evitare l'uso di biomasse, che pur essendo considerate una risorsa rinnovabile, con benefici in termini di mitigazione delle emissioni di CO₂, presentano criticità per la qualità dell'aria, per le emissioni di polveri e di benzo(a)pirene. Ecco perché è fondamentale che si evidenzia la necessità che non si diffondano impianti domestici di riscaldamento alimentati a biomasse, in relazione alle azioni del piano.

Relativamente alla matrice acqua è opportuno che venga approfondito il riferimento ai fenomeni di percolamento di inquinanti dalla superficie: in particolare serve venga distinta la tipologia dei potenziali impatti sulle acque superficiali piuttosto che su quelle sotterranee, legati:

- al dilavamento meteorico di superfici o di sostanze inquinanti, che derivino da sversamenti

accidentali, tali da comportare la contaminazione dei corpi idrici superficiali;

- ai fenomeni d'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche o di sostanze contaminanti che derivino da sversamenti accidentali, tali da comportare la contaminazione dei corpi idrici sotterranei.

Risulta necessario considerare quanto previsto dagli artt. 37 (Acque reflue industriali) e 39 (Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio) del Piano di Tutela delle Acque.

Si ricorda che la L.R. 14/2017 definisce "compensazione ecologica" gli interventi volti al ripristino delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione. La medesima legge definisce invece come mitigazione le misure volte a mantenere le funzioni ecosistemiche del suolo e a ridurre gli effetti negativi, diretti o indiretti, degli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio sull'ambiente e sul benessere umano (art. 2).

Si tenga infine in considerazione che alcune forme di mitigazione, quali ad esempio la pianificazione di infrastrutture verdi, possono mitigare la perdita di alcuni servizi ecosistemici oltre che diminuire alcuni potenziali effetti negativi (ad esempio isole di calore, frammentazione, stoccaggio di CO₂...).

Tali mitigazioni risultano fondamentali anche in virtù dell'approvazione del recente Regolamento UE 2024/1991 sul Ripristino della Natura.

ALLEGATO C – PRESCRIZIONI PARERE MOTIVATO VAS

Prescrizioni del parere motivato VAS n. 267 del 16 dicembre 2025

In sede di attuazione del Piano

2. devono essere tenuti in debita considerazione i contenuti dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ed in particolare da ARPAV e dalla Direzione Turismo e Marketing, per tutti i tematismi / raccomandazioni / indicazioni legati alla fase attuativa del PAT;
3. devono essere attuate tutte le misure di mitigazione individuate nel Rapporto Ambientale;
4. l'attuazione del PAT deve essere rispettosa del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA 2021 - 2027) dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali;
5. la "variante generale del Piano degli Interventi in recepimento dei contenuti del PAT (Primo PI)" dovrà essere sottoposta a procedura di VAS ai sensi dell'art. 13 e successivi del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento alle azioni puntuali non del tutto definite a questo livello e che declineranno le previsioni del PAT relativamente agli ambiti di edificazione diffusa (art. 33), agli ambiti di riconversione (art. 36) e, in generale, agli ambiti individuati dalle nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui alla tavola 4 delle trasformabilità del PAT, fermo restando l'obbligo di verifica di assoggettabilità ex art. 12 del D.Lgs 152/2006 per le eventuali varianti puntuali che recepiranno e declineranno gli altri tematismi del PAT;
6. il "Piano degli Interventi" e/o le eventuali varianti puntuali al Piano degli Interventi dovranno garantire elevati livelli di coerenza degli obiettivi ed azioni di Piano con gli obiettivi / target / goals definiti dalla strategia nazionale (SNSvS) e regionale (SRSvS) per lo sviluppo sostenibile;
7. il "Piano degli Interventi" e/o le eventuali varianti puntuali al Piano degli Interventi dovranno svolgere, in sede VAS / verifica di assoggettabilità a VAS, opportuni approfondimenti sulla matrice suolo, integrando, nelle considerazioni relative alla matrice, il tema della perdita di servizi ecosistemici, anche con la finalità di individuare opportune misure di mitigazione / compensazione ed approfondire, specialmente nelle zone di maggior attenzione e di fragilità, la compatibilità geologica degli interventi;
8. in fase di valutazione ambientale, ex parte II del D.Lgs 152/2006, degli strumenti urbanistici che daranno attuazione al PAT, dovranno essere svolti opportuni approfondimenti in materia approvvigionamento

idrico e gestione delle acque reflue. Si richiama, in questa sede, il pedissequo rispetto della disciplina degli scarichi dettata dalle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque;

9. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere allineato alle previsioni attuative del Piano degli Interventi;

10. vengano rettificati eventuali refusi o richiami a normative regionali in materia di VAS e VAS abrogati e superati (vedi ad esempio il comma 10 dell'art. 34 delle NTA laddove si fa riferimento ai *"i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013"*).

11. con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green Deal Europeo", i nuovi ambiti artigianali, produttivi, commerciali o altra destinazione non residenziale devono essere realizzati in modo da garantire la massima efficienza energetica, prevedendo l'installazione sui tetti degli edifici e nei parcheggi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'autoconsumo energetico;

12. per quanto concerne il monitoraggio si ritiene doveroso prescrivere una revisione complessiva degli indicatori proposti, in aderenza alle modifiche introdotte dalla legge n. 108 del 2021 all'art.18 del D.Lgs.152/2006, al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente, verificare lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34 del D.Lgs.152/2006, come per altro sottolineato anche nel parere reso da ARPAV. A tal scopo il piano di monitoraggio ambientale deve essere aggiornato identificando gli obiettivi della strategia regionale che contribuisce a raggiungere attraverso le proprie azioni, e selezionando, per ciascun obiettivo della strategia regionale interessato dal piano, un set pertinente di indicatori di contesto, processo e contributo. Gli indicatori di contesto sono individuati in base all'obiettivo della strategia regionale che si intende contribuire a raggiungere, gli indicatori di processo sono individuati in base alle azioni che intendono realizzare, gli indicatori di contributo descrivono la variazione dell'indicatore di contesto dovuta alle azioni del piano (la cui realizzazione è monitorata attraverso gli indicatori di processo). Si rimanda alla consultazione degli Indirizzi operativi sul monitoraggio VAS dei piani regolatori generali comunali pubblicati dal MASE nella "Sezione Studi e indagini di settore sul Portale nazionale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali":

- Indirizzi operativi generali per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art.18 del D.Lgs.152/2006);
- Indirizzi operativi specifici per il monitoraggio nella Valutazione ambientale strategica dei piani regolatori generali comunali;
- Sperimentazione sul monitoraggio VAS dei piani regolatori generali comunali;

13. Nel merito degli adempimenti previsti dall'art. 18 del D.Lgs 152/2006 si ritiene necessario prescrivere che la reportistica periodica sul monitoraggio dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente per la VAS con cadenza quinquennale;

14. deve essere data attuazione a quanto espressamente indicato nella "Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 190/2025".

ALLEGATO D – PRESCRIZIONI PARERE VINCA

L'istruttoria tecnica 190/2025 per la valutazione di incidenza prescrive quanto segue:

1. di non interessare ovvero sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie: *Saga pedo*, *Cerambyx cerdo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici ed infrastrutturali;
2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto delle connessioni ecologico-funzionali anche con le aree della rete Natura 2000, aggiornando in tal senso l'art. 40 delle Norme Tecniche. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;
3. garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di utilizzare nella realizzazione di opere a verde in ambiente agrario e naturale specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale;
5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Marostica, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;